

Corte di Cassazione

mandato 18

Controricorsi

Ing. Antonio Garboli

contro

Soc. Formaggio Pecorino

Fallimento M. Basini - M. Benetti

Cariissimo Scellap, Giovanni,

Ho ricevuto il ricorso
ancha di Maxim Menotti (Follimento)
a cura del curatore avv. Enrico Massoni.
Ho avvertito Galassi de cui ho dato
ancha per lei, copia del ricorso precedente
della Formaggio Scovino; perché forse è
bene studiando l'uno d'aver sott'occhio
anche l'altro.

L'avv. Galassi è del parere ~~di~~ di
dar corso intanto, per non perder tempo
nei riguardi dei termini del I° ricorso,
alla prova già preparata in
risposta e che ~~gli~~ si lascia perché
Lei ha veduto e ~~de~~ dica se ita bene.

Subito che io facci per ~~il~~
scrivere dal notaio queste prove,
ti farò la potestà preparare la minuta
dell'altra relativa al nuovo ricorso,
richiamando la precedente; e che io poi
potto minuire dal notaio a parte.
Se ora tempo e voglia di farvi sapere
intanto la prima impressione che quest'uovo
ricorso ha tenuta più preoccupante, gli ne sarò
gratissimo. — Suo affezionatoissimo fratello

11-11-7-27

REGIA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE PRIMA

NOTE AUTORIZZATE

PER

l'ingegnere **Antonio Garboli**

CONTRO

il signor **Menolti Masini**

la **Società Romana Formaggio Pecorino e altri**

La posizione del Garboli nella causa

La sentenza dei primi giudici ha chiamato a risarcire il danno tre delle attuali parti, ma, ammettendo la piena rivalsa della Società Formaggio Pecorino sul costruttore Masini, e ammettendo la piena

rivalta di quest'ultimo sull'ing. Garboli, ha in definitiva condannata una sola delle tre parti, e cioè l'ing. Garboli che dovrebbe - ove l'impugnata sentenza fosse confermata - scaricare tutti gli altri da ogni gravame.

Era quindi lecito attendersi che la Società Formaggio Pecorino e l'impresa Masini si sforzassero a difendere la sentenza dei primi giudici, così insperatamente favorevole. Ma l'arome giuridico dei nostri egregi avversari li ha avvertiti che una sentenza che essi stessi definiscono essere, nei rapporti del Garboli, non giusta (*prima comparso della Società pag. 29*), non può resistere al sapiente esame dell'Ecc.ma Corte. E nella certezza di una inevitabile riforma, hanno affacciate altre cause del crollo e quindi altre responsabilità.

La Società Formaggio Pecorino e l'impresa Masini affermano concordemente che la causa del crollo deve ricercarsi nell'eccessivo carico di grano introdotto dalla locataria Commissione Requisizione Cereali, carico eccedente le resistenze per le quali lo stabile era stato garantito.

La seconda memoria della Società dà una dimostrazione di questo assunto con un calcolo desunto dalla constatata distribuzione del grano, e giunge

a questa conclusione: « la causa determinante del crollo fu l'eccessivo carico del grano, il quale produsse la attività delle altre cause che sarebbero altrimenti rimaste inerti ».

Più precisa ancora è la difesa Masini, la quale movendo anch'essa dal presupposto che il solaio fosse caricato oltre il limite di Kg. 700 al mq. (che era la resistenza garantita dal Garboli costruttore del solaio), descrive il crollo come avvenuto per l'infrangersi del solaio e quindi per la rovina della parte superiore dell'edificio che, abbattendosi, avrebbe rotto i pilastri di fondazione.

Tale assunto della Società e del Masini mette in essere la responsabilità della Commissione Requisizione Cereali, ed esonera da ogni responsabilità non solo le predette due parti, ma anche il Garboli. Infatti nessuna responsabilità può spettare al Garboli per la rottura del solaio, ove si ammetta che tale rottura è dipesa da un carico eccedente il limite massimo per cui quel solaio venne costruito e garantito. La difesa Masini lealmente riconosce che, ammettendosi la colpa e quindi la responsabilità della Commissione Requisizione Cereali, la responsabilità del Garboli ne sarebbe assorbita (*memoria Masini pag. 27*).

Senonchè le due parti, che hanno con tanto fervore sostenuta la tesi superiormente accennata, si preordinano un'altra linea di difesa pel caso che l'Ecc.ma Corte non voglia scostarsi dai risultati della perizia giudiziaria, per i quali risultati il crollo non si sarebbe propagato dall'alto in basso, ma in senso nettamente opposto, e cioè per travolgimento della parte superiore in seguito alla rottura dei pilastri di fondazione.

E qui naturalmente le due difese divergono.

La Società Formaggio Pecorino investe nella responsabilità tanto il Masini quanto il Garboli. Per il Masini non esita ad affermare e dimostrare che trattasi di « frode », che trattasi di attentato « alla buona fede commerciale », insistendo nel ritenere dolosa la costruzione dei pilastri di fondazione. Per il Garboli, invece, si limita ad affermare, nella sua prima memoria, che trattasi di responsabilità solidale, la quale « risulta dalla importanza dell'opera fornita dal Garboli »; e nella sua seconda memoria tenta una dimostrazione che noi confuteremo coi dati di fatto più avanti. Ad ogni modo è evidente nella Società la preoccupazione di aggiungere comunque, alla responsabilità del suo diretto appaltatore Masini, anche quella del Garboli per (trascri-

viamo testualmente) « il fondato dubbio che il Masini possa, per insufficienza economica, riuscire a sottrarsi alle responsabilità gravissime che lo investono ». Per questo medesimo dubbio - che non ha fondamento giuridico - la Società ha osato chiedere la surrogazione del debitore Garboli al debitore Masini, prima ancora che l'Ecc.ma Corte abbia giudicato se essi - e specialmente il Garboli - siano veramente debitori verso la Società, investita anch'essa, nel presente giudizio, da gravi e precise responsabilità.

La difesa del Masini, qualora si escluda l'ipotesi di un crollo dall'alto in basso e si accettino invece le contrarie conclusioni dei periti giudiziari, non ha altro scampo che di coinvolgere nella propria responsabilità anche quella della Società committente e del subappaltatore Garboli.

Alla Società la difesa Masini addebita, non solo la colpa di aver lasciato senza riparazione lo stabile e di averlo incautamente locato, ma anche la colpa più grave d'aver permessa la costruzione dei pilastri in quel determinato modo, rivelatosi poi causa del crollo. E propone la prova di essere stata, durante la costruzione di detti pilastri, vigilata e controllata dai tecnici della Società.

All'ing. Garboli la difesa Masini addebita so-

soprattutto questa colpa: « di avere appoggiato la sua opera su pilastri defecanti a reggere il cumulo dei pesi da lui indicati, e indicati soltanto da lui ». Discuteremo più innanzi questa accusa, ma intanto rileviamo subito che essa è distrutta dall' incauta produzione di un parere del prof. Guidi, dal quale la stessa difesa Masini desume che i predetti pilastri (ove fossero stati *ancoramente* costruiti) erano atti a reggere non solo il cumulo dei pesi indicati dal Garboli, *ma in cumulo doppio*.

La difesa del Garboli, di fronte a questo vario incrociarsi di fuochi, rimane serenamente ferma nelle sue posizioni che sono soprattutto difensive. Chiamato in garanzia dal Masini, il Garboli ha opposto sempre questa eccezione: che all'opera fornita da lui non si può far risalire la causa, né diretta né indiretta, del crollo. Per questo anche oggi egli non deve sostituire a quelle dei periti altre ipotesi per scagionare sé stesso; gli basta dimostrare che, qualunque sia la causa del crollo che l'Ecc.ma Corte vorrà ritenere provata, a lui non può farsi risalire responsabilità alcuna.

Infatti se l'Ecc.ma Corte, andando in diverso avviso da quello espresso dai periti, vorrà ammettere essere causa del crollo l'eccessivo carico di

grano, la responsabilità di chi ha fornito i solai di una determinata resistenza - superata dal carico - dovrà essere esclusa.

Se, invece, l'Ecc.ma Corte vorrà ritenere, in conformità alla perizia giudiziaria, che la causa del crollo è nei pilastri di fondazione intimamente intanati, essa dovrà scaricare d'ogni responsabilità chi quei pilastri non ha fatti, ma li trovò già costruiti, e del loro vizio interno, dolosamente occultato alla committente, al subappaltatore, a tutti, **così che solo la demolizione potrà metterlo in luce**, non ebbe e non potrà avere conoscenza.

I fatti secondo le risultanze di causa.

Le risultanze di causa hanno messo in chiaro circostanze ed elementi di fatto che sono indispensabili per un retto giudizio. Riassumiamole in ordine di tempo.

1. - È giuliano provato dal permesso municipale di costruzione che l'edificio ad uso magazzino della Società Formaggio Precario venne progettato dall'ing. Cesare Santagostino Baldi e dato in costruzione all'impresa Masini.

Questo fatto, ormai documentato ed ammesso

dalle parti, *distrugge definitivamente la favola su cui basa l'argomentazione dei primi giudici, e cioè che il Masini (riferiamo testualmente): « non aveva costruendo il piano terreno, che esso dovesse essere sopraelevato ».*

La Società e il Masini, pur ammettendo che l'ing. Cesare Santagostino sia stato l'architetto progettista, discordano nell'attribuire a detto ingegnere la qualità di ingegnere della Società oppure di ingegnere dell'Impresa. E disputano vivamente su questa circostanza che è di notevole rilievo per le loro singole responsabilità.

Ma la disputa non interessa la difesa del Garboli, a cui è indifferente che si ritenga il Santagostino come ingegnere di fiducia della Società piuttosto che dell'Impresa, o viceversa.

Ciò che, nei riguardi del Garboli, resta assai più importante è questo: *che egli, quanto venne chiamato a fornire una quota di edificio in cemento armato, si è trovato di fronte non un povero ex-operai, il Masini, sprovvisto di ogni cognizione tecnica e ignaro che le fondazioni e il piano seminterrato dovessero servire per elevare sopra un edificio, ma si è trovato davanti una costruzione già notevolmente iniziata in base ad un regolare progetto firmato da un ingegnere e approvato*

dal Comune, e già iniziata e proseguita di comune accordo fra l'appaltatore e la stazione appaltante, interessata a vigilare la costruzione e a volerla alla sua destinazione.

II. — Per tutta l'estate del 1912 la Impresa Masini provvide ad elevare i pilastri di fondazione *in conformità ai disegni del progettista ing. Santagostino, e a coprirla poi con voltelette per costituire così il piano seminterrato.*

Ma come il Masini costruì quei pilastri le cui dimensioni l'ing. Santagostino (con il controllo della Commissione Edilizia Comunale che approvò il progetto) aveva calcolate e disegnate in vista dell'uso dell'edificio?

I pilastri, per resistere ai grandi carichi propri di un magazzino, dovevano essere costruiti in mattoni. La stazione appaltante esigeva che fossero in tutti mattoni; la Impresa Masini affermò di averli costruiti in tutti mattoni; e come costruiti in tutti mattoni li pagò la Società committente.

La prova indiscutibile è data dalla Società Formaggio Pecorino con l'esibizione delle contabilità inviata dall'appaltatore alla stazione appaltante. *Risulta da tale contabilità che il Masini conteggiò e*

fece pagare alla Società i 42 pilastri per tutta intera la loro cubatura come interamente costruiti in mattoni.

Invano la Impresa Masini ha esibito ora un preventivo nel quale si prevedeva di costruire i pilastri in muratura ordinaria e in pietra tufo. Il che vorrebbe sempre dire in mattoni e in tufo legato fortemente ai mattoni, e non *slegato* come i periti hanno incontrastabilmente verificato. Ma quale valore ha un preventivo evidentemente non accettato o modificato, quando la stazione appaltante dà la prova certa che essa ha pagato dei pilastri fatti in tutti mattoni?

Resta, dunque, assodato che l'Impresa Masini frodò la Società committente. Promise di dare pilastri in tutti mattoni, fece credere con un'abile mascheratura esterna di averli costruiti in tutti mattoni, ed invece costruì quei pilastri con un anello esterno in mattoni gettando nell'interno materiale sciolto, non legato all'anello, cosicchè, come hanno verificato i periti, dei pilastri resisteva solo l'anello esterno e questo, per la non resistenza del midollo, era altresì soggetto a gravi fenomeni di pressoflessione (*gonfiamento delle pareti come in un tubo vuoto fortemente caricato*).

III. — Nel settembre del 1912 la Impresa Masini, dopo aver costruito fraudolentemente i pilastri

di fondazione e averli coperti di volticelle in muratura per costituire così il piano seminterrato, pensò di *alleggerire* la parte interna dell'edificio adottando il cemento armato. E si rivolse all'Impresa Garboli perchè, per suo conto, le costruisse le membrature e i solai in cemento armato. Il Garboli aderì alla richiesta e presentò una offerta che è in atti corredata da un disegno che trovasi nel nostro fascicolo (fascicolo c). Poichè su questa offerta e su questo disegno si è artificiosamente equivocato, ristabiliamo la verità.

Il disegno del Garboli non è un nuovo disegno architettonico dell'edificio; si limita a indicare sopra le fondazioni e il piano seminterrato già costruito dal Masini, e entro i muri perimetrali che il Masini costruirà secondo il progetto Santagostino, la sagoma dei pilastri in cemento armato e il piano dei solai in cemento armato, e ciò al solo fine di definire l'oggetto contrattuale. Niente altro. Ma se si vuole, contro l'evidenza, far credere che questo disegno rappresenti un'opera di architetto, talchè il Garboli debba considerarsi un architetto aggiunto a quello originario (ing. Santagostino), noi chiediamo quale frutto si voglia trarre da questo innocuo artificio. Ciò che resterà sempre da dimostrare (e che gli avversari non possono dimostrare) è che l'opera

fornita dal Garboli e, se così piace, architettata da lui, è stata causa del crollo, ischè spetta al Garboli sopportare le conseguenze della sua costruzione. Questo è il punto vero della causa; il resto è vano giuoco di parole.

Nella predetta offerta il Garboli garantisce solai di una determinata resistenza. Non garantisce — così come si vuol far credere — la resistenza dell'edificio, che è ancora in corso di costruzione e che sarà successivamente terminato dal Masini, e dal Masini consegnato alla Società.

La successione delle garanzie si precisa nel modo seguente:

È il committente Masini che garantisce il suo subappaltatore Garboli che egli può poggiare la sua opera in cemento armato su fondazioni solidissime perchè fatte da esso Masini sul progetto d'un ingegnere, debitamente approvato dal Comune, e sorvegliate dalla proprietario del costruendo edificio.

È il subappaltatore Garboli che garantisce al suo committente Masini la pattuita resistenza dei solai in cemento armato da lui costruiti.

È, infine, l'appaltatore Masini che, consegnando l'edificio completo alla stazione appaltante, Società Formaggio Picorino, garantisce ad essa la re-

sistenza complessiva dell'edificio e quindi anche la resistenza dei solai da lui commessi al Garboli e inclusi inscindibilmente entro l'opera propria.

IV. — È ormai assodato, anche per documenti avversari, che mentre il Garboli costruì le membrature e i solai in cemento armato, il Masini proseguì ad elevare i muri perimetrali e a completare, in tutte le sue parti, l'edificio; in modo da poterlo poi consegnare all'a Società committente di cui egli era il solo appaltatore.

Con ciò resta distrutta la favola secondo cui l'edificio sarebbe stato costruito in due tempi da due distinti costruttori, di cui il primo avrebbe fatte le fondazioni ignorandone la destinazione, e il secondo avrebbe elevato su quelle l'edificio. Le argomentazioni dei primi giudici, fondate su questo errore di fatto, restano così completamente distrutte.

A proposito del documento presentato dal Masini circa questa contemporaneità del lavoro del Garboli e del Masini, dobbiamo avvertire un malizioso artificio. È vero che mentre il Garboli costruiva le sue membrature e i suoi solai, il Masini gli lavorava accanto; ma il Masini lavorava ai muri perimetrali, non già (per la contraddizione che non

lo consente) ai pilastri di fondazione, già in parecchi mesi affondati nel suolo e completamente mascherati dalle voltecche del piano seminterrato, talchè soltanto una loro demolizione avrebbe permesso di scoprire la fraude con cui erano stati dolosamente costrutti.

V. - Consegnato dall'appaltatore Masini il completo edificio al proprio committente, la Società Formaggio Pecorino, questa lo locò prima ad uso camera, poi ad uso magazzino di grano. E qui si innestano le responsabilità della proprietaria per non aver provveduto alle necessarie riparazioni, per le quali essa aveva ricevuto indennizzo e delle quali essa conosceva l'urgenza; e si innestano altresì le responsabilità della Commissione Requisizione Cereali per la cattiva distribuzione del grano sul suolo. Ma la difesa Garboli è estranea a queste vicende e a queste responsabilità, e si rimette alla sapienza e alla giustizia della Ecc.ma Corte.

La non responsabilità del Garboli.

Riassumiamo la nostra rettilinea dimostrazione. La concorde interpretazione dell'art. 1639 del Codice Civile è questa: che la responsabilità dell'architetto e dell'imprenditore è soltanto provata, e

perciò è ammessa la prova liberatoria mediante l'accertamento delle cause che determinò la rovina; e che la responsabilità dell'architetto, del costruttore, o dei costruttori, non è solidale, ognuno rispondendo soltanto dell'opera propria.

La difesa Masini, pur convenendo in questa ormai concorde interpretazione (essa riproduce per esteso una sentenza già da noi citata), discute a chi spetti l'onere della prova. Ma è discussione oziosa. Il Tribunale, su l'accordo delle parti, ha ordinata una perizia giudiziale, e tale perizia costituisce il mezzo di prova per l'accertamento delle cause del crollo.

Il Collegio peritale è venuto nelle seguenti conclusioni che possono illuminare interamente il giudice nell'applicazione dell'art. 1639:

1° - E' da escludersi ogni nodamento o vizio del suolo (pag. 34 Relazione peritale).

2° - E' da escludersi ogni responsabilità dell'architetto, non avendosi mai avuto occasione di rilevare difetti o incongruenze nella concezione architettonica dell'edificio, nelle sue proporzioni e dimensioni e divisione in piani. E ciò vale tanto per il progetto dell'ing. Santagostino, quanto per il disegno del Garboli, nel quale sono semplicemente indicate le

membrature e i solai in cemento armato. Dunque, né il vero originario architetto dell'edificio, né il preteso architetto aggiunto, il Garboli, hanno, secondo i chiari risultati della perizia, alcuna responsabilità, quali architetti, nel crollo.

3° - La causa del crollo deve **esclusivamente attribuirsi a vizi di costruzione.**

Per il principio che ciascuno risponde soltanto dell'opera propria, dobbiamo ora esaminare quale parte della costruzione è viziata. Quella fornita dal Garboli? Oppure quella fornita dal Masini?

L'opera in cemento armato fornita dal Garboli è apparsa all'attento esame del Collegio peritale non solo costrutta con materiali buoni, ma tale che, sottoposta ai medesimi carichi di collaudo, ha presentato, **otto anni dopo, e ad onta del logorio enorme di un continuo mal uso, le medesime resistenze patuite.** (Rel. per. pag. 43-44).

La relazione peritale passando all'opera fornita dal Masini prosegue a pag. 44:

« Lo stesso (cioè le favorevoli conclusioni adottate per il Garboli) non può dirsi invece della struttura dei pilastri costruiti dal Masini, per quanto « **ad un esame esteriore si presentino costruiti secondo le ordinarie regole in uso a Roma;** ed invero essi,

« anziché essere costruiti a tutta grossezza di zoccoli, presentano un anello esteriore formato di mattoni ed una testa posti di piatto, riempita internamente con muratura a sacco *stelega da dritta a dritta*, di modo che in effetto del pilastro resisteva soltanto l'anello esteriore ».

Per questo vizio occulta i pilastri del Masini avevano la realtà *una dimensione molto inferiore a quella apparente; la dimensione utile del pilastro non era quella rilevabile esteriormente ma era la dimensione di un solo anello di mattoni.* Da ciò una effettiva deficiente dimensione dei pilastri, e quindi una deficiente resistenza.

Ed ecco scaturire da queste constatazioni irrefutabili il giudizio peritale sulle cause del crollo. Non rottura della parte alta dell'edificio che, abbattendosi, rovina i pilastri di fondazione, così come, per comodo proprio, ascrive la difesa Masini; ma rottura invece dei pilastri di fondazione per gli occulti vizi della loro costruzione, e quindi *tronciamento* (è l'espressione usata dai periti) delle parti superiori.

Né i periti si limitano ad esprimere una semplice opinione: essi dimostrano, con la descrizione

della parte crollata, la fondatezza delle loro conclusioni.

Infatti non sono i pilastri in cemento armato che si sono ritrovati lesionati: « essi sono venuti in luce, dal cumulo delle macerie, quasi intatti » (Rel. per. pag. 31). Anche le solite in cemento armato dei solai « sono rimaste in gran parte appese ai margini del crollo » (Rel. per. pag. 30). Invece i pilastri di fondazione del Masini « furono trovati con caratteristici segni di rottura per schiacciamento », e così sconnessi e sbriciolati che solo si « poterono ritrovare fra le macerie pochi tronchi di volte e le parti inferiori dei pilastri » e questi tronchi di pilastri « costituiti da un anello esteriore in mattoni riempito internamente a sacco con materiale vario non squadrato » o « con la parte esterna slogata dal nucleo centrale ». (Rel. per. pagina 32-33).

Come, dunque, di fronte a così precise constatazioni, rilevabili anche con la fotografia, osare di far credere che il crollo è cominciato in alto e si è abbattuto in basso, appurando il Masini e il Garboli (il costruttore dei pilastri rotti e schiacciati, e il costruttore dei pilastri e solai rimasti pressochè intatti) hanno identiche responsabilità e debbono condannarsi solidalmente?

Dalla perizia risulta in modo inoppugnabile che la parte di costruzione viziosa è quella del Masini e non quella del Garboli, e che il cedimento della parte occultamente viziosa ha travolto la parte sana. **La prova liberatoria del Garboli è così pienamente raggiunta.**

Rimangono da distruggere due estremi tentativi di coinvolgere la responsabilità del Garboli, Esaminiamoli.

Scrivono la difesa Masini: « Il Garboli è responsabile di aver eseguita la costruzione in cemento armato in contravvenzione delle vigenti norme legali ».

Evidentemente la difesa Masini ignora del tutto il carattere e la portata del Regolamento del 1907 per le opere pubbliche.

Tale regolamento, come quello del 15 maggio 1925 che lo sostituisce (vedi Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1925), reca in fronte questa precisa disposizione: « E' fatto obbligo a tutte le Amministrazioni dello Stato di attenersi alle prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio ».

Dunque non norme legali, ma norme obbligatorie per le sole amministrazioni statali; e in conseguenza nessuna contravvenzione per chi, in edifici privati, non si attiene o modifica quelle norme.

Per esaminare correttamente la questione sollevata in così erroneo modo, occorre parlar così: Il fatto che il Garboli si sia scostato dalle norme obbligatorie per le opere statali, è stato causa del crollo, o ha avuto comunque influenza sul crollo?

Risponde per noi il Collegio peritale. Dopo aver detto (Rel. perit. pag. 43) che le dimensioni del cemento armato non corrispondevano precisamente a quelle desunte dai calcoli del regolamento allora vigente per le opere statali, il Collegio aggiunge: « **Tuttavia questo Collegio deve escludere che la causa essenziale del crollo sia da ricercarsi nelle scarse dimensioni delle opere in cemento armato, essendo ancora il margine di sicurezza delle tensioni unitarie disponibili prima della rottura del solet tale da non giustificare il disastro.** ».

E allora, se l'essersi discostato in un edificio privato dalle norme obbligatorie per gli edifici statali, **non è stato causa del crollo**, il fatto rientra nella più modesta sfera degli obblighi contrattuali. Si tratterà cioè di vedere se il Garboli aveva pattuito o no l'obbligo di attenersi a quelle norme. Noi abbiamo dimostrato e provato che quest'obbligo il Garboli non aveva assunto (vedi l'offerta-contratto del Garboli e la relazione di collauda); e se il Masini lo assunse per lui, promettendo alla Società Formaggio

Pecorino ciò che il Garboli non gli doveva dare, la responsabilità rimane al Masini (art. 1129 Cod. Civ.).

Il secondo appunto mosso al Garboli è così formulato nella seconda delle comparse della Società:

« Di fronte ad un costruttore che assume l'incarico di una sopraelevazione di pattuita e assicurata resistenza, l'insufficienza delle già esistenti e sottostanti strutture costituisce vizio del suolo, a mente delle disposizioni dell'art. 1639 del Cod. Civ. « Il suolo su cui il Garboli si impegnavo di costruire i piani superiori, garantendone una determinata resistenza, erano appunto i pilastri e le strutture già costruite dal Masini. E conseguentemente i vizi e le deficienze di tali pilastri e strutture costituiscono per il Garboli vizio del suolo, di cui egli deve rispondere ».

Questa argomentazione è analoga a quella dei primi giudici, i quali hanno asserito che il Garboli « doveva anzitutto approfondire l'indagine sulla entità e consistenza delle opere in muratura per accertare se esse avessero potuto sostenere il peso della sopraelevazione che egli Garboli si obbligava di costruire ».

Abbiamo riprodotto fedelmente per meglio avvertire come l'ipotesi formulata in queste argomen-

tazioni sia assolutamente diversa dal caso in questione.

Qui si fa l'ipotesi di un primo costruttore che costruisce delle fondamentazioni e di un secondo costruttore che successivamente eleva su quelle fondamentazioni un edificio. Qui è evidente che quelle fondamentazioni fanno ufficio di suolo. Il secondo costruttore, invece di costruire su un suolo nudo, trova delle fondamentazioni già fatte, siano esse ruderi di un edificio crollato, oppure inizi di un edificio che si è interrotto. Nell'un caso o nell'altro il nuovo costruttore deve assicurarsi che quei ruderi o quegli inizi siano sufficientemente solidi per poggiare su di essi il suo edificio, assicurandosi che la dedecata costruzione, la diversa destinazione, il logorio del tempo, non facciano di quei ruderi o di quegli inizi altrettanti pericoli per la costruzione futura. Insomma il nuovo costruttore ha tutti gli obblighi prospettati nella sentenza dei primi giudici.

Ma nel caso che è oggetto della presente causa la posizione delle parti e gli elementi di fatto sono profondamente diversi.

Il Garboli non è un secondo costruttore che eleva un edificio sulle fondamentazioni costrutte, per altre o diverse destinazioni, dal Masini, ignaro delle sorti

della sua opera ormai abbandonata. Il Garboli è il subappaltatore del Masini, incaricato di fare una quota parte dell'edificio interno; mentre esso Masini, appaltatore di tutto l'edificio, continua ad elevarlo costruendo i muri perimetrali e finendolo in ogni sua parte.

Nel nostro caso, dunque, non abbiamo ruderi o inizi abbandonati di una costruzione che debbano essere profondamente soggiati, ma abbiamo una costruzione in corso, governata da un regolare progetto debitamente approvato. Il Garboli non costruisce sopra un suolo ingombro da ruderi o da fondamentazioni, ma costruisce i solai del piano entro l'edificio che il suo committente Masini sta innalzando e di cui Masini, persona viva e presente, gli garantisce la stabilità e la solidità con tutti gli elementi di prova attinenti all'opera in corso.

Tali elementi, di cui il Garboli prese a suo tempo precisa cognizione, erano:

- a) il progetto dell'ing. Santagostino debitamente approvato dalla Commissione edilizia;
- b) una costruzione in corso interamente conforme alle dimensioni e alle prescrizioni del predetto progetto;
- c) il modo perfetto di costruzione allestito e

dal Masini e dalla stazione appaltante, e provato dai libri contabili dai quali si desume che i pilastri sono conteggiati *in tutti mattoni*, cioè sono essi solidamente costruiti da sopportare i più formidabili carichi:

di l'aspetto esteriore dei pilastri di fondazione che (dice la relazione dei periti) si « presentavano costruiti secondo le ordinarie regole in uso a Roma », e che qualunque tecnico (vedi il parere del prof. Guidi) avrebbe, in conformità ai dati accertabili, ritenuti atti a carichi doppiò dei previsti.

Presa conoscenza di questi quattro elementi il Garboli, che, contrattando col Masini, doveva sopporre la buona fede, aveva già interamente compiuti quegli accertamenti che, nel caso in esame, erano da esigere da lui. Quegli accertamenti lo rassicuravano che le fondazioni potevano reggere non solo la sua opera in cemento (notevolmente più leggera di quella preventivata in mattoni), ma i grossi carichi propri del magazzino progettato dal Santogostino e commesso dalla Società al Masini.

Ma c'è un altro aspetto che i primi giudici - trascurati in errore da una impostazione il fatto lontano dalla realtà - non hanno esaminato.

Il vizio da cui erano minati i pilastri era assoluta-

mente occulto. Era il prodotto d'una frode maliciosamente occultata. I pilastri apparivano delle dimensioni prescritte, ma in realtà la parte resistente era di dimensioni deficienti (come dice la perizia) perchè di essi pilastri resisteva il solo anello in mattoni.

Per scoprire questa deficienza intima, non apparente, occorreva demolire i pilastri. Soltanto il crollo e la conseguente demolizione hanno rivelata ai periti la frode commessa dal Masini.

Ma il Masini era il committente del Garboli. Come poteva, dunque, il Garboli, nell'atto di contrattare col Masini, sospettare che il suo contratto avesse commesso una frode ed esigere di verificarla? Come poteva il Garboli dire al Masini: « i pilastri appaiono in tutti mattoni, sono stati pagati come costruiti in tutti mattoni, sono di tali dimensioni esteriori che applicando tutti i calcoli più rigorosi (si veda la perizia del prof. Guidi prodotta dalla stessa difesa Masini) essi resistono a carichi formidabili, ma poichè in dubbio della vostra onestà esigo il diritto di esaminare internamente la vostra opera, cioè di *demolire i pilastri*, cioè di distruggere il già fatto »? Basta porre la questione in questi termini realistici per concludere che nessuna contrattazione

poteva avvenire fra il Masini e qualunque subappaltatore o cottimista quando il subappaltatore o il cottimista avessero preteso di verificare la eventuale frode del loro contraente, esigendo per tale verifica la demolizione di ciò che il committente avesse già fatto.

Concludendo: occorre che l'Ecc. ma Corte riesamini questo punto, correggendo l'errore dei primi giudici.

In questa causa siamo assai lontani dall'ipotesi di un suolo ingombro da ruderi o da inizi di costruzione di cui sia obbligatorio verificare, senza alcun limite, la solidità.

Nel caso di cui si disputa abbiamo una costruzione in corso, secondo un regolare progetto, con una precisa destinazione, con una stazione appaltante e un appaltatore in piena efficienza, e con tecnici che sorvegliano e controllano. L'appaltatore contratta per una quota parte dell'edificio l'opera di uno specialista in cemento armato. Lo specialista non può nei suoi accertamenti uscire dai limiti oltre i quali non è possibile il nascimento di un contratto. Ogni pretesa di accertamento che si proponga di scoprire e-

ventuali frodi del committente non potrebbe tradursi in una clausola di contratto.

Nel caso poi di frode occultata nelle intenzioni della costruzione, non è possibile trasferire la responsabilità di colui che commette la frode sopra colui che non si è accorto, perchè non poteva accorgersi, di essa. Un principio contrario sarebbe immorale e socialmente pericoloso.

Avv. Ivano Bonomi

Avv. Salvatore Galassi,

Ad i conto

Domanda dell'ing.

Antonio Garboli

per

dichiarazione di galimento di
Merito Massimo

Curatore = Avv. Enrico Mazzanti - Via Pontefici 64
Telef. N. 61.183

15 maggio

1927

Presentazione romana per dichiarazione
fallimento, e firma dell'istanza -

20 maggio

Accesso al Tribunale per documentazione

14 giugno

Assistenza alla riunione
della Delegazione -

27 giugno

2 fogli da bollo da £ 6 - £ 12
manca auto denuncia

" "

all' Agenzia dell' Imposte - £ 15

27 giugno

presentazione della
dichiarazione controfirmata -

R. TRIBUNALE DI ROMA

Ill.mé Signori Magistrati componenti

la 2° Sez. Civile del Tribunale di

R O M A

Il sottoscritto ing. ANTONIO GARBOLI, domiciliato in Roma via Tirso n.56 domanda che sia dichiarato il Fallimento a carico del commerciante Menotti Masini costruttore con domicilio in Roma via Paolo Emilio n.69 ed in Nettuno in via Anzio - per le seguenti ragioni.

Sin dal 1923 il Menotti Masini versava in non buone condizioni economiche e sin da quell'epoca egli fece ricorso a quei mezzi rovinosi cui sono soliti appigliarsi i commercianti privi di credito. Se non che, a seguito del crollo di un edificio costruito dal Masini per conto della Società Formaggio Pecorino di Roma, ad uso di caciara in Roma via del Commercio il Masini per sottrarsi alle obbligazioni verso i creditori Banca Regionale, Società Formaggio Pecorino, Amministrazione delle Finanze, Banco di Roma, Ditta Lauretti etc. i quali avevano contro di lui proposte domanda per risarcimento di gravissimi danni dinanzi al Tribunale di Roma, dette inizio all'opera di spoliazione del suo patrimonio immobiliare sia mediante atti di vendita manifestamente simula-

ti ed in frode sia con altri negozi di cui la lesione enorme dello immobile venduto rispetto al prezzo di vendita è manifesto.

Così il 13 giugno 1925 mediante atto pubblico a mezzo del notar Santarelli Gioacchino il Masini vendeva a favore di Romeo Guglielmo da Reggio Calabria un comprensorio di immobili siti in via Paolo Emilio per il vile prezzo di L.550.000; e ciò ben si intende dopo che era stato il 6 aprile 1925 pubblicata la sentenza del Tribunale di Roma con la quale il Masini veniva condannato ai danni verso le partilene con riserve verso il sottoscritto ing. Garboli il quale ultimo con sentenza 13 Gen.1927 della Corte di Appello di Roma venne liberato da qualsiasi responsabilità e con vittoria di spese.

Con altri atti il Masini costituiva assai oneroso ipoteche sulla sua proprietà di Nettuno per cifre ingenti a favore di un noto scontista della piazza di Roma certo Contestabile, ed in data 6 Ag.1926 - 27 gennaio 1927 il Masini vendeva parte di detta proprietà in Nettuno. Ed in questi ultimi tempi consta all'esponente che il detto Masini cercava affannosamente persona di fiducia cui intestare per atti simulati, la residua e scarsa sua proprietà immobiliare; e pare che sia riuscito nello intento in modo esemplare.

sentarsi al fallimento onusto di passività e privo di qualsiasi attivo.

Basterebbero codesti elementi per far ritenere il Masini, per come è, nello stato di cessazione dei pagamenti richiesto dalla legge per la dichiarazione di fallimento (art. 705); ma nel caso vi è la prova documentale dello stato di cessazione dei pagamenti.

In primo luogo il protesto cambiarie in data 18 marzo 1927 per un effetto di L.5000 creato dal Masini a favore dello esponente ing. Carboli e non soddisfatto alla scadenza: protesto che si esibisce.

In possesso dell'ing. Carboli sono ancora 5 cambiali da L.12.000 ciascuna a firma del Masini, create il 17 Gennaio e scadenti il 17 maggio per l'ammontare di L.60.000: cambiali che il Masini ha fatto già sapere di non saranno ritirate alla scadenza, come non ha già ritirato la prima.

Inoltre dagli elenchi numerosi protesti risultano elevati a carico del Masini, e cioè, per limitare le indagini al periodo più prossimo, i seguenti:

Quarto elenco dic.1926; L.12.000; L.8.000; L.10.000.

Secondo elenco gen.1927: L.29.500 in 4 effetti;

Terzo elenco gen. 1927: L.8.000

Terzo elenco feb. 1927: L. 60.000 in 9 effetti.

La cessazione dei pagamenti è, dunque, dimostrata e sarebbe assai pericoloso per la massa dei creditori che fosse ulteriormente ritardata la dichiarazione di fallimento di Menotti Masini.

Il sottoscritto alliga alla presente domanda il succennato effetto cambiario e protesto di L.5.000 riservandosi di esibire in seguito tutti gli altri titoli cambiari e protesti in di lui possesso e regolare domanda giustificativa degli ingenti crediti dipendenti tutti da regioni professionali e di commercio e di industria che egli ha in confronto del Menotti Masini

Roma, 2 Maggio 1927

Ill.mo Sig^o PETRUZZI Giudice Delegato del Fallimento
MASINI-MENOTTI

L'ing. ANTONIO GARBOLI che, per gli effetti del
presente atto, elegge domicilio presso il suo avvocato
Ivance Bonomi al Corso Umberto I n. 104 Roma, chiede
di essere ammesso al passivo del fallimento Masini
Menotti per i seguenti crediti chirografari:

1. Una cambiale di £ 5000 (^{cinquemila})
a firma ^{Menotti} Masini rilasciata all'ing.
Antonio Garboli e protestata il
11 marzo 1927 a mezzo notaio Ulisse
Rinaldi.

Detta cambiale è stata già ^{presentata}
dal Garboli al N. Tribunale, in
appoggio alla ^{sua istanza} ~~istanza~~ di dichiarazione
di fallimento a carico del Masini
e trovasi ^{già} ~~già~~ col ^{relativo} protesto presso
la S. P. S.

2. Cinque cambiali di £ 12.000
ciascuna (e così in complesso
cambiali per lire sessantamila)
a firma Masini Menotti rilasciate
all'ing. Garboli e protestate il

18 maggio 1927 a mezzo del
notario Buttaone.

Dette cinque cambiali sono
^{stato} ^{già} egualmente ~~presentate~~ ^{presentate} col relativo
protesto, e sono ^{espresso} la S. V. S.

1. Una cambiale di £ 2600 <sup>(due
mila
seicent.)</sup>
a firma Masini Merotti rilasciata
all'ing. Antonio Garboli e protestata
il 19 febbraio 1927 a mezzo
notario Metello Mercarella.

Detta cambiale, ~~si~~ col relativo
protesto, si esibisce insieme
alla presente di chiarazione.

4- ~~Le~~ Le spese dei protesti
cambiali risultanti dai protesti
stessi, e gli interessi ~~alla~~ sulle

somme, ~~della~~ scadenza degli
effetti, ^{a cominciare dalla}

A questi crediti ^{ch'ero grafari l'ing.}
Antonio Garboli ~~deve~~ ^{si riserva di} aggiungere
~~il suo~~ il suo credito verso
il Masini per le spese ^{e onorari} delle
doppio grado di giudizio dell. causa
~~causa~~ ~~non~~ ~~deve~~ ^{nella} quale
il Masini è rimasto soccombente
(sentenza della Corte d'Appello di
Roma 19 novembre 1926, - 13) spese e
onorari non ancora liquidati
dal giudice.

Il sottoscritto ^{Garboli} Antonio Garboli ^{dichiara} che
i rivendicati suoi crediti ~~sono~~
verso il Masini sono veri e reali.

Roma, 25 giugno 1927

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione 2^a

Ill.mo Sig. PETRUZZI Giudice Delegato del Fallimento
MASINI MENOTTI

L'ing. ANTONIO GARBOLI che, per gli effetti del
presente atto, elegge domicilio presso il suo avvoca_
to Ivano Bonoli al Corso Umberto I n. 184 Roma, chie_
de di essere ammesso al passivo del fallimento Masini
Menotti per i seguenti crediti chirografari:

1° Una cambiale di L. 5.000 (cinquemila) a firma Masini
rilasciata all'ing. Antonio Garboli e protestata il
18 marzo 1927 a mezzo Notaio Ulisse Rinaldi.

Detta cambiale è stata già presentata dal Garboli
all'Ill.mo Tribunale in appoggio alla sua istanza
di dichiarazione di fallimento a carico del Masini
e trovasi già col relativo protesto presso la S.V.I.

2° Cinque cambiali di L. 12.000 ciascuna (e così in
complesso cambiali per L. 60.000 (sessantamila) a fir_
ma Masini Menotti rilasciate all'ing. Antonio Garboli
e protestate il 18 maggio 1927 a mezzo del Notaio
Buttaone.

Dette cinque cambiali sono già state egualmente
presentate col relativo protesto, e sono presso la
S.V.I.

3° Una cambiale di L. 2.600 (duemila seicento) a firma

Masini Menotti rilasciata all'ing. Antonio Garboli
e protestata il 19 febbraio 1927 a mezzo Notaio Me-
tello Mencarella.

Detta cambiale, col relativo protesto, si esibisce
insieme alla presente dichiarazione.

4° Le spese dei protesti cambiari risultanti dai pro-
testi stessi, e gli interessi sulle somme a comincia-
re dalla scadenza degli effetti.

A questi crediti chirografari l'ing. Antonio Gar-
boli si riserva di aggiungere il suo credito verso
il Masini per le spese e onorari del doppio grado di
giudizio della causa nella quale il Masini è rimasto
soccumbente (Sentenza della Corte d'Appello di Roma
19 novembre 1926-15 gennaio 1927) spese ed onorari
non ancora liquidati dal giudice.

Il sottoscritto Ing. Antonio Garboli dichiara
che i sindacati suoi crediti verso il Masini sono
veri e reali.

Roma, 25 giugno 1927

Seccellery!

D'atto schiarato i falliment
d'Antonio Masini / su richiesta

Dec. Tribunale Commerciale (1/24-V-24)

N° 4584 di Ruolo

Procuratore avv. Enrico Marranto

14 giugno del 10

prima convocazione

(la perbene venisse anche lei)

28 giugno per fine ultimo presenta

zione domandata

16 luglio 1924 chiusura delle
contestazioni

14 giugno = 1° convocazione creditori
farboli nella delegazione

ING. ANTONIO GÀRBOLI

SOCIETA' ANONIMA CEMENTI ARMATI E COSTRUZIONI

Telegrammi: "ANGARBETON,,

Telef. 30-719

Roma (34) TIRSO, 64

Casella Postale, 412

S. G.

Mr. Clarence Bartram

Via Libertà 4

Roma

Av. Mazzanti 61183

Bartram

Garbols 30 7 14
Garbols 30 4 18 casa

Prestito cambiario dell'ing. Antonio
Garboli (Via Corso 64) verso il sig. Merotti
Masini (Piazzale Emilio 69) in istato di fallimento.
dal 5 giugno 1927

Per un mese

17 gennaio - 17 febbraio 1927 £ 2600

~~protesto~~ 19 febbraio
notaio Hotel Penconella.

Per due mesi

17 gennaio - 17 marzo 1927

18 marzo 1927
notaio Rinaldi Ulisse

£ 5000

Per quattro mesi

17 gennaio - 17 maggio 1927

protesto 18 maggio
notaio Buttareo.

£ 60.000

5 cambiali da 12 mila
a quattro mesi

17 gen. al 17 maggio

protestate notario Battarini
Costale

£ 60,000

1 -
Lunare
ognate -

1 cambiale da 5,000
a 2 mesi data

17 gennaio 17 marzo

protestate notario Pinelli

£ 5,000

1 -
Pis
a 1 mese -

1 cambiale a 1 mese data

17 gennaio 17 febbraio

protestate notario

Metello Mercarelli

£ 2,600



R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione 2^a

Ill.mo Sig. PETRUZZI Giudice Delegato del Fallimento
MASINI MENOTTI

L'Ing. ANTONIO GARBOLI che, per gli effetti del
presente atto, elegge domicilio presso il suo avvocato
Ivano Bonomi al Corso Umberto I n. 184 Roma, chiede
di essere ammesso al passivo del fallimento Masini
Menotti per i seguenti crediti chirografari:

Cinque effetti di L. 12.000 ciascuno a firma Masini
Menotti rilasciati all'Ing. Antonio Garboli e prote-
stati a mezzo del notaio Buttaoni in data 18 maggio
u.s.; e così in totale un credito chirografario di
L. 60.000 (lire sessantamila)

I cinque effetti protestati sono stati già pre-
sentati dal Garboli all'Ill.mo Tribunale in appoggio
della sua domanda di dichiarazione di fallimento a
carico del Masini, e sono quindi presso la S.V.I.

L'Ing. Garboli dichiara che il sopra indicato suo
credito verso il Masini è vero e reale.

Roma, 24 Giugno 1927

Antonio Garboli
Avv. Ivo Bonomi

Repertorio N. _____

PROTESTO di Lame

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

L'anno millenovecentoventisette il giorno 18.3.

A richiesta Credito

Io Dott. Gr. Uff. Ulisse Rinaldi Regio Notaio in Roma con studio in Via della Guglia N. 69-b iscritto presso il Collegio Notarile di questo Distretto mi sono recato al domicilio de

Masini Menotti
V. Paolo Emilio 19

per interpellarlo sul pagamento dell'_____ l'_____ qual _____ viene trascritt in fine del presente atto ed avendo rinvenuto

debito incaricato

Lame

Ciò stante ecc. _____

TRASCRIZIONE

Roma, il 7 Gennaio 1922

B. P. L.

500

A On. mio On. data

pag. 500

per quest' a mia cambiale

al l' ordine On. Sig. Luigi Sartoli e Antonio

la somma di Lire it

500

al mio domicilio in Roma V.

Paolo Emilio 69 Masini

mentrè

v. l.

Pagate all' ordine del creditore

Luigi Sartoli e Antonio Sartoli.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

SEDE DI ROMA



effetto di

Spese di protesto . L.

Spese d'incasso . »

Spese reclamate . »

Spese di ritorno . »

Commissione . . . »

Bollo »

L.

61.60

2

2

30

65.90

Tip. L. Sabatini

Roma

li

Prof. Antonio Lombardi
via Po 10

Allegato alla lettera di addebitamento in data odierna

Ag. L.

Banca Commerciale Italiana

Società Anonima - Sede in Milano

Capitale Sociale L. 700.000.000 - Versato L. 538.247.800 Riserve L. 500.000.000



SEDE DI ROMA

DIREZIONE CENTRALE MILANO

RACCOMANDATA

Lettera di Addebitamento e di Accredito

Roma, li

22/9

1927

Telegrammi: COMITBANCA - ROMA

Fig. Ing. Antonio Fortich

Roma

Colla presente vi ritorniamo insoluti i seguenti vostri effetti

| di | L. it. | da | su | con |
|----|--------|------|------|--------------|
| | 2600 | 17.9 | Roma | con protesto |
| | 260 | | | con |
| | | | | senza |
| | | | | con |
| | | | | senza |

e vi diamo debito come da qui unito

| Conto di ritorno in L. it. | Val. |
|----------------------------|------|
| 65.90 | |
| 34.65 | |
| 100.55 | |

A NOSTRO SCARICO IN CONTO INGASSI



presso la r. di C. di C. di C. 2-

Distintamente vi salutiamo.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA SEDE DI ROMA

Allegato N. 752

- COSTANTINOPOLI
- LONDRA
- NEW YORK
- ACIREALE
- ALESSANDRIA
- ANCONA
- AOSTA
- ASTI
- AVELLINO
- BARI
- BARLETTA
- BERGAMO
- BIELLA
- BOLOGNA
- BOLZANO
- BOTTONERA
- BRESCIA
- BRINDISI
- BUSTO ARSIZIO
- CAGLIARI
- CALTANISSETTA
- CANELLI
- CARLOFORTE
- CARRARA
- CASTELLAMMARE DI STABIA
- CATANIA
- COMO
- CUNEO
- FERRARA
- FIRENZE
- FIUME
- FOLIGNO
- GENOVA
- IGLESIA
- IMPERIA (GHEGLIA)
- IVREA
- JESI
- LECCE
- LECCO
- LIVORNO
- LUCCA
- MACOMER
- MANTOVA
- MESSINA
- MILANO
- MODENA
- MONZA
- NAPOLI
- NOVARA
- PADOVA
- PALERMO
- PARMA
- PERUDIA
- PERCARA
- PIACENZA
- PISA
- PISTOIA
- PRATO
- RAVENNA
- REGGIO CALABRIA
- REGGIO EMILIA
- ROMA
- ROVERETO
- SALERNO
- SALUZZO
- SAMPIERDARENA
- S. GIOVANNI A TUDUCCIO
- SAN REMO
- SANT'AGNELLO DI SORRENTO
- SASSARI
- SAVONA
- SCHIO
- SECONDIGLIANO
- SEREGNO
- SESTRI PONENTE
- SIRACUSA
- SPEZIA
- TARANTO
- TERNI
- TORINO
- TORRE ANNUNZIATA
- TORTONA
- TRAPANI
- TRENTO
- TRIESTE
- UDINE
- VALENZA
- VENEZIA
- VENTIMIGLIA
- VERONA
- VICENZA

24 giugno ore 6
avr. Magenta,

26 giugno
Presentazioni Summa

61.185

51-85

(COPIA)

Avv. Enrico Mazzanti

Roma

Via Pontefici N. 64

Roma, 16 Giugno 1927

51-85

Egregio Signore,

La S.V. è stata nominata a far parte della delegazione di sorveglianza nel fallimento di Masini-Menotti.

Si compiacca quindi ricordarsi con gli altri membri della delegazione per la nomina del Presidente in conformità della disposizione dell'Art.724 Cod. Comm.

Per opportune norme la delegazione risulta così composta:

- 1°) Ditta Pagnoni-Palme - Roma, Viale Manzoni 26
- 2°) Banca Credito Commerciale in Industriale - Roma, Via delle Murette 7 e 17
- 3°) Banca Commerciale Italiana - Sede di Napoli - Napoli
- 4°) Garboli Ing. Comm. Antonio - Via Tiroo 64 - Roma
- 5°) Contestabile Pietro - Via Palermo 37 - Roma

Con osservanza

F^o Illeggibile



PONTE CANALE SULL'OFANTO
PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE



PONTE CANALE
SULLA FIUMARA DI VENOSA
PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE



HANGARS
DI POLICASTRO
ED AUGUSTA

SOLAI BREVETTATI
PALIFICAZIONI
PONTILI-HANGARS
.....
IMPORTANTI LAVORI ESEGUITI
IN ITALIA ED ALL'ESTERO
.....

Ing. Antonio Garboli

SOCIETÀ ANON. CEMENTI ARMATI E COSTRUZIONI
CAPITALE SOCIALE L. 2.000.000

Roma (34) 15-6-27

Via Tirso 64
Telef. 30-719

A S.E.

l'Avv. to Ivano Bonomi

ROMA

Si prega nella risposta
citare il N.° 218

L'Ing. Garboli, che ha dovuto

partire queste sera per Torino per improvvise ed urgenti ragioni di lavoro, ci ha incaricato di scriverLe per pregarLe di voler insinuare al fallimento Masini-Menotti i soli suoi crediti chirografari, e non i crediti derivanti dalle sentenze della Corte d'Appello (spese giudiziarie ecc.) .

Questo per due motivi: - prima di tutto perchè non essendo detto crediti, derivanti da rimborso di spese giudiziarie, ancora liquidati, dato il ricorso in cessazione del Masini-Menotti, potrebbe darsi che il curatore del fallimento non li riconoscesse, poi perchè è garantito per l'emmentare di detti crediti mediante iscrizione ipotecaria, che, nel caso che il curatore non retrodatasse il fallimento, garantirebbe assai più efficacemente il credito.

Nel caso che l'iscrizione ipotecaria venisse annullata per una retrodatazione del fallimento, si farebbe sempre a tempo, con piccolo aumento di spesa, e realizzare il credito mediante atto di citazione.

Ing. Antonio Garboli

SOC. ANON. CEMENTO ARMATO E COSTRUZIONI

Foglio di continuazione N.°

L'Ing. Garboli Le prege di voler perdonare se, in conseguenza delle sue improvvisate partenze, egli non potrà avere il piacere di fare sabato la promessa gita in automobile con Lei e con gli Avv. Calzani e Franzosini. - Sarà per i primi giorni della settimana ventura.

Abbiamo analogamente avvertito i Signori Avv. Calzani e Franzosini.

DIREZIONE GENERALE SALUTE ED IRRADIAZIONI

all'Ing. Antonio GARBOLI,

L'Amministratore Delegato

G. Buzzatti

N.B. - In ogni caso prima del 26 corr., data della chiusura dei crediti, l'Ing. Garboli sarà a Roma.



SOLAI BREVETTATI
PALIFICAZIONI.....
PONTILI-HANGARS
.....
IMPORTANTI LAVORI ESEGUITI
IN ITALIA ED ALL'ESTERO
.....

Ing. Antonio Garboli

SOCIETÀ ANON. CEMENTI ARMATI E COSTRUZIONI

CAPITALE SOCIALE L. 2.000.000

Roma (34) 18-6-27

Via Tirso 64
TELEF. 30-719

S.E. Avv. to Ivance Bonomi

Si prega nella risposta
citare il N.° 218

ROMA

A pronta replice delle Stimate Sue in data 16 corr.
ed in assenza dell'Ing. Garboli, il quale però ritengo che ritornerà
lunedì prossimo, mi pregio comunicarLe che i 5 effetti a firma Masini
Menotti rilasciati all'Ing. Antonio Garboli sono stati protestati
a mezzo del Notaio Butteoni in data 18 Maggio u.s.

Distinti ossequi.

SOC. ANON. CEMENTI ARMATI E COSTRUZIONI
"Ing. ANTONIO GARBOLI"
L'Amministratore Delegato
G. Buzzatti

N.B. Ci preghiamo allegarle copie di lettere del Sig. Avv. to Mazzenti
con le quale si evvide l'Ing. Garboli che egli è stato nominato
e far parte della Delegazione di sorveglianza nel fallimento
Masini-Menotti, - L'originale lo trattengo per mostrarlo all'Ing.
Garboli

Roma 23 Maggio 1927

Egregio Ing. Garboli,

L'avverto che ho già consegnato alla Cancelleria Commerciale del Tribunale il protesto dei cinque effetti a firma Masini per complessive lire sessantamila.

Il giudice Petruzzi ha già iniziata l'istruttoria ed ha già chiesto parecchi giorni fa informazioni del Masini all'Autorità di P.S. Finora queste informazioni non sono giunte ma tarderanno assai poco.

Confido che il Giudice ora che ha la prova della cessazione dei pagamenti e del suo credito già scaduto vorrà riferire sollecitamente in Camera di Consiglio.

Cordiali saluti

ING. ANTONIO GÀRBOLI

SOCIETA' ANONIMA CEMENTI ARMATI E COSTRUZIONI

Telegrammi: "ANGARBETON,"

Telef. 30-719


Roma (34) TIRSO, 64

Casella Postale, 412

~~A. Scipioni 16~~
S. C. l'Orto S. Giovanni

Piazza della Libertà 14

Roma



SOLAI BREVETTATI
PALIFICAZIONI.....
PONTILI-HANGARS
.....
IMPORTANTI LAVORI ESEGUITI
IN ITALIA ED ALL'ESTERO

Ing. Antonio Garboli

SOCIETÀ ANON.CEMENTI ARMATI E COSTRUZIONI

CAPITALE SOCIALE L.2.000.000

Roma (34) 20-5-27

Via Tirso 64
Telef. 30-719

S.E. On.le Bonomi

Si prega nella risposta
citare il N.° 455

ROMA
Piazza della Libertà 5

(x)

L'Ing. Garboli ci incarica di trasmetterLe il protesto di N. 5 effetti e firme Masini Menotti per complessive L. 60.000.=, perchè voglia rimetterle con lettere accompagnatorie alle Cancellerie del Presidente; di Sezione del Tribunale, Delegato di Fallimenti, Comm. Ferrara.

Per notizie Le comunichiamo che dal medesimo Presidente la pratica è stata consegnata per l'esame e relazione in Camera di Consiglio al Giudice - Petruzzi -; l'Ing. Garboli si raccomanda perchè sia sollecitato, se possibile, una decisione, perchè altrimenti teme si arrivi troppo tardi.

SOCIETÀ ANON.CEMENTI ARMATI E COSTRUZIONI
"ING. ANTONIO GARBOLI"

Con ossequi.

L'Amministratore Delegato

Handwritten signature

Allg. ti 6

(x) momentaneamente assente

(ft)

28/1/5

A. S. E.

on an. France Bonoum

S. P. M.

on request
of Secretary

16.11.11
Bonds

Per P. L.

(P. L.)

il car. P. P. L. un an. France pour un

P. P. L.

Avv. Enrico Mazzanti

Roma

14 10 1927

Preg.mo Sig. Ing. Garboli,

Ieri ho ricevuto anch'io una lettera del Sig. Prina Luigi simile a quella a Lei diretta.

Il mio programma è questo: trasmettere senza indugio al Giudice Delegato detta lettera. Io non ho competenza ed autorità per compiere operazioni di polizia, mentre il Giudice potrà prendere gli opportuni provvedimenti; - Invitare il Sig. Prina a recarsi presso di me per dare migliori informazioni e giustificare la ragione del suo silenzio fino ad oggi. Posto che la sua denuncia abbia un qualche fondamento, è ovvio che sarebbe riuscita maggiormente proficua se fatta subito dopo la dichiarazione del fallimento e la presentazione della situazione patrimoniale.

Intendo spiegare poi, al Prina che nessuno si è fermato alla situazione presentata dal fallito. Come per legge, si è proceduto all'inventario delle attività fallimentari, nel quale sono stati inclusi vari altri mobili non compresi in quelli elencati dal Pretore nel verbale di apposizione dei sigilli, e tutto è stato valutato col competente criterio del perito nominato da Giudice Delegato. L'inventario non mi è stato ancora consegnato dal perito ma conto di averlo al più presto.

Colgo l'occasione per pregarLa di dirmi se nella settimana prossima potremo incontrarci con i Suoi Avvocati e l'Avv. Gualdi per uno scambio di idee in ordine alla nota causa.

Gradisca i miei saluti.

f. Avv. Mazzanti

ING. ANTONIO GARBOLI
ROMA

Roma, 17/10/1927

S. E. On. Le Avv. Ivano Bonomi

R o m a

A seguito di quanto Le ha co-
municato verbalmente l'Ing. Tovagliari mi pregio
conirLe copia della risposta ricevuta dall'Avv. Maz-
zanti e La prego di voler compiacersi, per quanto
riflette l'ultima parte, di rispondere direttamente
oppure di favorirmi indicazioni.

Distinti saluti ed ossequi.

Con affettuosi saluti
Antonio Garboli

*Risposto
che desidero vedere
prima l'avv. Mazzi
Puro*

Avv. Paganini

Cogliere ipoteca grandissima
sulla casa di

via Leca 117 ^{officina}

(prop. H. Farbol)

di L. 500.000

a far. Massini

Perruti

AVV. ENRICO MAZZANTI
ROMA
VIA PONTEFICI, 64



Onorevole Sig. Avv. *Roberto* Bonomi

Corso Umberto I N. 184

R O M A

AVV. ENRICO MAZZANTI
ROMA
VIA PONTEFICI, 64

Roma-8-VI-1928

Onorevole Signor Avvocato,

Ho ricevuto la Sua comunicazione in data 23 corr. relativa all'ipoteca iscritta dal Sig. Masini Menotti a carico del Sig. Ing. Garboli.

Ne parlerò subito al Signor Giudice Delegato e poi mi metterò a contatto con Lei per gli adempimenti del caso.

Gradisca i miei ossequi

Enrico Mazzanti

Roma 23 Giugno 1928

Egregio Avv. MAZZANTI

Curatore del Fallimento Masini,

Sopra una proprietà dell'Ing. Antonio Garboli, e precisamente sulla casa sita in Milano Via Lecco n. 3, grava un'ipoteca di L. 500.000 fatta iscrivere dal Sig. Masini Menotti in base alla nota sentenza di primo grado del Tribunale di Roma.

Quella prima sentenza è stata, nei confronti del Garboli, radicalmente riformata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma del 19 novembre 1926 = 13 gennaio 1927. Perciò il Garboli chiede che venga cancellata l'ipoteca sul predetto stabile, ipoteca che gli è cagione di notevoli danni.

Nella fiducia del suo cortese interessamento, mi creda, coi migliori saluti
dev.

ECC/MO MINISTERO DELLE FINANZE -

Ufficio Stralcio Commissione Ricevimento Cereali -

Roma

La Amm/ne delle Finanze ha ritenuto insufficiente la proposta di transazione della Società Romana di pagamento della somma di L. 150/mila a stralcio oltre le spese.

La Società Romana, per definire la controversia, per lei tanto incresciosa e dannosa, eleva da L. 150/mila a L. 225/mila la somma proposta a transazione. -

Il sacrificio è grande, ma il desiderio di veder composta la questione e determinato il danno la persuade a sopportarlo.

La Società Romana non ricorda davvero a questa Ecc/ma Amm/ne, che ne è a piena conoscenza, le gravi questioni ancora in discussione; - desidera solo far presente certa che l'Amm/ne delle Finanze lo apprezzerà nelle sue considerazioni - che la Società Romana ha subito sacrifici economici gravissimi;

che altri creditori, ricordiamo, il Banco Roma, la Banca Regionale, accampano anche essi risarcimenti non lievi; ed ora la Società è esposta a sopportare da sola il grande sacrificio per lo stato di fallimento in cui è caduto il Masini che avrebbe dovuto rilevare la Società.

Fiducioso nello accoglimento della proposta mi

confermo

dev/mo

P.S. La Società è pronta ad effettuare il versamento
appena ne sarà richiesta.

Avv.ti FELICE e PAOLO GUALDI

PIAZZA NAVONA, 14

Telefono 50-820

ROMA 19

23 febb. 1929

Leg. On. Bonomi

Le invio per sua cognizione copia della
la domanda della Società.

La proposta è equa - Speriamo che l'On.
m.^o delle finanze vorrà tener presente, come ele-
mento morale, il danno ingente della Società

Decido per la sua firma la domanda di rinnovo.

Con i più distinti ossequi e ringraziamenti

Dev. Gualdi

AVV. ALVARO FRANZOSINI

ROMA (4)

114, VIA IN ARCIONE - TEL. 64-566

26 Febbraio 1929

Professore illustrissimo,

GARBOLI_SOC. FORMAGGIO PECORINO_FALL. MASINI ecc.
=====

6 Mi prego compiegarLe l'avviso di fissazione
per l'udienza di discussione del ricorso di cui sopra, notificatomi
ieri sera.

A Sua disposizione per quanto potrà occorrer=
Le in proposito, con ossequi mi professo

Suo dev.mo

Alvaro Franzosini

Allegato I

A S.E. il C. O. S. SS. A

Prof. Avv. IVANOE BONOMI

4, Piazza della Libertà = ROMA

8 marzo 29

Scritto all'avv. Felice Gnaldi
che l'ing. Govoboli insiste
nel non volere aver
più

16 marzo

rinviata al 15 aprile

Spese

| | |
|--------------|----|
| Cassa | 10 |
| Cassa rinvio | 10 |

10 aprile - Accesso in
Cassazione per rinvio
bolli 10

20

Roma, 13 Luglio 1929

Egregio avvocato,

Il mio cliente Ing. Antonio Garboli mi ricorda la pratica relativa alla nota causa pel crollo del magazzino di Via Ostiense. So che la sistemazione con l'Erario è avvenuta, talchè credo che si possa presto assistere dai ricorsi in Cassazione.

Di ciò il mio cliente m'interpella, che desiderando far cancellare l'ipoteca presa dal Masini sul suo stabile di Milano.

Nel contempo il mio cliente mi fa premura perchè definisca con lei la pratica relativa alle spese e agli onorari di difesa dell'Ing. Garboli nel doppio giudizio; spese e onorari che la sentenza della Corte attribuiva per metà alla Soc. Formaggio Pecorino e per metà al Masini Monotti.

Naturalmente - come le ho già detto - il Garboli si rende conto che siamo in terreno transattivo e che ognuno deve fare qualche sacrificio. Perciò non chiede tutto ciò che gli spetterebbe ma solo un'equa parte.

Se Ella sarà così cortese di riprendere questa pratica potrei fra poco mettere la parola fine a tutta la lunga e complicata vertenza.

Mi creda, coi migliori saluti,

Dev.

Avv.ti FELICE e PAOLO GUALDI

PIAZZA NAVONA, 14

ROMA 19

TELEFONO 50-820

D. G. E.

S'Avv. S. Bonomi

palazzo Magnifico

MINISTERO DELLE FINANZE

(Ufficio Stralcio Commissione Ricevimento Cereali)

La Soc. Formaggio Pecorino

premessi che è attualmente in corso dinanzi la Cassazione di Roma una complessa causa di responsabilità vertente tra la esponente = l'Amm.ne delle Finanze (Ufficio Stralcio Commis. Ricev. Cereali) = la Banca Regionale, cessionaria della Soc. Autotrasporti Roma = l'Amm.ne fallimentare Masini Menotti = L'ing. Garboli Antonio = la ditta Lauretti = il Banco Roma = l'avv. Umberto Tupini controversia che ebbe origine dal crollo del fabbricato della Soc. Romana del Formaggio Pecorino, sulla via del Commercio, fuori Porta S. Paolo, avvenuto il 2 agosto 1920

che nella causa, mentre la difesa erariale sostiene la responsabilità della Soc. Romana proprietaria, questa insiste nella responsabilità dell'Amm.ne stessa e sulla sussistenza di tale responsabilità insistono anche i chiamati in rilievo Sigg. Masini Menotti e Ing. Garboli costruttori dell'edificio.

Il Tribunale condannò la Soc. Romana al risarcimento dei danni verso l'Amm.ne delle Finanze = Banca Regionale = Banco Roma = Tupini e Lauretti, condannò Masini e Garboli a rivalere la Società Romana.

La Corte d'Appello riformando la sentenza del Tribunale, oggi denunciata, dichiarò non tenuto il Garboli al risarcimento, confermando nel resto la detta sentenza. Contro la sentenza pendono ricorsi della Soc. Romana e del Masini.

La causa per la sua gravità e per lo atteggiamento delle parti è destinata a percorrere fatalmente, qualunque voglia esserne l'esito

tutti i vari gradi di merito, oggi per le dichiarazioni di responsabilità, domani per le liquidazioni.

Questo lo stato del giudizio.- In fatto certo è che fra i vari controvertenti, la massima e vera danneggiata fu la Soc. Romana Formaggio Pecorino, che dal crollo del fabbricato ebbe a risentire un danno effettivo diretto di molto superiore al milione, all'infuori delle pretese di risarcimento avanzate da tutti gli altri cointeressati; condizione oggi aggravata dallo stato fallimentare del Masini Menotti.

E però, pure avendo la più ferma fiducia che la giustizia del Magistrato dovrà infine riconoscere le buone ragioni della esponente, pur tuttavia, previa dichiarazione che con la presente offerta non intende in alcun modo rinunciare a nessuna delle proprie ragioni, eccezioni e domande, e nessuno dei diritti spettanti in confronto delle parti in causa ed a riconoscere in alcun modo una qualsiasi responsabilità propria; - ma al solo scopo di por termine ad una lite gravissima, la Società Romana sarebbe disposta a definire con l'Erario amichevolmente la controversia.

A questo effetto propone un pagamento a stralcio a favore dell'Amm.ne delle Finanze di lire centomila, oltre gli avvenuti recuperi di pagare le spese sostenute in causa annotata a compione e gli altri onorari spettanti alla difesa erariale da liquidarsi con accordi amichevoli.

La Società confida che la On. Amministrazione vorrà serenamente esaminare la proposta, ispirata all'unico scopo di por fine ad una lite incresciosa e onerosa, tenendo conto di tutti gli elementi già accertati in giudizio, e che a parere dello scrivente rendono vantaggiosa la transazione anche per l'Erario ed in ogni modo ne dimostrano la opportunità ed utilità.

*Il suo rapporto
all'aw. C. Gualdi
che sta bene
20 ottobre
1918*

[The body of the document contains several paragraphs of text that are extremely faint and difficult to read. The text appears to be a formal report or letter, possibly related to military or administrative matters, given the date and the handwritten signature. The content is largely illegible due to fading and the quality of the scan.]

ING. ANTONIO GARBOLI

li 7 dicembre 1914.

ROMA

Caro Bellamy, Mi stupisce il contegno dei
Sig. Gualdi e Magganti.

Gli accordi presi, (ho sempre ritenuto)
non erano subordinati alla via rimessa
alle spese o altro.

Desidero essere rassicurato su questi
punti. Perchè questa... questione alla
vigilia del ritiro del nostro?

Stano da parte loro degli
compimenti agli accordi?

Lo devo trattare in piena libertà.
Prima degli accordi stessi e anche durante
la conduzione dei medesimi, ho sempre
riferito e in modo reciso da al Magganti
che intendo iniqua la sua pretesa
perdere un anno di coscienza come
lo intendo, non più dimenticare

il carattere diverso del mio credito e
di bovo - capitenti per non d'è
ricattabili, come li ha
sono disposti a trattare in base a cifre
definitive per non essere ulteriormente
sacrificati a vaneggiare degli altri creditori
verso i quali veramente il disappunto
dovrebbe agire per ottenere rinunzie
e il quale se s'è messo a posto dovrebbe
almeno astenersi dall'appoggiare
i sacrifici di questi ~~o di nessuno ne deve~~
~~avere fare~~ ad altri

Ma io vedo proprio, salvo suo consiglio
opportuno, di non entrare in argomento
se non dopo il compimento dell'
articolo degli accordi già fatti, col
rischio senza altre condizioni del ricovero
Una condotta diversa mi indigerebbe
(s. h. m. Guadagni disappunto)

Le rimetto un assegno
di L. 1000. - pagavole,
con molte scuse, e
si spone come se

e come mi ha scritto
Le prego vivervi per la causa

Gualdi Maganti a Viareggio

come devo rendermi
vanti sto trattando
un ~~aff~~ lavoro del porto.

con affettuosi saluti
onervi devoti
Luo affetto Gualdi

Roma 9 dicembre 1929

EGREGIO AVV. MAZZANTI,

Ricevo in questo momento una raccomandata da viareggio, dell'Ing. Antonio Garboli circa la nota questione.

Intanto in Garboli non intende che il ritiro del ricorso per Casazione sia subordinato alla sua rinuncia alle spese, non ritenendo (come ha detto più volte) che la temibilità del ricorso sia, nei suoi riguardi, tale da consigliare sacrifici pecuniari.

Separata così la questione del ritiro del ricorso da quella del recupero delle spese, l'Ing. Garboli non è alieno dal trattare, trascrivo le sue parole, "in base a cifre definitive per non essere ulteriormente sacrificato".

In sostanza il Garboli, nei confronti del fallimento Masini, continua ad essere molto contrariato per il modo con cui fu obbligato dal Masini a concedere il prestito di L. 60.000 del quale recupererà solo una piccola parte. E questa sua profonda contrarietà lo induce a non consentire altri sacrifici notevoli.

Ho voluto subito riferirle la risposta del Garboli, avvertendo di essa anche l'Avv. Galdi.

Coi migliori saluti

Roma 9 dicembre 1929

Egregio Avv. Gualdi

Ricevo in questo momento una raccomandata dell'Ing. Garboli con la quale risponde alla mie interpellazioni circa la nota rinunzia al ricorso in Cassazione da parte della Soc. Formaggio Becorino e Masini Menotti.

Intanto il Garboli non vorrebbe affatto che la rinunzia fosse subordinata alla definizione della questione delle spese, volendo con ciò mantenere fermo il suo punto di vista secondo il quale il ricorso in Cassazione (e qui egli si giova del mio parere, del resto, espresso anche a Lei) non essendo affatto temibile nei suoi riguardi non esiga da parte sua sacrifici per il suo ritiro.

Separata la questione del ritiro del ricorso da quella del recupero delle spese, il Garboli mi conferma il suo atteggiamento moderato e amichevole nei riguardi della Soc. Formaggio Pecorino con la quale Soc. sarebbe sempre disposta ad accomodarsi sulla base delle cifre da me indicate e che rappresentano un recupero molto parziale della metà delle spese sostenute.

Scrivo subito all'Avv; Mazzanti per il fallimento Masini.

Con i più cordiali saluti

11 marzo 113-12-29

Caro fratello,

ho da un specialista da Napoli, —
 intorno la legge contrattata.
 sono come se si dicesse la verba, e debbo
 necessariamente conservare la mia particola
 due, — sarà bene firmare i 2 atti (con
 la firma G. S. e al massimo contemporaneamente
 urgente. — Abbia pazienza, ma mi
 due avvocati — uno un po' florido
 e l'altro più sobrio ha preferito vedere altri
 eredi del maso, per sto di Napoli.
 E con quei ripari si riprova dopo la tratta
assieme ^{in una volta} il no, preludono e poi, prima
 di vendere hanno altri da vendere, —
 del resto, lo ricordavo, io lo venderei
 dubitavo che altri ultimi facessero pagare
 qualche cosa di nuovo.

Storia no. 10 a. l. 10000, versate de
Cresaldi con l'obbligato a coprire il
suo conto ad ogni, e se qualcosa possa avanzare.
La prep. di un far complimenti e di fare
il suo conto e coprire del suo avere. —
Mell' ipotesi de rimanesse un residuo, ha
proprietà di metterlo a Parigi con
aliqua custodia. — Capitoli saluti
suo devoto suo aff. M. G. H. Carl

AVV. ALVARO FRANZOSINI
ROMA (4)
114. VIA IN ARCIONE - TEL. 64-886

14 Dicembre 1929

Ill.mo Sig. Cav. O.SS. A.

Avv. IVANOE BONOMI

R O M A
Corso Umberto I (Palazzo Marignoli)

GARBOLI = SOC. FORMAGGIO PECORINO ecc.
=====

Mi prego compiegarLe avviso della Cancelleria della
Corte di Cassazione riguardante la causa fra le parti su intestate.

Mi sembra, da quello che ho inteso dire, che dai ri-
correnti si sia rinunciato al ricorso per transazione avvenuta.

Non rimarrà quindi altro che attendere che la Corte al-
l'udienza, dia atto, con sua sentenza della rinuncia stessa.

Con ossequi, ed a Sua disposizione per quanto nell'oc-
casione potrà occorrerLe, mi professo

Suo dev.mo

Ivanoe Bonomi

1 allegato -

CORSO UMBERTO I/O. 184

AVVOCATO IVANDE BONOMI ROMA

11/11

Al recapito - Ministero di Istruzione e con

105013

TELEGRAMMI 'A

Nulla è dovuto al mittente per recapito.
Il mittente riceve una ricevuta a stampa quando è caricato
recato di una ricezione.

105013
11/11/11

10

N. B. - Primo timbro da pagare



Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

SEZIONE CIVILE

N. 1511-1520-1538 192... 3

Roma..... NOV. 1929 19... - Anno VII

Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto avvisa la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del giorno

ventuno 21 DIC. 1929 *per la discussione del ricorso*

Soc Formaggio Pecorino = Fell' Morini

Pravari delu Stato ed altri

IL CANCELLIERE

Ill.mo

Signor Avvocato

*Bonanni Wanda
Lalossi Salvatore*

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria, indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

CB

Walter Gelatti

Roma 1 Maggio 1928

Egregio collega,

Sono stato più volte all'Avvocatura Era
riale per la nota vertenza relativa al crollo
de ll'edificio in Via Ostiense. L'avv. Russo che
patrocinò l'Amministrazione finanziaria in primo
e in secondo grado, è stato sostituito dall'avv.
Barberio. Dbnde la ragione del mio ritardo.

Il nuovo patrocinatori, col quale ho lungament
te conferito, non intende di scostarsi da questa
linea: nessuna preoccupazione per il ricorso in
Cassazione e quindi nessun desiderio da parte
de ll'Amministrazione di transigere per evitare un
nuovo giudizio, ma invece il vivo e costante desig
derio di definire al più presto, e con reciproco
interesse, la misura del danno. Poichè, superato
il ricorso per Cassazione, occorrerebbe un nuovo
giudizio sulla misura del danno, l'Avvocatura Era
riale è dispostissima a cominciare fin d'ora le
trattative per un accordo amichevole e ragionevole

sulla misura del danno stesso. E a questo proposito Le fa conoscere per mio mezzo che essa desidererebbe avere proposte concrete sulle quali aprire la discussione.

Stando così le cose debbo dichiararle, dopo aver conferito più volte col mio cliente Ing. Antonio Garboli, che poichè l'accordo consisterà nella determinazione amichevole della misura del danno senza nulla innovare circa le singole responsabilità ormai stabilite dalla Corte di merito, il Garboli non può intervenire pecuniariamente, ma soltanto con la sua cordiale disposizione ad un generale accomodamento da farsi senza alcun suo sacrificio.

Se Ella desidera che io la metta in contatto con l'avv. Barberio e sia il tramite per l'auspicato accordo, io sono pienamente a sua disposizione.

Cordiali saluti

ATTO DI TRANSAZIONE E PAGAMENTO

fra la Società Romana

e il

Sig. Ing. Antonio Garboli

a definizione di ogni vertenza e rapporto fra loro
si conviene

art. 1° La controversia tra la Società Romana, l'Ing.
Antonio Garboli e il fallimento Masini Menotti,
di cui alla sentenza del 19 Novembre 926, 13 Genna-
io 927 della Corte di Appello di Roma e di cui ai
ricorsi pendenti innanzi alla Cassazione di Roma -
Sezione III - distinti coi numeri 1500 - 1520 -
1539 - anche a seguito delle transazioni già se-
guite tra la Società Romana, il fall. Masini e con
altri, giusta atti dei

reg.

e definitivamente transata.

Ogni domanda della Società Romana contro l'Ing.
Garboli è rinunciata - come è rinunciata ogni do-
manda dell'Ing. Garboli sia verso la Società Roma-
na che verso il fall. Masini, salvo ogni credito
del Garboli verso il Masini per titolo diverso di

spese giudiziarie, onorarie o danni. In ogni caso l'Ing. Garboli riconosce fin da ora del tutto estranea la Società Romana a qualunque rapporto che potesse sussistere col fallimento Masini e di liberarla da ogni eventuale responsabilità.

Art. II°

Le spese giudiziarie nei rapporti fra l'Ing. Garboli e la Società Romana vengono amichevolmente liquidate e transatte nella somma di lire 10.000 (diecimila) che la Società Romana paga per l'Ing. Garboli all'On. Avv. Bonomi con rinuncia espressa del Garboli ad ogni differenza e da qualunque maggior somma che verso la Società Romana potesse competergli sia per titolo spese che per qualsiasi altro titolo.

Art. III°

Per ogni effetto e per qualunque interesse che la Società Romana abbia o possa avere nei rapporti col Garboli e il Fall. Masini, il Garboli dichiara che egli transigerà con il fall. Masini di cui alla sentenza e ai ricorsi sopra riferiti alle seguenti condizioni:

a) compensazione di ogni reciproca spesa giudiziaria

e onoraria.

b) rinuncia da parte del fallimento Masini alla ipoteca giudiziaria iscritta a carico del Garboli in virtù della sentenza del Tribunale di Roma dei

c) rinuncia da parte del Garboli alla ipoteca iscritta ~~a garanzia di un suo prestito e anticipazione~~ *Sul patrimonio Masini, fermo restando il credito dipendente*

al Masini ~~il~~ *che* ~~credito rimarrà~~ iscritto nel passivo del fallimento come chirografario. ~~W. Garboli~~

Art. IV°

L'On. Avv. Bonomi, per far cosa grata alle parti interviene al presente atto e darvi, per quanto lo riguarda la sua piena adesione con rinuncia ad ogni diritto o ragione che potesse competergli sia verso la Società Romana sia verso il fall. Masini.

Art. V°

Le parti eleggono domicilio per gli effetti della transazione quanto alla Società Romana nella sua sede in Roma, quanto all'Ing. Garboli presso l'On. Avv. Bonomi.

Le spese della transazione rimarranno a carico comune dei contraenti in parti uguali.

Garboli
Garboli
un centinaio
di lire!

Roma 5 Aprile 1929

non avrebbe avuto difficoltà a riosannare le proposte e a dare una pre-

... ..

Caro Garboli,

... ..

... ..
La sistemazione della vertenza Formaggio Pecorino - Masini - Garboli

pare prossima. Le trattative sono a buon punto e se il 15 corrente non
si potrà fare la formale desistenza dei ricorsi in Cassazione, si doman-
derà un breve rinvio.

Sono prossimi a sistemarsi i rapporti Formaggio Pecorino - Fallimento
Masini nel modo che ella sa. Ella vi doveva aderire come Presidente della
Commissione di vigilanza, ed io vi ho aderito in suo nome, avendo io stesso
partecipato alle trattative.

Ora prima di chiudere la vertenza giudiziaria col ritiro del ricor-
so in Cassazione, occorrerà definire i rapporti suoi con il Formaggio-Pe-
corino col fallimento Masini, dove Ella è e resta creditore chirografa-
rio per 66 mila lire, le propone:

- 1° rinuncia da parte sua della metà spese dei giudizi e quindi rinuncia
sua all'ipoteca di L. 60 mila
- 2° Cancellazione immediata da parte del Fallimento Masini dell'ipoteca
sul suo stabile;
- 3° Desistenza del ricorso in Cassazione presentato dal Fallimento Masini

Il Formaggio-Pecorino a sua volta le propone a mezzo avv. Gualdi:

- 1° Rinuncia da parte sua alla metà spese di giudizio
- 2° Desistenza da parte del formaggio pecorino dal ricorso in Cassazione
presentato anche contro di lei.

Naturalmente tanto all'avv. Mazzanti che all'avv. Gualdi ho detto
che la desistenza dei ricorsi in Cassazione non è vantaggio apprezzabile
e degno di compenso, non preoccupando affatto l'esistenza dei ricorsi stes-
si. Ad ogni modo per spirito di accomodamento ~~gli~~ ho detto che ella

for

Roma 5 Aprile 1929

non avrebbe avuto difficoltà a riesaminare le proposte e a dare una precisa risposta.

Caro Garbini,

Quanto al mio avviso personale, io riterrei opportuno non chiederle

nell'intransigenza ma (come ella del resto mi scriveva tempo fa) avanzare la sistemazione della vertenza Pecorino - Masini - Garbini contro proposte ragionevoli.

Le trattative sono a buon punto e se il 15 corrente non

ella dovrebbe scrivermi una lettera con una richiesta di poter fare la forma di istanza in Cassazione, si dovrebbe

minimo e non riducibile di 20.000 lire (sarà forse meglio mettere 25 mila invece di 20).

per ogni possibilità di trattare) di cui metà da pagare dal Formaggio Pecorino e metà dal fallimento. Io credo che con una tal lettera potrà Masini nel modo che ella sa. Ella vi doveva scrivere come Presidente della Commissione di vigilanza, ed io vi ho scritto in suo nome, avendo io stesso della Società Formaggio Pecorino.

Le trattative.

Quanto al fallimento proporrò, dopo qualche scaramaglia, di lasciarlo prima di chiudere la vertenza giudiziaria col rito del rito

re andare in Cassazione, come si crede, e si potranno, come si crede, al 15 corrente definire i rapporti suoi con il Formaggio Pecorino.

Insistendo sulle esistenze, si è visto che Masini, dove Ella è e resta creditore chirografario con un capitale di 20 mila lire, sarà liquidato brillante, e che le sue altre attività sono in parte assai scarse.

beneficio effettivo assai scarse.

I° Rinuncia da parte sua della metà spese del giudizio e quindi rinuncia ad ogni istruzione sua ed ogni modo di azione.

Cordiali saluti

sua all'ipotesi di 20 mila

2° Cancellazione immediata da parte del fallimento Masini dell'ipotesi

sui suoi stabilimenti;

3° Destinazione del ricorso in Cassazione presentato dal fallimento Masini

Il Formaggio Pecorino a sua volta le propone e massimamente Garbini:

I° Rinuncia da parte sua alla metà spese di giudizio

2° Destinazione da parte del formaggio Pecorino del ricorso in Cassazione

presentato anche contro di lei.

Naturalmente tanto all'avv. Masini che all'avv. Garbini ho detto

che la destinazione del ricorso in Cassazione non è un vantaggio apprezzabile

e degno di compenso, non procedendo affatto l'istanza del ricorso stata

si. Ad ogni modo per spirito di accomodamento ho detto che ella

AVV. ENRICO E GIORGIO MAZZANTI
VIA PONTEFIOCI, 64 - TEL. 61-183
ROMA

Roma 10 gennaio 1930, IX

Eccellenza,

La ringrazio della cortese comunicazione fattami. In relazione ad essa mi permetto mandarle un modulo di accettazione formale della proposta Masini, affinché il sig. Ing. Garboli voglia firmarlo e restituirlo tempestivamente, per esibirlo nell'adunanza dei creditori.

Questa avrà luogo fra il 22 e il 25 corr.
Prego gradire i miei ossequi

E. Mazzanti

*Avv. Furia il
ven. 10/1/30*

AVV. ENRICO MAZZANTI

ROMA

VIA PONTEFICI, 64

Ecc.mo

Sig. Avv. Ivano Bonomi.-

Corso Umberto I n. 184 Pal. Marignoli.-

R O M A .

Roma 22 Gennaio 1930

CARO BIRONDI,

Potresti farmi un favore? - Si tratta di sapere con precisione i dati (data dell'iscrizione, numero del registro, ecc. ecc. =) di una ipoteca iscritta sopra una stabile dell'Ing. Antonio Garboli in Via Lecco N°/3 Milano, ad istanza del Sig. Masini Menotti.

L'iscrizione deve essere stata fatta nel 1925, poichè il titolo in base cui fu fatta (sentenza del Tribunale di Roma) è del 1925. Se un tuo connesso potesse fare una corsa all'Ufficio Ipotecche di Milano mi farebbe cosa grata.

Scusa il disturbo.

Cordiali saluti

Dev/mo

P.S. Ho letto ora la tua lettera. Speravo che l'esito del giudizio di Verona fosse migliore. Ne ripareremo qui a Roma durante la tua visita, che ~~spese~~ avvenga presto

STUDIO ZANETTI
AVV. GINO BONOLA
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 20.883

IN ROMA:
Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

Milano, 31 Gennaio 1930.

Caro Bonomi,

L'ipoteca che interessa l'ing. Garboli e che ha fatto oggetto della tua lettera 22 corrente, e iscritta sullo stabile di via Lecco 3, di piani 7 = vani 96 = col num. di mappa 58I = imponibile di L. 35325, essa è stata accesa in data 9 ottobre 1925 dall'avvocato Federico Gioazino di Roma, Piazza Mattei 10, per lire 500/mila, nell'interesse del signor Marino Menotti fu Pompeo. Essa figura nel registro debitori n. 263 al num. d'ordine 17717, mod. 60, vol. 704, n. 1559, mod. 63, protocollata il 9 dicembre 1925.

Cordialissimi saluti.

Birondi

copia

Milano, 31 Gennaio 1930.

Caro Bonomi,

L'ipoteca che interessa l'ing. Garboli Antonio fu Cesare e che ha fatto oggetto della tua lettera 22 corrente, è iscritta sullo stabile di via Lecco 3 = di piani 7 = vani 96 = col numero di mappa 581 = imponibile 35325. Essa è stata accesa in data 9 ottobre 1925 dall'avvocato Federico Gioazzino di Roma, Piazza Mattei 10, per lire 500/mila, nell'interesse del signor Marino Menotti fu Pompeo. Essa figura nel registro debitorá n. 263 al num. d'ordine 17717, mod. 60, vol. 704, n. 1559, mod. 63, protocollata il 9 ottobre 1925.

Cordialissimi saluti.

AVV. ENRICO MAZZANTI
ROMA
VIA PONTIFICI, 64

21 Febbraio 1930.

Ecc. ~~V. V.~~ Avvocato,

Unisco la bozza della nota transazione Masini Garboli, con
preghiera di esaminarla e di comunicarmi le Sue osservazioni ed even-
tuali rettifiche. - *Prego cordialmente gli auguri del "Giornale" di Padova.*
Gradisca i miei ossequi. -

Art. 5

Luomani

Tra delle ~~di~~ parti in dipendenza delle sentenze del Tribunale
e della Corte d'appello di Roma rispettivamente del 22 dicembre 1925 - *base*
1425 e 14 novembre 1926 - 13 gennaio 1927, dichiarando di non aver
altro a preterire per questo titolo.

AVV. ENRICO MAZZANTI

ROMA

VIA PONTIFICI, 64


24 Febbraio 1930.

Reverendo Sig. Avv. Bonomi,

Ho apportato alla minuta le modificazioni da Lei indicate. Per la stipulazione propongo il Notaio Buttaoni, salvo Suo benestare.-

Per la data di stipulazione mi rimetto a Lei ed all'Ing. Garboli, soltanto prego avvisarmi un paio di giorni prima.-

Con ossequi.-



Egregio avv. Mazzanti;

Roma, 22 Febbr. 1930

Ho letto la bozza della
transazione da lei predisposta, ~~la~~
~~quale mi~~ ~~permette~~ ~~di~~ ~~mi~~
sottoporle ~~una~~ ~~breve~~ ~~modifica~~.

L'art. 5 conclude così:

"... resta ~~tra~~ definita e transata
ogni ragione delle parti, le quali
scambievolmente dichiarano di non
aver altro a pretendere per qualsiasi
causa e titolo."

Tu' che l'ing. Garboli è creditore
chirografario del fallimento Masini
con ^{resta} propositi di precisare meglio
l'oggetto della transazione e di
modificare in conseguenza l'ultima parte
dell'art. 5 in modo che suonasse così:

«... resta definita e trascorsa ogni
ragione delle parti in dipendenza delle
sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello
di Roma, rispettivamente del 21 dicembre 1924-6 aprile
1925 e 19 novembre 1926-15 gennaio 1927, dichiarando
le parti stesse
(di non aver altro a pretenere per
questo titolo. »)

Mi tenga informata quando e
dove Ella crede di stipulare l'atto
in modo che io possa avvertire
l'ing. Garboli dal quale farò
completare le ^{mie} generalità.
Con i migliori saluti.

P.S. All'art. 2 bisognerà aggiungere
alle parole Conservatore delle Spese
altre: di U. Savo. questo

Roma, 15 febbraio
1930

Egregio Ab. Magganti,

Sta benissimo per quanto mi scrive. Il notaio Buttavone è il notaio di fiducia dell'ing. Garboli, e quindi la scelta ~~è~~ ottima. Puoi passare senz'altro la bozza al notaio per predisporre l'atto, che l'ing. Garboli potrà stipulare nei primi giorni di marzo quando tornerà a Roma.

Sarà mia cura avvertire l'ing. Garboli, perché, appena a Roma, telefonerà a lei e prima mi preciso appuntamento.

Con i migliori saluti.

AVV. FELICE GUALDI

con preghiera di esame

Distinti ossequi

TEL. 50 820

ROMA - PIAZZA NAVONA 14

AVV. ENRICO MAZZANTI

ROMA

VIA PONTIFICI, 64

Roma 17 gennaio 1931, IX

Egr. signore,

La S. V. è invitata ad intervenire all'adunanza dei creditori del fallimento di Masini Menotti, disposta dal sig. Giudice Delegato per le ore 10 del giorno 27 corr. gennaio, all'oggetto di deliberare sulla seguente proposta di concordato:

1°- Pagamento integrale delle spese di giustizia, di curatela e dei crediti privilegiati;

2°- Pagamento il 30% dei crediti chirografari pagabile in sei rate trimestrali posticipate (5% per ogni rata) a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, oltre gli interessi di legge sullo ammontare della 3, 4, 5 e 6 rata.

Il tutto con la garanzia solidale del sig. comm. Antonio Spinelli, dom.to in Roma in via Nazionale n. 21."

Con osservanza

IL CURATORE

Emmanti

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

Avv. Salvatore Galassi
R O M A
VIA IN ARSIZIA 114

per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione

Re D'Italia

La R. Corte d'Appello di Roma - I° Sezione

composta degli Illustri Magistrati

| | |
|---------------------------|--------------------|
| RONGA CAV. UFF. GIULIO | Presidente estens. |
| CARRUCCIO COMM. TITO | Consigliere |
| TEMPESTA COMM. PASQUALE | " |
| FERRARO COMM. EMILIO | " |
| MONTESANO CAV. UFF. MAURO | " |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa commerciale iscritta al N°1225-1547 dell'anno 1925 e 199 e 208 dell'anno 1926 del Ruolo Generale di Spedizione, riuniti detti numeri di ruolo con ordinanza 18 maggio 1926, in grado di appello

tra

BANCA REGIONALE anonima con sede in Roma quale cessionaria di ogni diritto azione e ragione della fallita società AutoTrasporti di Roma, anonima con sede in Roma, in persona (la suddetta Banca) del V. Presidente SigComm. Pericoli Paolè, domiciliato elettivamente in Roma Via Muzio Clementi N°51 presso il Procuratore Avv. Camillo Camerini dal quale è rappre-

= 2 =

sentato con delega e difeso in concorso del Prof.
Avv. Francesco Pacelli

APPELLATA ED APPELLANTE

e

SOCIETA ROMANA FORMAGGIO PECORINO in persona del
Consigliere Delegato Sig. Gioele Bertolli, elettiva-
mente domiciliato in Roma Circo Agonale 14 presso
l'Avv. Felice Gualdi che lo rappresenta e difende
in unione all'Avv. Paolo Gualdi in virtù di procura
29 febbraio 1924 atti Graziani

APPELLANTE

e

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Sig.
Intendente di Finanza riolare dell'Ufficio di Roma
nella rappresentanza dell'Ufficio Stralcio Magazzini
Statali di Grano rappresentata e difesa dalla R. Av-
vocatura Erariale con Ufficio in Via Cola di Rienzo
N°28 appellata ed appellante per incidente

nonchè

MASINI MEMOTTI domiciliato a Roma ed elettivamen-
te in Piazza Ara Coeli 36 presso il Suo Procuratore
Avv. Giacomo Piazza che lo rappresenta e difende in
giudizio in unione all'Avv. Gustavo Fabbri - come
da mandato 12 luglio 1921 - atti Bertini

APPELLANTE IN VIA PRINCIPALE

e

= > =

GARBOLI ANTONIO domiciliato in Roma ed elettivamente in Via Arcione 114 presso lo studio del suo Procuratore Salvatore Galassi dal quale è rappresentato e difeso in unione al Cva. Avv. Isacco Bonomi come da mandato 6 ottobre 1921 atti Buttaoni

APPELLANTE E APPELLATO

e

DITTA T. M. LAURETTI & C. in persona del Sig. Telemaco Mario Lausetti domiciliato elettivamente in Roma Piazza Ara Coeli N° 39 presso lo studio dell'On. Avv. Umberto Tupini che lo rappresenta e difende in unione con l'Avv. Mario Bottarelli come da delega 20 novembre 1925

APPELLATA

e

TUPINI AVV. UMBERTO domiciliato in Roma Piazza Ara Coeli N° 39 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Dottarelli con delega in calce alla citazione

APPELLATO

BANCO DI ROMA in persona dei Condirettori Centrali Comm. Hess Arnoldo e Luigi Adacher elettivamente domiciliati in Roma in Via degli Orsini 34 presso lo studio dell'Avv. Filippo Pediconi che lo rappresenta e difende come da procura

Alla Pubblica Udienza del 26 ottobre 1926, in cui la causa passò in deliberazione, i procuratori delle parti hanno spiegato le seguenti conclusioni
Il Procuratore della Banca Regionale ha concluso:

Piacchia alla Corte Ecc.ma previa riunione di questa causa iscritta al N°1225 del 1925 con l'altra iscritta al N° del 1925, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, respingere nei confronti della concludente Banca Regionale l'appello proposto dalla Società Formaggio Pecorino con atto 8 giugno 1925 avverso la sentenza resa fra le parti dal Tribunale di Roma nel 22 dicembre 1924 6 aprile 1925 ed accogliendo invece l'appello proposto dalla Banca contro la detta sentenza con atto 9 giugno 1925 ed in parziale riforma della sentenza stessa nei capi relativi alla provvisionale e alle spese.

a) Condannare la Società Formaggio Pecorino all'immediato pagamento a titolo di provvisionale, di una somma da determinarsi dalla Corte Ecc.ma.

b) Revocare la sentenza del Tribunale nei capi, coi quali ha condannato la concludenti a rifondere le spese giudiziali al Ministero al Masini e al Garboli.

c) Conformare in tutto il resto nei confronti della Banca, la sentenza del Tribunale.

d) Condannare chi di ragione alle spese ed onorari = 5 =
del presente giudizio di appello.

E con postilla: Con ordinanza li 18 maggio 1926 fu provveduto in udienza alla riunione di questa causa con quella promossa contro la Banca Regionale dalla Società Formaggio Pecorino; onde resa ora superflua la richiesta di riunione contenuta nelle pretese conclusioni, la Banca Regionale mantiene e conferma le medesime in ogni loro parte.

Il procuratore della Società Romana Formaggio Pecorino ha concluso che piaccia alla Giustizie della Ecc.ma Corte, in riforma dell'appellata sentenza 22 dicembre 1924 - 6 aprile 1925 del Tribunale di Roma e in accoglimento dell'appello proposto dalla Società Romana con atto 8 giugno 1925 Ufficiale Giudiziario Vespasiani.

In via principale: 1° riconoscere la responsabilità del Sig. Masini Menotti ed in suo concorso quella dell'ing. Carboli, in relazione alla costruzione ed al crollo del Fabbricato della Società Romana del Formaggio Pecorino in Via del Commercio fuori Porta San Paolo e conseguentemente condannarli solidamente al risarcimento di tutti i danni da liquidarsi in separata sede - assegnando frattanto alla Società Romana Formaggio Pecorino una provvisionale non inferio-

re alle lire ottocento mila.

2° respingere le domande tutte proposte dalla Commissione ricesimento Cereali (ora Ministero delle Finanze) ed in quella vece riconoscere la responsabilità della Commissione Cereali (ora Ministero delle Finanze (Intendente di Finanza anche per i maggiori danni derivanti dall'abuso fatto del fabbricato e conseguentemente condannare la Commissione (ed ora per lei il Ministero delle Finanze e l'Intendente di Finanza) al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede- ammettere ove occorra la Società Romana a provare con testimoni: come sia vero che la Commissione Ricesimento Cereali, compì il carico dei solai e continuò in esso, nonostante i richiami di prudenza, le raccomandazioni fatte anche dai vicini sia preoccupati dalla quantità del grano immesso, sia dal modo con cui la immissione era fatta.

3° Respingere le domande, sia dirette, sia indirette proposte contro la Società Romana Formaggio Pecorino dalla Società Auto Trasporti Roma nonché dal Sig. Avv. Tupini, dalla Ditta Lauretti & C. e dal Banco di Roma, dichiarando di quest'ultimo improponibile l'intervento.

Il tutto con la condanna solidale dei soccombenti di tutte le spese ed onorari dei giudizi di I e II

grado.

7

In via subordinata - e salvo gravame - ferme rimanenti le conclusioni sopraproposte in via principale al N°1 e 2 contro il Sig. Masini (in concorso coll'Ing. Garboli) e contro la Commissione Ricevimento Cereali quante volte, in domata ipotesi, volesse affermare una qualsiasi responsabilità della Società Formaggio Pecorino verso la Società Auto Trasporti Roma e verso i Sigg. Tupini, Ditta Laurenti o Banco Roma o chiunque altro, condannare solidalmente il Sig. Masini Menotti) in concorso con l'Ing. Garboli) nonché la Commissione Ricevimento Cereali a rilevare la Società Romana Formaggio Pecorino da qualunque danno, risarcimento o provvisionale eventualmente dovuta.

Sempre con la condanna solidale dei soccombenti a tutte le spese ed onorari dei giudizi di 1° e di 2° grado.

In via ancor più subordinata: sempre salvo gravame per la dannatissima ipotesi che voglia riconoscersi alla Commissione Ricevimento Cereali un qualunque diritto al risarcimento. Sempre ferma rimanendo la conclusione sopra proposta in via principale al N°1 contro il Sig. Masini Menotti (in concorso con l'Ing. Garboli)

Condannare il Sig. Masini Menotti, sempre in con-

= 8 = corso solidale con l'Ing. Garboli anche a rilevare la Società Romana Formaggio Pecorino da qualunque danno, risarcimento o provvisionale a chiunque dovuti. Sempre con la condanna dei soccombenti a tutte le spese e onorari del giudizio di 1° e 2° grado.

Il tutto, salva e riservata ogni altra azione e ragione nel più lato senso.

E con altra comparsa: Che piaccia alla Corte Ecc.ma in riforma dell'appellata sentenza 22 dicembre 1924 6 aprile 1925 del Tribunale di Roma e in accoglimento dell'appello proposto dalla Società Romana Formaggio Pecorino con l'atto 8 giugno 1925 Ufficiale Giudiziario Vespasiani. Previa reiezione nei confronti della Società Romana del Formaggio Pecorino degli appelli rispettivamente proposti;

- Con atto 9 giugno 1925 Ufficiale Giudiziario Vespasiani della Banca Regionale. - Con atto 16 dicembre 1925 Ufficiale Giudiziario Giovannelli dal Sig. Masini Menotti - Con atto 13 gennaio 1926 Ufficiale Giudiziario Giovannelli dal Sig. Antonio Garboli. - in via di incidente dalla Amministrazione delle Finanze. In via principale:

1° Riconoscere la responsabilità del Sig. Masini Menotti ed in suo concorso quella dell'Ing. Garboli - in relazione alla costruzione ed al crollo del fab-

bricato della Società Romana Formaggio Pecorino in = 9 =

Via del Commercio fuori Porta San Paolo, e conseguentemente condannarli solidamente al risarcimento di tutti i danni da liquidarsi in separata sede, assegnando frattanto alla Società Formaggio Pecorino una provvisoria non inferiore alle lire ottocentomila.

2° Respingere le domande tutte proposte dalla Commissione Ricevimento Cereali (ora Amministrazione delle Finanze) ed in quella vece riconoscere la responsabilità della Commissione Cereali, anche per i maggiori danni derivanti dalle colpe nell'uso del fabbricato e conseguentemente condannare la Commissione (ed ora per lei l'Amministrazione delle Finanze) al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede, fissando frattanto una provvisoria;

3° Riconoscere espressamente che le convenzioni intervenute tra la Commissione Ricevimento Cereali e il Custode Scaramella non contengono nessuna garanzia e che in ogni caso il custode giudiziario non aveva facoltà né di locare i locali ad uso magazzino grano né di garantirne in alcun modo determinate resistenze - e che quindi la sua attività non poté impegnare in alcun modo la Società Formaggio;

4° ammettere ove occorra la Società Romana a provare anche con testimoni: " Come sia vero che la Commis-

= 10 = sione Ricevimento Cereali, compì il carico del grano e continuò in esso - nonostante i richiami di prudenza, le raccomandazioni fatte dai vicini preoccupati dalla quantità del grano immesso e dal modo con cui la immissione era fatta."

Rinviare in tal caso le parti innanzi il Tribunale per l'espletamento della prova.

5° Respingere le domande sia dirette che indirette proposte contro la Società Romana Formaggio Pecorino dalla Società Auto Trasporti Roma nonché dal Sig. Avv. Tupini, dalla Ditta Lauretti & C. e dal Banco di Roma, dichiarando di quest'ultimo improponibile lo intervento.

Il tutto con la condanna dei soccombenti a tutte le spese e onorari dei giudizi di 1° e 2° grado. In via subordinata, e salve gravame: ferme rimanendo le conclusioni sopra proposte - in via principale contro il Sig. Masini in concorso coll'Ing. Garboli e contro la Commissione Ricevimento Cereali per i danni sofferti dalla Società Romana; quante volte in dannata ipotesi, volesse affermarsi una qualsiasi responsabilità della Società stessa verso la Società Auto Trasporti Roma e verso i Sigg. Avv. Tupini, Ditta Lauretti e Banco Roma e chiunque altro; condannare solidamente il Sig. Masini Menotti (in

concorso coll'Ing. Garboli) nonchè la Commissione Ricevimento Cereali a rilevare la Società Romana Formaggio Pecorino da qualunque danno, risarcimento o provvisionale eventualmente dovuta.

Sempre con la condanna solidale dei soccumbenti a tutte le spese e onorari del giudizio di 1° e di 2° grado. In via ancor più subordinata e salvo gravame: per la dannatissima ipotesi che si voglia riconoscere alla Commissione Ricevimento Cereali un qualunque diritto al risarcimento; ferme sempre rimanendo le conclusioni sopra proposte in via principale contro il Sig. Masini Menotti in concorso dell'Ing. Garboli. - Condannare il Sig. Masini Menotti, sempre in concorso solidale con l'Ing. Garboli, anche a rilevare la Società Romana Formaggio Pecorino da qualunque danno, risarcimento o provvisionale a chiunque dovuti, sempre con la condanna solidale dei soccumbenti a tutte le spese e onorari dei giudizi di 1° e 2° grado.

Il tutto, salva e riservata ogni altra azione e ragione nel più lato senso e ogni altra diversa e maggiore difesa.

E con comparsa aggiunta : Che piaccia alla Giustizia della Ecc.ma Corte in riforma della appellata sentenza 22 dicembre 1924 - 6 aprile 1925 del Tribu-

= 12 = nale di Roma - e in accoglimento dell'appello proposto dalla Società Romana Formaggio Pecorino con l'atto 8 giugno 1925 Ufficiale Giudiziario Vespasiani: previa reiezione nei confronti della Società Romana Formaggio Pecorino degli appelli rispettivamente proposti: - con atto 9 giugno 1925 Ufficiale Giudiziario Vespasiani dalla Banca Regionale; - Con atto 16 dicembre 1925 Ufficiale Giudiziario Giovannelli dal Sig. Masini Menotti. - Con atto 13 gennaio 1926 Ufficiale Giudiziario Giovannelli dal Sig. Ing. Antonio Garboli. In forma di incidentee dall'Amministrazione delle Finanze; nonché previa reiezione di tutte le avversarie domande ed eccezioni comunque proposte in giudizio da chiunque dei controvertenti contro la Società Romana Formaggio Pecorino. Con la condanna dei contrari appellanti e concludenti a tutte le spese ed onorari del giudizio. In via principale:

1) Riconoscere la responsabilità del Sig. Masini Menotti ed in suo concorso (anche in virtù della esperimentazione surrogatoria art. 1254 C.C.) quella dell'Ing. Garboli, in relazione alla costruzione ed al crollo del fabbricato della Società Romana Formaggio Pecorino in Via del Commercio fuori Porta San Paolo e conseguentemente anche in applicazione delle disposizioni dell'art. 1639 C.C. condannarli solidamente (o comun-

que in concorso fino al totale dovuto) al risarcimento = 13 =
di tutti i danni da liquidarsi in separata sede as-
segnando frattanto alla Società Romana Formaggio Pe-
corino una provvisionale non inferiore alle lire ot-
tocentomila e riconoscendo che dal S^g. Masini Menot-
ti il risarcimento sarà inoltre dovuto a norma delle
più rigorose disposizioni dell'art. 1229 Cod. Civ.

2° Riconoscere espressamente che le convenzioni
intervenute tra la Commissione Ricevimento Cereali
e il Custode Scaramella non contengono alcuna garan-
zia e che in ogni caso il custode giudiziario, fra
altro per le disposizioni dell'art. 606 Cod. Proc. Civ.
e 2085 Cap. 2 C.C. e per tutte le disposizioni che di-
sciplinano il mandato e la ordinaria amministrazione
non aveva facoltà né di locare l'immobile in Via del
Commercio, né di locarlo ad uso Magazzino grano, né
di garantirne in alcun modo determinate resistenze
e che quindi la sua attività non poté in alcun modo
impegnare la Società Romana.

Riconoscere che la Commissione Cereali superò di
gran lunga su tutta la zona crollata il carico mas-
simo indicato dal custode giudiziario ed enormemente
sulla parte della zona che prima cedette, secondo i
i periti.

Disporre ove occorra per quanto si riferisce al

carico del grano che un perito, di elezione della stessa Corte, tenendo presenti gli accertamenti compiuti dai precedenti periti e risultanti dalla relazione e dai verbali, determini con precisione a quanto ammontasse il peso del grano sulla zona crollata e sui pilastri che primi cedettero secondo i periti espressamente determinando la ampiezza della zona di solaio crollata che al momento del crollo trovavasi sgombra di grano - all'effetto di determinare il peso che insisteva sulla parte residua - ammettere ove occorra la Società Romana a provare anche con testimoni, rinviando in tal caso le parti innanzi il Tribunale : "Come sia vero che la Commissione Ricevimento Cereali compì il carico del grano e continuò in esso - nonostante i richiami di prudenza - le raccomandazioni e le proteste fatte dai vicini preoccupati dalla quantità del grano immesso e dal modo con cui senza alcuna elementare cautela la immissione era fatta."

3° Respingere conseguentemente tutte le domande proposte dalla Commissione Ricevimento Cereali (ora Ministero delle Finanze) ed in quella vece riconoscere la responsabilità della Commissione Cereali, anche per i maggiori danni derivanti dalle colpe nell'uso del fabbricato, e condannare la Commissione stessa

ora Ministero delle Finanze) al risarcimento dei danni (in concorso dei Sgg. Masini e Garboli) danni da liquidarsi in separata sede fissando frattanto il suo concorso nella provvisoria come sopra richiesta. Quanto meno sospendere ogni giudizio in merito ai rapporti Società Formaggio-Ministero delle Finanze, fino all'esito delle prove sopra richieste; ferme rimanendo le conclusioni sopra proposte contro gli altri responsabili. -

4° Respingere anche in applicazione dell'art. 1577 1598, 1226 C.C. le domande sia dirette sia indirette proposte contro la Società Romana Formaggio Pecorino dalla Società Auto Trasporti Roma nonché dal Sig. Avv. Tupini, dalla Ditta Lauretti & C. e dal Banco Roma, dichiarando di quest'ultimo improponibile lo intervento.

Il tutto con la condanna, come per legge dei soccombenti a tutte le spese ed onorari dei giudizi di 1° e 2° grado e sospendendo ogni provvedimento sulle spese nella ipotesi di ammissione di mezzi istruttori. In via subordinata e salvo gravame; ferme rimanendo le conclusioni sopra proposte in via principale contro il Sig. Masini in concorso coll'Ing. Garboli e contro la Commissione Ricevimento Cereali per i danni diretti sofferti dalla Società Romana.

= 16 = Quante volte in dannata ipotesi volesse affermarsi una qualsiasi responsabilità della Società stessa verso la Società Auto Trasporti Roma verso i Sigg. Tupini Lauretti e Banco di Roma o chiunque altro, respingendo allo stato qualunque domanda di provvisoria.

Condannare solidamente, o comunque a norma di legge il Sig. Masini Menotti (in concorso coll'Ing. Garboli) nonché la Commissione Cereali a rilevare la Società Romana Formaggio Pecorino da qualunque danno, risarcimento, provvisoria, spesa eventualmente dovuta.

Disponendo le opportune sospensioni del giudizio nella ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla Società Romana Formaggio Pecorino.

E sempre con la condanna solidale o come per legge dei soccombenti a tutte le spese ed onorari del giudizio di 1° e 2° grado. In via ancor più subordinata e sempre salvo gravame ; per la dannatissima ipotesi che voglia riconoscersi alla Commissione Ricevimento Cereali un qualunque diritto al risarcimento.

Ferme sempre rimanendo le conclusioni sopra proposte in via principale contro il Sig. Masini Menotti e in suo concorso contro l'Ing. Garboli per i danni diretti sofferti dalla Società Romana.

Condannare il Sig. Masini Menotti, sempre in con-

corso solidale o come per legge con l'Ing. Garboli an- = 17 =
che a rilevare la Società Romana Formaggio Pecorino
da qualunque danno, risarcimento, provvisoriale o spe-
sa a chiunque dovuti.

Sempre con la condanna solidale o come per legge,
dei soccombenti a tutte le spese e onotari dei giudi-
zi di 1° e 2° grado.

Respingere in ogni ipotesi la domanda di liquida-
zione proposta al Ministero delle Finanze; e dando
atto delle impugnative da noi proposte:

Ordinare allo stesso Ministero la esibizione di tut-
ti i provvedimenti in vigore al tempo del crollo sul
commercio del grano.

Il tutto salva e riservata ogni altra azione e ra-
gione nel più lato senso ed ogni maggiore o diversa
difesa.

Il Procuratore Dell'Amministrazione delle Finanze
ha così concluso:

Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello senza attende-
re ad ogni contraria domanda eccezione o difesa;
Riunire le due cause pendenti davanti questa Giusti-
zia, la prima promossa dalla Società del Formaggio
Pecorino con atti di appello 8 giugno 1925 e la se-
conda promossa dalla Banca Regionale colla sua quali-
tà, con atto 9 giugno detto.

Conseguentemente provvedendo con unica sentenza, ritenere e dichiarare inammissibili o per lo meno infondati in fatto ed in diritto i detti appelli prodotti avverso la sentenza del Tribunale di Roma 22 dicembre 1924 6 aprile 1925 e respingerli in ogni loro parte con la condanna tanto della Società Romana Formaggio Pecorino, come della Banca Regionale alle maggiori spese di appello ed agli onorari di rappresentanza e difesa.

Pronunciando, poi, sull'appello incidente proposto dall'Amministrazione concludente nei riguardi della Società Del Formaggio Pecorino, mercè la presente comparsa accogliere il medesimo in ogni sua parte e facendo quello che far doveva e non fece il Tribunale.

Ritenere e dichiarare sufficientemente provato dagli atti e documenti prodotti, l'ammontare del danno arrecato alla Amministrazione per effetto del crollo.

Conseguentemente liquidare tale danno con l'ammontare di lire quattrocentoquindicimila seicentoventitrè e 15 cent. oltre gli interessi commerciali della domanda sino all'effettivo pagamento, ed emettere per tale somma, oltre gli interessi condanna contro la Società Romana per il Formaggio Pecorino.

Condannare la detta Società alle spese del presente giudizio nonchè agli onorari di rappresentanza e

difesa. Ciò con salvezza di ogni altro diritto.

= 19 =

E con comparsa aggiunta: Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello senza attendere ad ogni contrarie domanda eccezione deduzione o difesa;

Riunire le due cause proposte in appello tanto dalla Società Romana del Formaggio Pecorino con atto del 8 giugno 1925 quanto della Banca Regionale con atto del giorno 9 giugno dette, provvedendo con unica sentenza;

1° Rigettare o con qualunque altra statuizione respingere lo appello proposto così dalla detta Società Romana del Formaggio Pecorino, come dalla Banca Regionale avverso la Sentenza pronunciata dal Tribunale Civile di Roma a 22 dicembre 1924 - 6 aprile 1925, confermando nei confronti all'appellente Società del Pecorino, tale sentenza nella parte in cui accolse la riconvenzionale proposta dell'Amministrazione delle Finanze ed emise condanna ai danni.

Come altresì confermare tale sentenza nei riguardi della Banca Regionale per la pronunciata condanna di questa alle spese nei confronti dell'Amministrazione. Condannare come conseguenza sia della Società Romana del Formaggio Pecorino, sia la Banca Regionale alle spese del presente giudizio nonché agli onorari di difesa.

2° Accogliere per la forma in proposto appello incidente delle Amministrazioni concludenti e facendo ad esso in merito pieno diritto, riformare la sentenza del Tribunale suddetto per il caso in cui rinvii in separata sede la liquidazione dei danni all'Amministrazione attribuiti.

Conseguentemente, facendo quello che far doveva e non fece il tribunale, ritenere e dichiarare ben giustificato dall'Amministrazione i danni richiesti e quindi pronunciare contro la Società Romana per il Formaggio Pecorino condanna in favore della concludente Amministrazione al pagamento della somma di lire quattrocentoquindicimila seicentoventitrè e centesimi 15 quale ammontare del danno anzidetto oltre gli interessi legali della data della domanda giudiziale fino all'effettivo pagamento.

Condannare la detta Società alle spese del presente giudizio nonchè agli onorari di difesa. Ciò con salvezza di diritto, azione e ragione.

Il Procuratore dell'appellante Masini Menotti ha concluso: Piaccia alla Corte ogni diversa istanza ed eccezione reietta accogliere l'appello principale proposto dal comparente e per l'effetto dichiarare improponibile o quanto meno rigettare nel merito tutte e ciascuna le domande delle contro parti proposte

contro il componente, compresa quella della Spett. = 21 =

Banca Regionale circa una competenza di spese giudiziali ziali.

Voglia subordinatamente la Corte Ecc.ma ammettere il il Masini a provare per testimoni, in quanto occorra:

1) che quand'ebbe dalla Società Formaggio Pecorino la commissione del magazzino di cui trattasi, questo era previsto per la destinazione a caciara e fu dal Masini costruito a muratura per questo uso fino al piano sul livello stradale fondato sui pilastri in muratura, quel piano doveva puramente essere coperto senza diversi soprastanti magazzini e più specialmente ancora di quanto risulta dal disegno esibito, conforme all'originale approvato dal Comune a firma Ing. Cesa Santagostino Baldi.

2° Che solo successivamente ed in un secondo tempo la Società Formaggio Pecorino, pur dichiarando di mantenere la destinazione di caciara al piano del magazzino costruito sul livello stradale, dichiarò di voler sul piano stesso sopraelevare due piani in cemento armato, pur destinati a magazzini di generi diversi, per la quale seconda costruzione il Masini si rivolse all'Ing. Garboli provocandone i relativi contatti ed accordi con l'ingegnere della Società committente.

3° Che le solette in cemento armato del primo e del secondo piano non furono coperte con uno strato protettivo di piancito o pavimentazione, non essendo i piani in discorso destinati ad uso abitazione;

4° che in proseguo di tempo essendo state radicalmente cambiate le destinazioni sia del piano sul livello stradale destinato ad uso di garage sia del primo e del secondo piano destinato ad uso di caserma; avvennero dei guasti e dei deperimenti e specialmente dico specificatamente nel piano sul livello stradale non una sola volta ma due si ruppero tra l'altro le volte in un foglio della zona centrale e nel piano primo e secondo in cemento armato, le solette consumate dall'attrito dei piedi dei soldati accasermatisi, si ridussero di spessore, di talchè anche per queste ultime circostanze precise, la Società Formaggio Pecorino, pretese una cospicua indennità della Autorità Militare, che le fu liquidata.

5° Che la Società Formaggio Pecorino non eseguì riparazioni di importanza e specialmente non reintegrò le solette in cemento armato del primo piano del magazzino, quindi destinato a ricevere i cereali.

6° Che prima dell'immissione dei cereali non fu redatta alcuna constatazione di stato né fatta alcuna prova di carico, né presa alcuna precauzione di rego-

lamento e controllo circa la distribuzione uniforme = 25 =
del carico dei cereali che vi sarebbero stati immessi.

7° Che pochi attimi prima della rovina fu distintamente udita una successione di colpi e scoppi dal di fuori dei locali;

8° Che durante la costruzione dei pilastri in muratura i soprastanti alla costruzione Sign. Giovanni Santucci (sorvegliante) Ing. Cesare Santagostino Baldi (architetto) verificarono quotidianamente il modo onde il Masini costruiva i pilastri in muratura e non insorsero contro la pratica di eseguirli con l'anello in mattoni e l'interno in pietrame.

In linea anche più subordinata e in quanto occorra voglia la Corte Ecc.ma disporre nel modo di legge una perizia per sapere se non sia vero che, tenuti presenti i dati della Perizia Collegiale e del parere Guidi, prodotto dal comparante, i pilastri rovinati avevano capacità reggere ad una pressione più che doppia di quella sopportabile dai due soprastanti solai e tanto più del solaio carico di grano.

In ogni e qualsiasi caso di responsabilità del Masini, voglia la Corte Ecc.ma tener ferma la responsabilità di rivalsa contro l'Ing. Garboli.

Salvo ogni altro diritto azione e ragione.

Sempre ed in ogni caso con vittoria di spese e cò

= 24 = onorari del 1° e 2° grado di giudizio.

E con postilla: Chiediamo che venga deferito interrogatorio al rappresentante della Società del Formaggio Pecorino circa la verità del contenuto del preventivo da noi esibito che deve trovarsi in originale conforme fra le carte della Società del Formaggio Pecorino. Salvo ogni altro diritto azione e ragione.

Il Procuratore del Garboli ha concluso:

Che piaccia alla Ecc.ma Corte ogni contraria istanza eccezione o deduzione reietta in riforma della appellata sentenza 12 dicembre 1924 e 6 aprile 1925 dalla 1° sezione del Tribunale di Roma.

1° accogliere l'appello 12 gennaio 1926 Ufficiale giudiziario Giovannelli proposto dal Sig. Antonio Garboli contro detta sentenza e dichiarare che ad esso Garboli non è in alcun modo imputabile il crollo di parte dello Stabilimento della Società Romana del Formaggio Pecorino sito in Roma Via del Commercio, crollo avvenuto il 2 agosto 1921 e conseguentemente respingere in ogni sua parte la domanda di rilievo spiegata dal Sig. Masini Menotti contro esso Garboli con la citazione introduttiva del giudizio 24 settembre 1921 Ufficiale Giudiziario Bianchi, accolta dalla sentenza appellata, con la condanna dell'appellato Masini Menotti alle spese ed onorari del

giudizio di primo grado e di questo di appello; = 25 =

2° Respingere gli appelli 6 giugno 1925 e 9 giugno 1925 ufficiale giudiziario Vespasiani della Società Romana Formaggio Pecorino e della Banca Regionale per quanto riflette la parte della sentenza relativa alla assoluzione del Garboli, confermando per questa parte la sentenza appellata con la condanna delle due appellanti alle rispettive quote di spese.

3° Respingere ogni altra eventuale domanda diretta o indiretta contro il Garboli da chiunque possa venire eventualmente proposta con tutte le conseguenze di legge. Salvo e riservato ogni altro diritto azione e ragione.

Il Procuratore della Ditta Lauretti & C. ha concluso.

Piacca alla Corte Ecc.ma ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta respingere l'appello proposto dalla Società Romana del Formaggio Pecorino nei confronti della Ditta Lauretti & C. confermando al riguardo la sentenza appellata.

Condannare la Società Romana del Formaggio Pecorino alle spese di primo e di secondo grado a favore della concludente. Salvo e riservato ogni altro diritto azione e ragione.

Il Procuratore dell'Avv. Tupini ha concluso: Piacca alla Corte Ecc.ma ogni contraria istanza eccezio-

ne e deduzione reietta respingere l'appello proposto dalla Società Romana Formaggio Pecorino nei confronti dell'On. Avv. Tupini Umberto confermando al riguardo la sentenza appellata.

Condannare la Società Romana Formaggio Pecorino alle spese di primo e secondo grado a favore del concludente. Salvo e riservato ogni altro diritto azione e ragione.

Il Procuratore del Banco di Roma ha concluso:

Piaccia alla Corte Ecc.ma ogni contraria istanza ed eccezione reietta respingere nei confronti del Banco di Roma l'appello proposto dalla Società Romana del Formaggio Pecorino con vittoria di spese ed onorari. E con altra comparsa ha ripetuto le stesse conclusioni.

La Corte

Udita lla lettura delle soprascritte conclusioni fatta rispettivamente dai Procuratori delle parti ha ritenuto in

FATTO

La Società Romana per il Formaggio Pecorino, in persona del sequestratario giudiziale Cav. Scaramella Giuseppe con citazione 6 agosto 1921 esponendo che la serra del 2 dello stesso mese era crollata parte del piano primo e secondo dell'immobile sito

in Roma Via del Commercio, fuori Porta San Paolo, di = 27 =
proprietà della Società istante, concesso in loca-
zione alla Commissione ricecimento Cereali per uso
magazzini di grano, giusta contratto 12 luglio 1914
registrato il 4 agosto 1921 e che il crollo si era
verificato per l'eccessiva quantità di grano deposi-
tato nei locali; per la difettosa distribuzione di
essa, o per vizi e difetti occulti di costruzione,
conveniva avanti il Tribunale di Roma la Commissione
anzidetta in persona del Colonnello Rosatelli Comm.
Nicola, S.E. il Ministro delle Finanze, quale succes-
sore del Commissario Generale degli approvvigionamen-
ti ed il Sig. Masini Menotti costruttore dell'edifi-
cio crollato, per sentir dichiarare, previ gli accer-
tamenti del caso a chi risalga la responsabilità del
crollo con la conseguente condanna del risarcimento
dei danni da liquidarsi in separata sede; e ciò con
sentenza da dichiararsi eseguibile provvisoriamente.

La stessa Società per il Formaggio Pecorino, nella
rappresentanza di cui sopra; con citazione del gior-
no successivo 7 agosto 1922, conveniva le medesime
parti innanzi il Presidente del Tribunale per l'udien-
za incidentale 8 agosto 1921 fissata con provvedi-
mento di abbreviazione di termini, per sentir far
luogo, data l'urgenza, alla nomina di un perito, con

= 23 = l'incarico di procedere agli accertamenti di quanto avvenuto, e dare i provvedimenti opportuni per evitare maggiori danni. Il Presidente, con provvedimento dello stesso giorno 8 Agosto 1921 ordinò l'accesso immediato sul luogo allo obbietto di stabilire, mediante l'opera di un perito, quali fossero state le cause, che hanno prodotto il crollo dei Magazzini o solai in Via del Commercio, fuori Porta S. Paolo, ed in ispecie se il crollo fosse dipeso dall'eccessivo carico del grano depositato nel primo e nel secondo piano; oppure dalla cattiva costruzione di detto stabile, o da altre cause isolate o concorrenti, e di indicare inoltre tutti gli opportuni provvedimenti per evitare la possibilità di ulteriori danni, per disporre nel miglior modo per lo sgombero di cereali, sempre nei limiti delle finalità dell'accertamento delle causali anzidette.

Delegò per l'esecuzione dell'accesso il Giudice Cav. Marino Rocco, nominando per l'assistenza a costui il Prof. Comm. Gerardini Cesare, in qualità di perito tecnico, riservando alle parti d'insistere presso il Giudice Delegato per la eventuale nomina degli altri due periti per la formazione del collegio peritale.

L'accesso fu eseguito ed il perito Gerardini ese-

gù i primi opportuni accertamenti.

=29=

Successivamente la Società trasporti "Roma" in persona del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Carlo Muratori, con citazione 15 Settembre 1921, esponeva che da circa due anni teneva in affitto ad uso di garage i locali terreni del suddetto immobile di proprietà della Società del Formaggio Pecorino, la quale, poi, nel Luglio 1921 aveva anche concesso in affitto alla Commissione di Requisizione dei Cereali di Roma il piano sovrastante al garage per adibirlo a deposito di grano; che la detta Commissione alla fine del detto mese di Luglio aveva cominciato a trasportare e riporre il grano nel detto locale; che al 2 Agosto 1921 già vi erano stati depositati oltre novemila quintali ammassati per la altezza di oltre un metro sul pavimento dai lati prospicienti la via dei Magazzini Generali e la via del Commercio; che nello stesso giorno 2 Agosto alle ore diciannove e mezzo circa, pochi minuti dopo uscito il personale adibito al garage, in numero di 10 meccanici, si udì un sordo rumore, seguito subito dal crollo del soffitto, che trascinò seco il pavimento del garage, e quanto in esso conteneva dal lato di Via dei Magazzini Generali; che nel crollo fu travolto il seguente materiale di proprietà della Socie-

=30= tà istante e cioè un camion Fiat 185, altro detto autobus Fiat 18 B 4 - un Clara Roma Spa tipo 6000 - un'automobile Fiat 20 M.P. Landulet²⁴ fusti di benzina - 12 corredi Archi per camion - un tendone per camion 18 P ed altro, oltre ad utensili, attrezzi, latte di benzina ecc. nonché vario altro materiale di proprietà dei terzi; che inoltre la Società istante per la distruzione di detto materiale di sua proprietà si è trovata nella impossibilità di esercitare alcune delle linee già in esercizio e di iniziare l'esercizio di altre, per le quali già tutto era pronto ed organizzato. Ciò premesso, ritenendo la responsabilità solidale della Società del Formaggio Pecorino, quale proprietaria dell'immobile crollato e della Commissione Magazzini Generali Cereali quale conduttrice di una parte dell'edificio, conveniva avanti il Tribunale essa Società del Formaggio Pecorino, l'anzidetta Commissione, nonché il Ministero delle Finanze, chiedendo la condanna solidale al risarcimento dei danni dipendenti dal disastro, e ciò con la condanna dei convenuti nelle spese ed onorari del giudizio, e con sentenza eseguibile provvisoriamente.

Successivamente la Commissione Ricevimento Cereali ed il Ministero delle Finanze, nella qualità

come sopra, con citazione 19 Settembre 1921, conveni- =31=
vano avanti il detto Giudice Delegato, tanto la So-
cietà Formaggio Pecorino, quanto il Sig. Masino Me-
notti, per sentir nominare altri due ingegneri specia-
lizzati in costruzioni in cemento armato, perchè sot-
to la presidenza del detto Ing. Gerardini, potessero
procedere a tutte le operazioni e rilievi e dare le
opportune disposizioni per lo sgombero dei materiali
e per il ricupero del grano delle macerie.

Il Giudice Delegato con provvedimento 27 Settem-
bre 1921 nominò perito l'Ing. Prof. Ciappi Anselmo
e l'Ing. Prof. Giannelli Aristide, perchè insieme al
Prof. Gerardini già nominato, espletassero l'incarico
a quest'ultimo conferito, giusta il verbale 8 Ago-
sto 1921, dianzi accennato, ed anche perchè accertas-
sero lo stato attuale del materiale travolto, nonché
delle altre merci che si trovassero tra le macerie,
compreso il grano, dandogli opportuni provvedimenti
per la conservazione delle merci stesse.

Mentre i detti periti eseguivano i loro accerta-
menti, il Sig. Masini Menotti con citazione 24 Settem-
bre 1921, premesso il contenuto dell'atto introdutti-
vo del giudizio 6 Agosto 1921, ed assumendo che nes-
suna responsabilità egli potesse avere nel disastro,
giacchè tutti i lavori, compresi quelli di cemento

armato, furono eseguiti a perfetta regola di arte, come venne riconosciuto nel verbale di collaudo dalla stessa Società per il Formaggio Pecorino, e che, se in ipotesi potesse essere riconosciuta responsabilità, questa dovrebbe ricadere sul Sig. Antonio Ing. Garboli, come quegli che ebbe ad eseguire in sub appalto i lavori di cemento armato, conveniva avanti questo Tribunale esso Garboli per sentire rilevare esso Menotti Masini da tutte le domande contro di lui promosse dalla Società per il Formaggio Pecorino, e per conseguenza porre esso istante fuori causa, o quanto meno sentire condannare esso Garboli a tenerlo indenne di tutto ciò che potesse essere tenuto a pagare alla Società per il Formaggio Pecorino, con la condanna inoltre del Garboli o di chi di ragione, nelle spese ed onorari del giudizio e con sentenza munita di clausola/

Il collegio peritale intanto esaurì il suo compito e presentò la sua relazione addì 15 Aprile 1922.

Quindi S.E. il Ministro delle Finanze pro-tempore, nonché il Direttore dei Magazzini Statali di grano per la Provincia di Roma Comm. Nicola Rosatelli, con citazione 15 Luglio 1922, assumendo di avere interesse alla sollecita definizione del giudizio promosso dalla Società del Formaggio Pecorino, a seguito

delle risultanze della perizia, conveniva la medesi- =33=
ma Società, per sentire respingere la domanda 6 Ago-
sto 1921, nei rapporti con le amministrazioni stata-
li istanti, ed invece dichiarare tenuta essa Socie-
tà a rispondere dei danni patiti a causa del crollo
dei suddetti magazzini, consistenti nell'arromontare com-
plessivo del grano perduto ed avariato, nelle spese
di recupero e trasporto di quello recuperato, nonché
maggiore affitto di altro Magazzino e di tutte quelle
altre spese causate dalla sgombero dei magazzini crol-
lati, oltre alle spese ed onorari di giudizio.

Successivamente l'on. Avv. Umberto Tupini, con ci-
tazione 1° Dicembre 1922, esponendo di avere affidato
in custodia alla Società Auto - Trasporti di Roma nel
garage della medesima, sito nel vano terreno dell'edi-
fizio crollato, un'automobile di sua proprietà Costa-
Fraschini della forza di 26 HP portante il N° 35456
di viabilità e di motore N° 7649 C. 2. nonché acces-
sori vari e che il 2 Agosto 1921 la detta automobi-
le fu travolta nello sprofondamento del pavimento
del detto garage, chiedeva la condanna di essa So-
cietà Auto-Trasporti di Roma al risarcimento dei
danni diretti ed indiretti patiti e patienti, in
conseguenza del detto disastro, da liquidarsi in se-
parata sede, oltre alle spese del giudizio e con sen-

=34= senza eseguibile provvisoriamente.

A sua volta la Ditta T.M. Lauretti & C. in persona del Sig. Telemaco Lauretti con atto 1° Dicembre 1922, premesso di avere affidato alla medesima Società Auto-Trasporti un autocarro di sua proprietà, Fiat 18 B.L.; portante il N° 55-7035 di viabilità e motore 69 1438, avente sponde alte speciali, nonché copertoni ed accessori, e che detto autocarro fu travolto nello sprofondamento del pavimento del detto garage, chiedeva la condanna della medesima Società Auto-Trasporti al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.

Successivamente la Società Auto-Trasporti Romana, con citazione 13 Dicembre 1922, premesso che il contenuto della domanda rivolta contro di lei dall'On. Tupini con atto 1° Dicembre 1922, assumeva che nella ipotesi che dovesse rispondere dei danni lamentati da costui, la responsabilità ed il conseguente onere del risarcimento dovrebbe ricadere sulla Società del Formaggio Pecorino proprietaria dello stabile o quanto meno sulla già Commissione Requisizione Cereali, ora Magazzini statali, e quindi sull'On. Ministero delle Finanze; che estrattasi dalle macerie la macchina di proprietà di esso On. Tupini, questi, nonostante i ripetuti tassativi inviti, si disinteressava completamen-

te di riprendere in consegna i relitti della macchina =35=
na, ammettendone con ciò lo esplicito abbandono, che
con provvedimento del Presidente del Tribunale del 26
Luglio 1922 fu ordinata la vendita ai pubblici in-
canti di tutti i materiali estratti dal crollato edi-
ficio; che detta macchina del Upini, per quanto ven-
duta non fu pagata dall'aggiudicatario; così che essa
rimase invenduta ed abbandonata nei locali del gara-
ge della Società istante. Ciò posto, questa conveni-
va avanti questo Tribunale la Società del Formaggio
Pecorino in persona del suo Consigliere Delegato Sig.
Bartolli Gioele, nonché i Magazzini Statali Grano, ed
il Ministero delle Finanze per sentire dichiarare l'
obbligo della garanzia, nell'ipotesi di soccombenza
di essa Società Autotrasporti di fronte all'On. Tu-
pini, e per conseguenza pronunziare la condanna di
essi convenuti in solido, e di chi di ragione, per
essi, al risarcimento di tutti i danni dipendenti
dal giudizio promosso dall'On. Tupini, e ciò con
sentenza eseguibile, provvisoriamente e con vittoria
dispese.

Con lo stesso atto di citazione 8 Dicembre 1922
la Società Auto-Trasporti diffidava l'On. Tupini a
ritirare immediatamente i relitti della sua macchi-
na, dichiarando formalmente di declinare qualsiasi

responsabilità per l'ulteriore custodia e convenza
lo stesso Tupini avanti il Tribunale, per sentire
previa la riunione di queste causa di garanzia, con
l'altra principale promossa da esso Tupini, emette-
re i provvedimenti comuni alle due cause, con la con-
danna inoltre di costui alle spese ed onorari di giu-
dizio

Con altra citazione della stessa data 18 Dicembre
1922, la Società Auto-Transporti Roma, premesso il con-
tenuto della citazione della Ditta T.M.Lauretti & C.
1° Dicembre 1922, e che essa Ditta si era anche disin-
teressata di prendere in consegna i relitti della
sua macchina; e che il prezzo ricavato dalla vendita
di essi, fattasi a seguito del suddetto provvedimen-
to del Presidente, risulta dal verbale di vendita,
e cui presiedet te l'ufficiale giudiziario Laurenza,
detratto da esso la quota per le spese di vendite, pro-
poneva analoga domanda di garanzia contro la Società
del Formaggio Pecorino, i Magazzini Statali Grano ed
il Ministero delle Finanze, e con lo stesso atto of-
ceva dichiarare ad essa Ditta Lauretti di tenere an-
cora e di lei disposizione la somma, come sopra indi-
cata dalla vendita del materiale di sua proprietà, ri-
servandosi ogni altro provvedimenti qualora la stessa
ditta Lauretti persistesse nel proposito di disinte-

ressarsi degli atti e provvedimenti fin qui presi =37=

nel di lui interesse e conveniva la stessa Ditta avanti il Tribunale, per sentire, previa la riunione di questa causa di garanzia, con l'altra principale promossa da essa Ditta Lauretti, emettere i provvedimenti comuni alle due cause, con la condanna inoltre di essa Ditta nelle spese ed onorari del giudizio.

Quindi la Società del Formaggio Pecorino, con citazione 8 Maggio 1923, promesso il contenuto dell'atto 10 Gennaio 1923, notificato contro di lei dalla Società Auto-Trasporti Romana, relativamente alla macchina dell'On. Tupini, conveniva avanti questo Tribunale il Sig. Masini Menotti per sentirlo, con sentenza eseguibile provvisoriamente condannare a rilevare essa Società istante da tutte le conseguenze della domanda promossa dalla Società Auto-Trasporti Roma - Analoga domanda di garanzia con altro atto dello stesso giorno 8 Maggio 1923 proponeva la medesima Società del Formaggio Pecorino, contro il Sig. Masini Menotti, relativamente alla citazione ricevuta dalle Società Auto-Trasporti Roma, in ordine alla macchina, dalla Ditta T.M. Lauretti & C.

Infine, la stessa Società del Formaggio Pecorino, con altro atto 8 Marzo 1923, anche in estensione della domanda già proposta con la citazione 6 Ago-

=38= sto 1921 chiedeva che fosse riconosciuto che il risarcimento dovuto dal Sig. Masini Menotti si estende a tutto quanto essa Società del Formaggio Pecorino eventualmente sia tenuta a corrispondere ad altri, e per conseguenza chiedeva che il Masini fosse condannato a rilevare essa Società da tutte le domande e pretese contro di lei, come sopra proposte, in giudizio, a seguito del crollo, particolarmente dalla Società Auto-Trasporti "Roma" e dalla Commissione Ricevimento Cereali, ora Ministero delle Finanze (Comitato liquidatore delle gestioni di guerra) ed in genere da qualunque domanda da chiunque proposta, tutto con sentenza eseguibile provvisoriamente e con vittoria di spese ed onorari.

Portate le cause alla cognizione del Collegio, furono tutte riunite sull'accordo delle parti. Particolarmente nella causa promossa dalla Società Auto-Trasporti "Roma" contro la Società del Formaggio Pecorino, intervenne il Banco di Roma, in persona dei Signori Comm. Hess Arnaldo e Luigi Aschner condirettori centrali per chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita delle seguenti macchine affidate alla Società Auto-Trasporti e travolte nel disastro.

A) Automobile Studet-Rez 35 H P e gran turismo con

avviamento automatico del valore di L. 35000; =59=

B) Camion Martini, trasmissione a catena del valore di L. 30.000

C) Automobile Fiat 3 A corazzata Torpedo con accessori del valore di L. 50.000.

D) Automobile Spa 25/35 HP, corazzata Ballon, smontabile, chassis prolungato, con accessori del valore di lire 50.000.

E) N° 2 carrozzerie Biancio, del valore di L. 50.000.

All'udienza di spedizione i Procuratori rispettivi della Società del Formaggio Pecorino, del Sig. Masini Menotti, dell'Ing. Garboli Antonio, dell'Un. Tupini, della Ditta T.M. Lauretti & C. del Banco di Roma, presentarono le soprascritte conclusioni;

Conclusero anche come sopra la R. Avvocatura Erariale, per il Ministero delle Finanze e l'Intendente di Finanze di Roma Ufficio Stralcio, succedute alla Direzione dei Magazzini Statali Grano ed alla Commissione per il Ricevimento dei Cereali in Provincia di Roma. Invece dalla Società Auto-Trasporti di Roma, prese le conclusioni sopra trascritte, la Banca Regionale, quale cessionaria di ogni diritto, azione e ragione di quella Società, in persona del Presidente Sig. Marchese Carlo Malvezzi Campeggi.

Il Tribunale di Roma con la sentenza 22 Dicembre

=40= 1924 - 5 Aprile 1925, provvide come appresso:

1° Respinsse la dimanda di risarcimento di danni avanzata dalla Società per il Formaggio Pecorino nei confronti del Ministero delle Finanze e dell'Intendente di Finanza di Roma.

2° Accolse invece l'azione in riconvenzione @ degli stessi e per lo effetto condannò la Società del Formaggio Pecorino al risarcimento dei danni verso gli stessi da liquidarsi in prosecuzione di giudizio, autorizzando fin da ora le dette Amministrazioni fin da ora le dette Amministrazioni ad incassare la somma di L. 66.593,16 depositata e depositanda dal sequestratario Scaramella, quale ricavo della vendita del grano avariato.

3° Accolse la domanda di risarcimento di danni della Banca Regionale e quale cessionaria della Società Auto-Trasporti "Roma" nei confronti della Società del Formaggio Pecorino, ma la respinsse nei confronti delle dette Amm.ni dello Stato e per lo effetto condannò la Società Formaggio Pecorino al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.

4° Accolse rispettivamente le dimande di risarcimento di danni dell'On. Tupini e della Ditta Lauretti & C. nei confronti della Società del Formaggio Pecorino, ma la respinsse nei rapporti delle Amministrato-

ni dello Stato e della Società Autotrasporti, ora Banca Regionale, e per lo effetto condannò essa Società del Formaggio a favore di esso Tupini e Ditta Lauren_ ti al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.

5) Accolse l'intervento del Banco di Roma e per lo effetto condannò la Società del Formaggio Pecorino a favore di esso Banco di Roma al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.

6) Accolse la domanda di risarcimento di danni proposta dalla Società del Formaggio Pecorino contro la impresa Masini Menotti e per lo effetto dichiarò questi tenuto a rivalere essa Società di tutte le conseguenze delle domande proposte contro di lei, giusta i capi precedenti del dispositivo.

7) Accolse la domanda di risarcimento di danni proposta dal Masini Menotti contro l'Ing. Antonio Garboli e per lo effetto dichiarò tenuto esso Garboli a rivalere il Masini da tutte le conseguenze dell'obbligo dell'indennizzo verso la Società del Formaggio.

8) condannò la stessa a tutte le spese ed onorari del giudizio a favore delle Amministrazioni dello Stato suddette, della Banca Regionale, cessionaria della Società Autotrasporti "Roma", dell'On. Tupini, della Ditta Lauretti e del Banco di Roma .

Condannò il Sig. Masini Menotti a rivalere la Società del Formaggio Pecorino di tutto quanto essa Società pagherà per dette spese.

Condannò l'Ing. Antonio Garboli a rivalere Masini Menotti da tutto quanto esso Masini pagherà per spese alla Società del Formaggio Pecorino, ma condannò alle spese la Società stessa per avere questa prese conclusioni dirette contro il Garboli.

Condannò la Banca Regionale, l'On. Tupini, la Ditta Lauretti ed il Banco di Roma, rispettivamente al pagamento delle spese verso l'Amministrazione dello Stato .

Condannò la Banca Regionale nelle spese a favore dei Signori Masini Menotti e l'Ing. Garboli per aver prese essa Banca Regionale, conclusioni contro costoro. Condannò il Banco di Roma per aver prese conclusioni dirette contro il Masini Menotti alle spese a favore di costui.

Condannò l'On. Tupini e la Ditta Lauretti rispettivamente al pagamento delle spese verso la Banca Regionale sempre nella qualità la stessa di cessionaria della Società Autotrasporti. Avverso questa sentenza produssero appello : a) La Società Romana del Formaggio Pecorino con l'atto 8 giugno 1925 perchè ingiusta e gravosa per aver violato disposizioni di legge

1) Nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, respingendo le dimande di risarcimento dei danni contro di lei proposte e financo le prova richieste a dimostrazione della responsabilità dell'Amministrazione.

2) Nei confronti dell'Ing. Garboli non accogliendo le domande proposte dalla Società ed anzi condannandola alle spese.

3) Nei confronti dei Signori Tupini, Lairetti e Banco Roma ammettendo la possibilità di loro azioni dirette.

B) con atto 9 giugno 1925 la Banca Regionale cessionaria della Società Autotrasporti Roma perchè lesiva dei suoi diritti la sentenza, in quanto, mentre condanna la Società Formaggio Pecorino al risarcimento dei danni nei suoi confronti, manca assolutamente di ogni provvedimento e disposizione riguardo alla provvisoria richiesta per i danni medesimi; e perchè condanna genericamente la Banca alle spese e favore dell'Amministrazione delle Finanze dei Signori Masini Menotti e l'Ing. Garboli Antonio per avere presso conclusioni dirette contro i medesimi.

c) con atto 15 dicembre 1925 il Signor Masini Menotti; perchè lesiva dei suoi diritti, in quanto se

È certo e indubitato che all'istante spetta come il Tribunale ha riconosciuto, la rivalsa verso l'Ing. Garboli ove l'istante risulti responsabile di condanna al risarcimento dei danni, il Tribunale ha fatto mal governo della legge giudicando nei rapporti tra l'istante e la Società del Formaggio Pecorino del tutto trascurando circostanze di capitale rilievo che erano esclusive di ogni responsabilità di esso istante e che questi aveva dedotte a sua specifica difesa facendone oggetto di conclusioni formulate in capi distinti di domande principali e subordinate.

D) con atto 13 gennaio 1926 l'Ing. Antonio Garboli perchè lesiva la sentenza dei diritti dell'istante per non aver tenuto conto dei chiari risultati della perizia giudiziaria, per aver ritenuto erroneamente l'Ing. Garboli architetto dell'edificio crollato e per aver fatto mal governo delle disposizioni di legge. E) Ha prodotto per appello incidente l'Amministrazione delle Finanze nei riguardi della Società del Formaggio Pecorino perchè fosse dalla Corte dichiarate sufficientemente provate dagli atti e documenti prodotti l'ammontare del danno subito dall'Amministrazione per effetto del crollo e liquidato nella somma di L. 415623,15 oltre gli interessi.

All'udienza di spedizione della causa, le parti
presero le conclusioni innanzi riportate.

= 45 =

RITENUTO IN DIRITTO.

Che nella complessa vertenza al fine di stabilire
le singole responsabilità, l'ordine logico consiglia
di determinare innanzi tutto quale sia stata la causa
efficiente del crollo in conseguenza del quale si con_
tende. - Poiché stabilita tale causa e tenuti presen_
ti i rapporti giuridici intervenuti tra le parti in
causa, potranno essere più sicuramente accertate le
responsabilità.

Il Tribunale ritenne circa tale causa efficiente,
che fosse il caso di seguire l'avviso espresso dai
periti e la Corte, verificati tutti gli elementi, non
ha ragione di dipartersi da tale giudizio.

Va infatti rilevato che il Collegio Peritale compo_
sto dei valorosi ed esperti tecnici conclusero le sue
indagini:

"Il Collegio Peritale può quindi formulare come
formula con la presente relazione, le sue conclusio_
ni nei riguardi della causa che ha prodotto il disa_
stro, affermando con piena sicurezza che la causa del
crollo dei magazzini della Società del Pecorino deve
ricercarsi nella eccessiva pressione dei due pilastri
di muratura più interni della fila più lontana del

=46 = garage, i quali risultano maggiormente caricati all'atto del crollo. Evidentemente in seguito a tale edificio ha dovuto sgombrarsi la soletta del solaio di cemento armato soprastante lungo la linea di minore resistenza, costituita dalle sezioni, dove terminavano i ferri superiori, sporgenti 22 centimetri dagli incastri sulle travi, parallelamente alla linea determinata dai due pilastri suddetti, travolgendo nel crollo tutto il resto dell'edificio.

« Il piccolo eccesso di carico di grano riscontrato nella corrispondente zona di solaio superiore ai due pilastri suddetti ha contribuito a peggiorare le condizioni di carico dei pilastri stessi, mentre le non buone condizioni di stabilità dei solai e pilastri di cemento armato, aggravate dal consumo delle solette avutesi per l'uso fatto dei solai stessi senza pavimento, hanno contribuito ad aumentare le proporzioni del disastro. »

A maggior chiarimento però soggiungono i periti che « l'eccessiva pressione dei pilastri suddetti dipese dalle loro deficienti dimensioni: il disastro avvenne in seguito al carico completo di grano del solaio sul pianterreno, in quella zona alquanto superiore ai 700 Kg., il quale per altro era ancora inferiore a quello che avrebbe dovuto essere, se fosse stato contempora-

neamente caricato anche il solaio soprastante al cari- = 47 =
co previsto di 300 Kg.m q.》

A chiarire il giudizio dato dai periti, è il caso ricordare il ragionamento, attraverso il quale sono gli stessi ad esso venuti. Nel contrasto dei rilievi prospettati dalla difesa delle parti, ai fini di determinare la responsabilità, l'attenzione dei periti fu richiamata sulla costruzione dei solai e pilastri di cemento armato, opera del costruttore Garbelli, sullo eccessivo carico del grano imposto sui solai di cemento armato del primo piano ad opera della Commissione Ricevimento cereali e sulla resistenza dei pilastri in muratura che, essendo fondamentali alla costruzione dei solai di cemento armato, dovevano reggere tutta la soprastante costruzione col carico, cui l'edificio poteva essere destinato. Senza andare per ora alla analisi dei fattori, che indussero i periti alle conclusioni prese in ordine a tali elementi della costruzione, è determinante il rilevare che i periti adottarono le conclusioni a seguito delle indagini esperite e dei calcoli fatti, donde risultò che "il solaio in cemento armato, nei riguardi della qualità dei materiali adoperati e delle prova di elasticità eseguite su di esso, è risultato rispondente alle vigenti norme, mentre nei riguardi dei calcoli statici, è risultato

= = 48 =deficiente: tuttavia questo collegio (essi dicono) deve escludere che la causa essenziale del crollo sia da ricercarsi nelle scarse dimensioni delle opere di cemento armato, ovvero nella piccola eccedenza del sopraccarico del grano, insistente sul solaio di copertura del pianterreno, essendo il margine di sicurezza delle tensioni unitarie, disponibile prima della rottura dei solai, tale da non giustificare il disastro."

Dunque i periti hanno escluso che lo eccesso di carico del grano e le scarse dimensioni delle opere in cemento armato abbiano potuto determinare il disastro.

Ed allora essi volendo trovare la causa efficiente e determinante del crollo, portarono il loro esame sulle opere murarie, che s'innestavano, a completarle, a quelle di cemento armato. E constatarono che le volte a crociera del piano seminterrato erano in grado di sostenere bene i carichi su di esse insistenti: che lo stesso non poteva dirsi invece della struttura dei pilastri in muratura, a sostegno delle volte stesse, e sui quali erano appoggiati quelli in cemento armato. E per i pilastri in muratura rilevarono esplicitamente che « lo stesso non può dirsi invece per questi che cioè fossero atti, come le volte in muratura a sostenere bene i carichi su di esse insistenti), per

quanto ad un esame esteriore si presentassero costruiti secondo le ordinarie regola in uso in Roma; ed invece qui anzichè essere costruiti a tutta grossezza di zoccoli (mattoni), presentano un anello esteriore formato di mattoni ad una testa posti di piatto, riempito internamente con muratura a sacco slegato daldetto anello, come è risultato da un attento esame dalla demolizione di un tronco eseguita dal collegio peritale, di modo che in effetto del pilastro resisteva soltanto l'anello esteriore." E notano ancora i periti "che le grossezze di malta fra i mattoni dell'anello esteriore sono di 2, 5 o 3 centimetri e che il riempimento interno è fatto con pezzi di tufo non quadrati e malta."

Evidentemente i periti hanno inteso rilevare non solo il vizio della costruzione dei pilastri, in quanto solo all'apparenza erano costruiti a mattoni ed internamente con muratura a sacco slegato, cioè senza coesione, ma anche l'eccesso della malta impiegata nella legatura dei mattoni, poichè più tardi, alla prova di resistenza, affermano che questa attestò la buona qualità dei mattoni, mentre la resistenza dell'insieme risultò diminuita per il grosso spessore della malta. Onde essi concludono che le pressioni unitarie dei pilastri di muratura, al momento del crollo, era-

no eccessive ed assolutamente prossime al carico di rottura dei materiali e ciò avuto riguardo anche alla loro natura, per cui normalmente viene nelle costruzioni murarie richiesto un grado di sicurezza notevolmente maggiore di quello che si richiede per la costruzione di cemento armato."

I periti infatti nel corso delle indagini avevano constatato (pagina 32) "dall'esame di questi piccoli tronchi di pilastri di muratura risultò che i più interni e precisamente i due interni della fila opposta al garage furono trovati in più cattive condizioni con caratteristici segni di rottura per schiacciamento, mentre quelli più esterni verso il muro furono trovati più alti e con segni di schiacciamento meno caratteristici.

In tutti venne constatato che essi erano costituiti da un anello esterno di mattoni ad una testa, disposti di piatto, riempiti internamente con materiale vario non squadrato (tufo e pezzi di mattone e malta di pozzolana). L'anello di mattoni era costituito da zoccoli con strati di malta di circa centimetri 2.5 di grossezza. Su tali pilastri fu ripetutamente condotta la attenzione del Collegio peritale e si presero in esame ripetutamente anche i pilastri analoghi posti al limite del crollo, in cui si constatarono ori

nature verticali nei mattoni; furono bussati tali pi- = 51 =
lastrici e quelli della zona rimasti in piedi ed il Col-
legio peritale dovette da tali indagini dedurre che
la parte esterna di mattoni risulta slegata dal nucleo
centrale. "

Ed altrove (pag.46) i pilastri rimasti in piedi al
margine del crollo presentano piccole lesioni vertica-
li nei mattoni, mentre i soprastanti pilastri di cemen-
to armato non appaiono affatto lesionati. I piccoli
tronchi di pilastri di muratura, rimasti in piedi nel-
la parte interna della zona crollata, presentano la
caratteristica forma conica di rottura per schiaccia-
mento e specialmente i più interni, che risultano per
più ragioni i più sollecitati, tutto il resto dei pi-
lastrici è sparito completamente disgregato fra le ma-
cerie.

Ora è in relazione ai rilievi suddetti che occorre
bene intendere l'ultima parte delle conclusioni dei
periti, che dà la spiegazione e la portata delle con-
clusioni precedenti. I periti invero avevano già det-
to nelle conclusioni -(pag.48): "La causa del crollo
deve ricercarsi nella eccessiva pressione dei due pi-
lastrici di muratura più interni della fila più lonta-
na del garage, i quali risultavano maggiormente carri-
cati all'atto del crollo." - Ed ancora "il piccolo

eccesso di carico di grano riscontrato nella corrispondente zona di solaio superiore ai due pilastri suddetti ha contribuito a peggiorare le condizioni di carico dei pilastri stessi, mentre le non buone condizioni di stabilità dei solai di cemento armato, aggravate dal consumo delle solette avutosi per l'uso fatto dei solai stessi senza pavimento hanno contribuito ad aumentare le proporzioni del disastro. - Ora quando i periti dicono, a chiarimenti di queste conclusioni, che la eccessiva pressione dei pilastri suddetti dipende dalle loro deficienti dimensioni, essi spiegano chiaramente che intanto poteva dirsi eccessiva la pressione fatta sui pilastri, in quanto gli stessi non avevano le dimensioni e la buona costruzione necessaria. e Infatti essi successivamente chiariscono che il carico di grano, pure essendo nel primo solaio superiore al pianterreno alquanto superiore ai 700 Kg.mq., era sempre inferiore ai minimi Kg.mq. che i pilastri avrebbero dovuto sopportare, se fosse stato caricato anche il solaio secondo superiore per 300 Kg.mq.

Poichè non è contestato e risulta dal preciso impegno assunto dal costruttore Masini Menotti, come meglio si vedrà in prosieguo che, mentre il solaio di cemento armato del primo piano doveva essere atto a sopportare un carico di Kg.700 mq., quello del secondo pia-

no doveva essere atto a sopportare un carico di Kg. = 53 =

300 mq.

È logico che, nei riguardi dei pilastri in muratura, il peso che gli stessi avrebbero dovuto sostenere era rappresentato dalle somme dei due pesi $700 + 300 = 1.000$ Kg. per mq.

Onde giustamente i periti rilevano che anche ammes-
so un peso maggiore per 100 Kg. mq. nel primo solaio,
per grane eccessivamente accumulato, tale eccesso di
peso non poteva avere rilevanza, per quanto riguarda-
va la resistenza dei pilastri in muratura, poichè la
funzione degli stessi era quella di dover sostenere
tutti e due i solai soprastanti anche caricati al mas-
simo pesanti 1.000 Kg. mq.

Donde due logiche conseguenze: 1) che non può dir-
si che il carico superiore ai 700 Kg.mq. riscontrato
nel solaio di primo piano sia stato superiore alla re-
sistenza che avrebbero dovuto avere i pilastri in mu-
ratura, che dovevano sostenere i due piani di cemento
armato col peso complessivo di Kg.1.000 mq.

2) che diversamente deve dirsi nei rapporti del-
la resistenza del solaio di cemento armato di 1° pia-
no, di cui era garantita da parte della impresa Masi-
ni Menotti, con la lettera 19 aprile 1913, la resisten-
za per soli 700 Kg. mq., mentre quella del secondo

= 54 = piano era di Kg.mq.300.

In conclusione i periti hanno inteso affermare che la causa effettiva del crollo fu la mancata resistenza dei pilastri fondamentali in muratura, i quali essendo stati costruiti contro le regole dell'arte (cioè non interamente a mattoni) ma internamente con muratura a sacco legato ed irregolare, esternamente con un anello a mattone, a testa piatta, legati con rilevante grossezza di malta, cedettero al peso e mentre alcuni si sbriciolarono completamente, nella parte dove il solaio di primo piano era stato maggiormente caricato, altri ne restarono lesionati e crinati anche nell'anello esterno di mattoni, che pure era più resistente della interna muratura a sacco legata.

Ora se a tale conclusione è venuta la perizia, non è difficile trarne le giuridiche conseguenze nei rapporti delle varie parti in giudizio. Ed innanzi tutto va esaminata la possibile responsabilità di Masini Menotti.

Va rilevato che il Tribunale non fu preciso nel definire il rapporto intercorso fra la Società del Formaggio Pecorino ed il Masini Menotti e tra questi lo Ing. Garboli, come non fu preciso, quando affermò che l' Ing. Garboli fu l'architetto dell'edificio.

E dalla mancata precisione dei dati di fatto trasse

non esatte conseguenze giuridiche.

= 55 =

Ritenne è vero che il Masini fu l'imprenditore nei riguardi della committente Società del Formaggio Pecorino, ma ritenne pure che il Garboli fosse stato l'architetto dei riguardi del Masini. Ora se può dirsi rispondente al vero la prima affermazione, non così può dirsi della seconda.

Non è a dubitare infatti che il rapporto di appalto intervenne esclusivamente tra la Società e la Impresa Masini Menotti per la costruzione dell'intero edificio, che doveva servire a caciare. Se nel corso della costruzione intervennero modificazioni al primitivo progetto, nel senso che a quella in muratura di un piano fu aggiunta la costruzione di due piani superiori in cemento armato, tali modificazioni non alterarono il rapporto giuridico di appalto intervenuto esclusivamente, come si è detto, tra la Società e l'Impresa Menotti Masini. A prova di ciò sta il fatto che, avvenuto il crollo, la Società suddetta convenne con la citazione 6 agosto 1921 innanzi il Tribunale la sola Impresa Masini-Menotti (oltre la commissione requisizione cereali) come quella che doveva rispondere dei danni pervizzi e difetti di costruzione.

Più chiaramente nell'altra citazione 8 maggio 1923

= 56 = fatta al Masini Menotti (anche per il rilievo delle responsabilità proposte dagli altri danneggiati) premesse "che il costruttore Masini Menotti provvide alla costruzione di un fabbricato industriale per la Società in Via del Commercio."

Tale dichiarazione la Società fece in tutte le comparse innanzi il Tribunale, affermando sempre più chiaramente, che la Società Romana stessa non ebbe alcun rapporto diretto coll'Ing. Garboli, anche quando il Masini, ampliando la costruzione a due piani ed in cemento armato, ritenne affidare per suo conto al Garboli la parte di costruzione in cemento armato.

Ma che solo il Masini abbia avuto rapporti con la Società, risulta dalla stessa citazione del 24 settembre-1° ottobre 1921 notificata al Garboli ed alla Società per chiamata in rilievo del Garboli a distanza del Masini: in essa questi dichiara che il primo ebbe ad eseguire i lavori in cemento armato in subappalto. Del resto che il Masini sia stato l'unico assunto verso la Società, risulta documentalmente. In la lettera 19 agosto 1913, la Impresa Masini nel dare chiarimenti a difficoltà affacciate dalla Società scriveva: "I calcoli di sicurezza adottati dall'Ing. Garboli che per conto nostro eseguì il lavoro, ecc."

Con l'altra lettera 27 giugno 1913, la Società ri-

tornava al Garboli il conto perchè il medesimo non riguarda noi, ma il nostro costruttore signor Masini Menotti".

= 57 =

E finalmente dallo elenco contenente la misura ed il prezzo dei lavori pagati, risulta che tutti gli stessi, compresi quelli a cemento armato furono congegnati e pagati al Masini-Menotti.

Se dunque il Masini fu l'appaltatore del complesso dei lavori nei rapporti della Stazione appaltante, il Garboli non fu che il subappaltatore, come meglio si vedrà negli esclusivi rapporti del Masini-Menotti, per quanto riguarda i lavori di cemento armato.

Di qui due conseguenze: 1) che il Masini Menotti deve rispondere verso la stazione appaltante a mente dell'art. 1639 Cod. Civ. 2) che il Garboli non essendo stato nè l'architetto nè l'imprenditore dell'opera, non deve rispondere verso la Società committente, a mente dello stesso articolo di legge.

Fermandosi alla prima proposizione ed accettando la più larga teorica già ritenuta da questa Corte di Appello con l'assentenza del 13 maggio 1924, invocata dalla stessa difesa del Masini, secondo la quale in base al testo dell'articolo 1639 citato, non può dichiararsi la responsabilità dell'appaltatore per il semplice fatto della rovina dell'edificio entro il de-

senza da che fu terminato, ma occorre invece asserire che la rovina sia stata causata da difetto di costruzioni o da vizio del suolo e questa prova deve essere data dal proprietario in base alle norme del diritto comune, senza di che non si può pretendere di attribuire all'appaltatore la responsabilità del crollo, non può disconoscersi che tale prova è stata ampiamente raggiunta nel caso in esame.

Basta richiamarsi alla perizia suddetta, con la quale fu ineluttabilmente stabilito che la causa del crollo fu la deficiente costruzione dei pilastri in muratura, che fondamentalmente dovevano sostenere l'edificio, perchè gli stessi anzichè essere costruiti interamente a mattoni furono costruiti, giova ripeterlo, con solo anello esterno a mattoni a testa piatta, legati tra loro da malta di grossezza di centimetri 2,5 a 3, aventi internamente muratura costituita da pezzi di pietra e di mattoni non squadri, a sacco slegato, in modo che la parte esterna dei mattoni restava slegata dal nucleo centrale (pagina 55 perizia). Onde non potevano essi resistere alla pressione dei piani superiori per 1.000 kg. per mq. che il Masini complessivamente per i due piani aveva assicurato alla sua committente.

Tali vizi di costruzione, che la Corte non esita

e dell'esame del materiale formante pilastri potettero essere rilevati, furono constatati sotto il vigilante controllo dei legali e dei tecnici delle parti, che non ammettono smentita.

I periti infatti affermano "i piccoli tronchi di pilastri di muratura rimasti in piedi nella parte interna della zona crollata presentano la caratteristica forma cronica di rottura per schiacciamento e specialmente i più interni, che risultano per più ragioni i più sollecitati: tutto il resto dei pilastri è sparito completamente disgregato tra le macerie" (pagina 46).

Ora questa è senza dubbio la prova non solo della colpa dell'appaltatore Masini, ma del dolo con cui egli espletò l'appalto. Poichè non essendo dubbio che egli nei riguardi della Società committente fu l'unico assuntore dell'appalto e di ogni variante dello stesso, egli deve rispondere ai fini della stabilità delle opere. Ammesso pure per vero quanto questi afferma che secondo il primitivo progetto l'opera doveva terminare al piano superiore e quello delle cantine^e che a tal fine e per una tale resistenza egli costruì i pilastri, non è men vero che, avendo sempre egli stesso accettato nei rapporti della stazione ap-

= 60 = palante, di modificare il progetto di costruzione, nel senso che al disopra di sarebbero costruiti altri due piani in cemento armato con le resistenze sud-
dettep egli, come unico costruttore, doveva ^{pro} occuparsi della stabilità dell'intero edificio, del quale assumeva le responsabilità col rapporto tra le varianti e la resistenza dei pilastri, anche quando già costruiti, dato il maggiore peso dei due solai di cemento armato e del carico, che dovevano gli stessi portare e di cui egli stesso dava assicurazione alla Società.

Poichè al Masini insomma tale responsabilità, non solo come conseguenza del fatto di essere l'unico costruttore nei rapporti della committente, ma anche per effetto della sua dichiarazione esplicita; emergente dalla lettera 19 aprile 1913, con la quale così rispondeva alle obiezioni della Società: "Icarichi accidentali che possono sopportare i solai sono 700 chilogrammi al mq. per quello sopra al primo piano e Kg.300 al mq. in quello del secondo piano".

Egli nel dare tali indicazioni, ben doveva come costruttore di tutto l'edificio e quindi anche dei pilastri in muratura, rendersi conto che il carico dei solai di 1° e 2° piano venivano a gravitare sugli stessi, dei quali egli conosceva le dimensioni, la fattura e la resistenza e quindi, a prescindere dal dolo,

se anche non si rese conto del pericolo di schiacciamento, cui i pilastri andavano incontro in rapporto ai maggiori pesi, che dovevano sostenere, egli è in colpa. Poichè, si noti, tali assicurazioni egli dava, come emerge dal contenuto della sua lettera, come sua diretta affermazione e per suo conto e non in quanto le aveva avute a sua volta dal subappaltatore dei lavori in cemento armato Ing. Garboli. = 61 =

E non poteva essere diversamente, essendo egli nei rapporti della società committente l'effettivo costruttore di tutto l'edificio, poichè d'altra parte solo la costruzione in cemento armato era stata fatta in subappalto dal Garboli, mentre tutto il restante di essa, compresi per intero i muri perimetrali, furono sua opera, come non è stato contestato.

Ma la Società assume non senza fondamento che il Masini è responsabile per essere provata anche il suo dolo. - I periti infatti rilevarono che, mentre all'apparenza i pilastri si presentavano costruiti a regola d'arte analizzati invece nella loro struttura avevano solo l'anello esterno a mattoni, legati tra loro con eccessiva grossezza di malta e con muratura interna formata da materiale non squadrato e malta, a sacco slegato, senza presa con l'anello esterno di mattoni.

Ora di per sè stesso il fatto di costruire dei pi-

lastrici, dei quali era nota al Masini la destinazione di reggere volte soprastanti di da caricarsi di pesi non indifferenti, come portava l'uso cui era destinato il casamento per l'industria del formaggio, con tali gravi difetti, può essere già indizio di frode, in quanto con la cintura esterna a mattoni, si mirava a nascondere la inferiore costruzione di qualità assai scadente ed inadatta ad una sicura resistenza. Ma la certezza del dolo viene data dal documento esibito dalla Società, la nota cioè portante i prezzi pagati per i lavori, poichè dalla stessa emerge che il Masini si fece contabilizzare e pagare tutta la muratura dei pilastri come costruita esclusivamente a mattoni, quando ben sapeva che essi erano costruiti nel modo come è stato constatato. - Il Masini cerca scagionarsi di un tale grave addebito, assumendo che la misurazione con il prezzo relativo pagato non fu da lui redatta; che può essere stato un errore del compilatore; uno zelo eccessivo e malizioso; un tentativo di frode; che egli costruì i pilastri in muratura ordinaria di pietra tufo, perchè così si convenne di costruirli e così furono preventivati, come da documento esibito, che dà di rappresentare il preventivo dei lavori; che così gli furono approvati dal sorvegliante durante la costruzione e dall'inge-

gnere della committente, che fu presso che ogni gior- = 63 =
no in cantiere; che essi così erano esuberantissimi
per il peso della modesta caciara, che, soltanto, si
pensava di costruire.

Ma tali deduzioni non hanno consistenza. - Non può
dubitarsi, per la contraddizione che nol consente, che
la misurazione con l'elenco corrispondente delle som-
me pagate per i lavori fatti sia stata esibita dal Ma-
sini nel suo interesse, dato che egli non impugna di
essere stato pagato secondo la stessa. Mancano gli ele-
menti per ritenere che altri in suo luogo abbia alte-
rato, in contrasto della verità, tale misurazione ed
estimativo dei lavori, quando, come si è detto, secon-
do gli stessi si fece corrispondere il prezzo dei la-
vori. Nè è esatto che così furono preventivati, poi-
chè il documento esibito, che dovrebbe essere il pre-
ventivo dei lavori, non può escludere che nel corso
degli stessi, le parti siansi indotte alla modificazio-
ne della fattura dei pilastri da tute a mattoni, dal
momento che come costruzione a mattoni, il Masini
li contabilizzò e se li fece pagare, onde irrilevante
riuscirebbe l'interrogatorio, che si vuol deferire dal
Masini alla Società del Pecorino su tal punto.

Nè è ragione di esenzione di responsabilità la pre-
tesa quotidiana assistenza, che si afferma esservi sta-

= 64 = ta, non escludendo la stessa, di fronte alla realtà, che egli abbia potuto anche eluderla. Né è pure ragione di esecuzione di responsabilità il fatto, che in origine sarebbe stato preventivato il solo piano terreno per caciara, oltre gli scantinati, in quanto, come si è già detto, anche in tal caso, essendo egli l'unico costruttore nei rapporti della committente, ben doveva darsi conto delle varianti nella costruzione, ai fini di proporzionare la resistenza dei pilastri nei riguardi del carico di tutto l'edificio, che egli costruiva, carico che anzi egli assicurava con la lettera già citata.

E va notato che tali circostanze in difesa sono dedotte solo nelle note autorizzate, chiuso cioè il contraddittorio, mentre nulla egli ha obiettato in proposito nella comparsa conclusionale e non sono attendibili le prove che nelle note stesse si deducono, in difformità delle conclusioni ritualmente prese, anche ai fini della affermazione, tardivamente fatta, che così con la Società si convenne di costruire i pilastri - E' il caso appena di dire che di fronte alla minuta analisi, fatta nelle forme di legge e sotto il controllo delle parti, dai tre competenti periti, che esaminarono il fenomeno del crollo sotto tutti i punti di vista, è vano ricorrere, come fa il Ma

sini Menotti, al parere espresso stragiudizialmente perchè da costui prorogato nel suo interesse, dal prof. Guidi. - Onde neanche si rende necessaria, come il Masini Menotti chiede in subordinata, una seconda perizia, risultando quella espletata esauriente sotto ogni aspetto, tanto più che i periti presero in esame la relazione presentata, nell'interesse dello stesso Masini Menotti, dall'Ing. Adriano Prò, che richiamò la loro attenzione su tutte le circostanze a lui favorevoli, sulle quali portarono il loro obbiettivo apprezzamento.

= 65 =

E qui cade acconcio il rilevare che il sovraccarico di peso, determinato dal deposito del grano fatto dalla Commissione Ricevimento Cereali, non può nè eliminare nè attenuare la responsabilità del costruttore Masini Menotti, come non possono dalla stessa rilevarle le altre circostanze, quali quelle che le solette di cemento armato, costruite nove anni innanzi, non furono protette da pavimenti, non dovendo i locali essere abitati, mentre viceversa le solette erano consumate per essere stati nei locali perfino dei battaglioni di soldati accasermati: che la Società percepì delle indennità per le riparazioni ai pavimenti stessi, riparazioni che non fece: che prima della immissione del grano non fece alcuna prova dello stato dei pavi-

= 66 = menti nè alcuna prova di carico: che prima della rovina furono intesi dei colpi secchi per rottura delle solette. Ed inammissibile, come irrilevanti si presentano i capitoli di prova dedotti in comparsa su di esse. Poichè di tali elementi quelli riguardanti l'abuso dei pavimenti di cemento armato non possono avere importanza, sol che si consideri che la Corte è convinta, secondo l'accertamento peritale, che la causa effettiva del crollo fu lo schiacciamento dei pilastri, che non resistettero alla pressione del peso superiore. L'unico elemento pertanto che può essere discusso nei riguardi della responsabilità del Masini è l'eccesso del peso, che indubbiamente gravava sul solaio di primo piano. - Ora i periti su di esso portarono la loro attenzione ed attraverso una minuta indagine, tenendo presente la quantità del grano, il suo peso specifico e la sua distribuzione, conclusero che effettivamente in qualche punto il peso determinato dal grano era di poco superiore ai 700 Kg.mq. ma esclusero, senz'altro che questa irregolarità di distribuzione fosse stata la causa del crollo (fol. 36), che essi poi determinarono invece nello schiacciamento dei pilastri in muratura per la deficiente costruzione, innanzi analizzata. - Essi infatti in conclusione riferarono che il peso "in quella zona alquanto

superiore ai 700 Kg. mq. era peraltro ancora inferiore = 67 =
re a quello che avrebbe potuto essere se fosse stata
contemporaneamente caricato il solaio soprastante
col carico previsto di Kg. 300 mq.". Questo argo-
mento sarà in prosieguo più largamente discusso a pro-
posito delle possibilità responsabilità Commissione
Ricevimento Cereali, Garboli e Formaggio Pecorino.

Ma ai fini della responsabilità del Masini Menotti
nei rapporti della Società stessa, basta l'osserva-
re che, poichè il crollo è avvenuto come la Corte ri-
tiene, seguendo i risultamenti della perizia, per
schiacciamento dei pilastri (costruiti nel modo esa-
minato): poichè gli stessi avevano la destinazione di
sostenere i due solai superiori di cemento armato, di
cui il Masini aveva garantito il carico di 700 Kg. mq.
per il primo piano e 300 Kg. mq. per il secondo è ir-
rilevante della responsabilità dello stesso, che il
solaio del primo piano fosse stato caricato oltre i
700 Kg. mq. e anche fino ad 800, dal momento che i pi-
lastri stessi dovevano essere atti a sostenere un pe-
so fino alla somma di 1000 Kg. mq. data dai pesi, cui
dovevano resistere i due piani.

Neanche è il caso di dare ingresso al capitolo di
prova formulato al n°8 della comparsa tendente a di-
mostrare che durante la costruzione in muratura i so-

= 68 = prestanti alla costruzione Giovanni Santucci (sorvegliante) ed ing. Cesare Santagostino Baldi (architetto) verificarono quotidianamente il modo, con cui il Masini costruiva i pilastri in muratura, e non insorsero contro la pratica di eseguirli con l'anello in mattoni e l'interno in pietrame.

E' a notare che nelle ampie difese, svolte nell'interesse del Masini innanzi il Tribunale, non è fatto mai il nome dell'ing. Santagostino, come di quegli che avrebbe quotidianamente verificato l'andamento dei lavori, nè quello del Santucci come di quegli, che avrebbe sorvegliato gli stessi. Tanto meno il Masini ritenne di dover chiamare in causa lo stesso ing. Santagostino per la responsabilità, che avrebbe dovuto incombergli a mente dell'art. 1639 cod. civ., se fosse stato l'architetto dei lavori, cosa che la diligente difesa del Masini Menotti non chiede neanche di fare in questa sede. - Onde il comportamento procesuale delle parti e gli elementi documentali innanzi cennati fanno ritenere rispondente al vero l'affermazione, fatta dalla Società Romana Formaggio Pecorino che, volendo costruire un fabbricato industriale, essa si rivolge alla impresa Masini Menotti, la quale provvede a tutto anche cioè al progetto e che l'ing. Santagostino Baldi fu ed è assolutamente sconosciuto alla

Società stessa. Ed infatti giustamente la stessa invo- = 69 =
ca la citata lettera 19 aprile 1913, dalla quale ri-
sulta come la Società sapesse della costruzione attra-
verso le comunicazioni del Masini, mentre se la Socie-
tà avesse avuto un ingegnere progettista e preposto ai
lavori, il contenuto della suddetta lettera diretta
alla committente sarebbe assolutamente inispiegabile.
Ed è anche vero che nelle difese di primo grado non
fu mai contestato che il Masini avesse provveduto a
tutto. Poichè, tanto nelle comparse che nella relazio-
ne redatta dall'ing. Bro nell'interesse della impresa
Masini Menotti, fu sostenuto che "il costruttore Masi-
ni Menotti chiamato dai dirigenti della Società per
il Formaggio Pesorino...fu incaricato, ricevendo schiz-
zi e misure di scaffali, di preparare il progetto di
una caciara sotterranea...e superiormente un fabbrica-
to....(pag.3)", cosa, che viene confermata in seguito,
quando è detto (pag.4): ".....non è male ricordare che
i progetti non venivano dal costruttore presentati al-
la approvazione dell'autorità municipale, perchè di ta-
le bisogna si incaricava direttamente la Società commit-
tente a mezzo del socio direttore sig. Pellegrino Asca-
relli, che era allora consigliere comunale."

Che anzi va notato che nella comparsa 23 aprile 1924
(pag.7) è detto esplicitamente : "il costituendo rap-

= 70 = porto processuale non potrebbe andar oltre la cerchia della società committente dell'opera, del modesto costruttore di essa Masini Menotti e dell'ing. (Direttore dei lavori) sig. Garboli".

Donde si desume che, se di un ingegnere Direttore di lavori la difesa di Masini Menotti parlò in primo grado, esso avrebbe dovuto essere il Garboli; che come si vedrà non assunse tale qualità.

Poichè, è bene dirlo fin da ora, su tal equivoco ingenerato dalla difesa del Masini Menotti si poggia in gran parte la sentenza di primo grado nell'affermare la responsabilità completa e fondamentale del Garboli, perfino in rilievo del Masini, poichè ritenne costui l'architetto nei rapporti col Masini. Se non che, essendosi fatto diligente lo ing. Garboli ad esibire in giudizio la licenza di costruzione rilasciata dal Municipio di Roma in data 14 ottobre 1912, nella quale si legge che "si rilascia alla Società suddetta sotto la sorveglianza dello ing. Santagostino Baldi Cesare la licenza per costruire ecc. ecc." il Masini ha creduto di trar profitto da tale circostanza per articolare capitoli di prosa diretta a dimostrare che egli eseguì i lavori sotto la sorveglianza di questo ingegnere, il cui nome, risulta chiaro dal complesso degli elementi suddetti e la Corte ne

è convinta, fu data solo per essere in regola con le formalità regolamentari, onde poter ottenere la licenza municipale necessaria per procedere alla costruzione. - Ma la prova sarebbe sempre irrilevante. Perché ammessa pure la presenza di un ingegnere addetto alla sorveglianza dei lavori, che non è stato poi chiamato in causa, non varrebbe meno per questo la responsabilità del Masini nella sua qualità di costruttore, quando è dimostrato giova ripeterlo, che egli simulò la costruzione dei pilastri a mattoni, mentre solo l'anello esterno era costruito a mattoni e la muratura interna era a sacco slegato: che si fece pagare tutta la cubatura della costruzione dei pilastri, come fatta a mattoni: che pur sapendo il vizio interno della costruzione dei pilastri, assicurò la Società della resistenza di due solai per complessivi Kg. 1000 mq.: che provvide egli stesso alla costruzione dell'intero edificio, poichè il Garboli fu suo subappaltatore per la sola parte di cemento armato, onde at- teneva alla sua responsabilità di costruttore dell'intero edificio la stabilità dello stesso, considerato nella sua unità.

Quanto innanzi dà la dimostrazione della seconda proposizione consequenziale agli accertamenti di fatto ed alle considerazioni giuridiche già fatte.

Che cioè il Garboli, non essendo stato nè l'architetto nè l'imprenditore dell'opera, non deve rispondere verso la Società committente, a mente dello 1639 Cod.Civ. Risulta invero che l'impresa Masini appaltante dell'intera opera nei rapporti della Società costruì tutto l'edificio nella parte inferiore, pilastri in muratura e mura perimetrali e solo per suo conto fece costruire dal Garboli i due solai soprastanti in cemento armato, il quale quindi fu subappaltatore nei rapporti del Masini, e come tale riconosciuto dallo stesso, come si è già visto, senza essere stato l'architetto dell'edificio e senza avere avuto rapporti con la Società committente, come è chiaramente provato dalla già citata lettera del 27 giugno 1913, con la quale la Società rifiutava ogni pagamento al Garboli. E ciò è tanto vero che la Società afferma di esercitare contro il Garboli l'azione surrogatoria prevista dall'art. 1234 Cod.Civ./chiedendo sia condannato il Garboli a rifondere direttamente a lei quei danni, che dovrebbe corrispondere al Masini Menotti, in conseguenza del rapporto di subappalto avuto con lo stesso. Ma tale azione surrogatoria presuppone dimostrata una responsabilità del Garboli, sia pure nei soli riguardi della Impresa Masini. Il Tribunale la ritiene infatti dimostrata, fino al punto da dichiarare il

Garboli in definitiva il vero responsabile di tutti i danni determinati dal crollo, in quanto con la sua sentenza, dopo avere affermata la responsabilità del Masini nei riguardi della Società Committente, condannò il Garboli a rilevare il Masini da tali responsabilità, onde come si è detto, in definitiva il Garboli, secondo la sentenza del Tribunale, resterebbe l'unico condannato a risarcire il danno verificatosi. = 73 =

Ma come si è già accennato, il Tribunale pervenne a tale giudizio, che la Corte non esita ad affermare erroneo ed ingiusto, per gravi e sostanziali errori di fatto e di diritto. Il Tribunale invece ritenne che "non fosse dubbia la responsabilità del Masini Menotti nella sua qualità di imprenditore dell'edificio in rapporto della Società del Formaggio e quella dell'Ing. Garboli nella qualità di architetto nei rapporti del Masini."

Ora evidentemente il Tribunale, pur non escludendo come dice successivamente al periodo trascritto; "che il Garboli ebbe rapporto unicamente col Masini", fu incerto nella definizione della figura assunta dal Garboli nella costruzione. Poichè come si è già detto - se è esatto che il Garboli non ebbe rapporti con la Società committente, ma solo col Masini Menotti, non è esatto che egli fu l'architetto del Masini stesso.

Ciò non è stato mai affermato neanche da costui nè risulta da alcun elemento. Si è già visto invece che non è stato mai messo in dubbio, che il Garboli fu semplicemente un subappaltatore del Masini Menotti per la parte di opera costruita in cemento armato.

Da un tale errore il Tribunale è stato indotto a ritenere che "se il Garboli assumeva di costruire la sopraelevazione di una determinata resistenza doveva anzi tutto approfondire la indagine sulla entità e consistenza delle opere in muratura per accertare, se esse avessero potuto sostenere il peso della sopraelevazione che egli si obbligava di costruire.

Ora questo ragionamento potrebbe stare se fosse vero il presupposto, che poi non risulterebbe neanche perfettamente logico, che il Garboli, intervenuto solo nel corso della costruzione, fosse stato l'architetto nei rapporti del Masini, assunto dell'intera opera. - Ma poichè è dimostrato che il Garboli mai ebbe la funzione di architetto, ma solo quella di subappaltatore per le opere di cemento armato nella costruzione dei due solai, le suddette successive considerazioni del Tribunale non appaiono fondate. Poichè, se non è dubbio che il Garboli intervenne come subappaltatore, quando già il Masini aveva costruito la parte inferiore dell'edificio in muratura e quindi anche i pi-

lastrici di sostegno, coperti dalle volticelle in muratura, la deficienza dei quali determinò il crollo, non poteva il Garboli aver modo, nè ne aveva il dovere di constatare, che i pilastri avevano tali vizi occulti da non reggere il peso, che egli garantiva al Masini Menotti e questi accettava, senza rilievi, per i due solai di cemento armato e solo per quanto riguardava gli stessi. Si è già visto, per la minuta descrizione fattane dai periti, che i pilastri in muratura, che dovevano sostenere l'intero edificio, si presentavano alla vista esterna, come costruiti a regola d'arte, in quanto esternamente apparivano costruiti a mattoni. - Già è affermato dai periti stessi (pag.44) quando scrivono, dopo avere rilevato il buono stato delle volte "lo stesso non può dirsi invece della struttura dei pilastri, per quanto ad un esame esteriore si presentino costruiti secondo le ordinarie regole in uso in Roma."

Se dunque all'esterno i pilastri erano costruiti a mattoni, in modo da presentarsi di normale costruzione e nascondevano internamente i vizi intrinseci, non era nel dovere del Garboli, solo costruttore della parte di cemento armato, di procedere a costatazioni, che avrebbero impartato l'esame della parte interne, esame che poteva essere solo determinato dal

= 76 = sospetto di una frode, in quanto come si è visto anche la contabilizzazione ed il pagamento portava a considerare, che tutta la muratura dei pilastri era stata fatta a mattoni. Ora per quella buona fede, che deve normalmente informare lo svolgimento dei rapporti contrattuali, in mancanza di elementi contrarii, non poteva il Garboli essere indotto a ritenere, nei rapporti del suo committente, la possibilità di vizi intrinseci determinati da fraudolente esecuzioni, che la formazione esteriore escludeva. Nulla poi rileva la lettera, 11 dicembre 1912 diretta dal Garboli al Masini, poichè essa riguarda la costruzione del muro perimetrale e non dei pilastri.

Era il Masini che, reso edotto della resistenza, alla quale le volte di cemento erano destinate, avendo la coscienza del modo, come aveva costruito internamente i pilastri, doveva rendersi conto, come responsabile della intera costruzione, della possibilità di un disastro, ove l'edificio venisse sottoposto al massimo carico, da lui stesso garantito alla Società.

Nè risponde ad esattezza l'affermazione, che fa la difesa della Società del Formaggio Pecorino, che di fronte ad un costruttore, che assume l'incarico di una sopraelevazione di pattuita e garantita resistenza, la insufficienza delle già esistenti sottostanti

strutturé costituisca vizio del suolo, a mente delle disposizioni dell'art. 1639 CodCiv.

77

Questo articolo contrappone chiaramente il difetto di una costruzione al vizio del suolo, sul quale quella è appoggiata e non può confondersi l'una con l'altro: la costruzione è quella che si sovrappone artificialmente al suolo; il suolo è l'area naturalmente esistente, sulla quale viene sovrapposta la costruzione. - I periti portarono anche su tal punto il loro esame e (pg.34) esclusero il cedimento del suolo. Essi infatti così si esprimono "viene portata anche l'attenzione sulle condizioni delle fondazioni, rilevando come sia da escludersi, nel modo più assoluto, qualunque cedimento delle fondazioni dei pilastri di muratura, data la completa integrità del piano di pavimento delle cantine nella zona crollata".

Tale argomento la Corte ha preso in esame solo ad esuberanza, in quanto è a rilevare che, avendo il Masini, come si è visto, nei rapporti della Società, la veste di assuntore della costruzione dell'intero edificio e non avendo il Garboli la figura di architetto, non era neanche nei compiti dello stesso il dovere di assicurarsi della resistenza del suolo.

Non può d'altra parte la Corte far proprio il rilievo fatto dai periti a carico dell'ing. Garboli, che

= 78 = le opere in cemento armato non risultavano conformi alle prescrizioni regolamentari vigenti. Dappoichè, a prescindere che il Regolamento Ministeriale del 10 gennaio 1907 riguarda le opere pubbliche, non risulta, come giustamente oppone la difesa del Garboli, da alcun documento che questi siano impegnato a seguirle le norme dello stesso nei rapporti del Masini. - Dalla lettera del Masini Menotti diretta alla Società in data 19 aprile 1913 risulta, è vero, ricordato che i calcoli di sicurezza adottati sarebbero quelli del regolamento suddetto, ma se tale assicurazione è data dal Masini Menotti nei rapporti della sua committente, non altrettanto può dirsi dimostrato nei rapporti tra il Garboli ed il Masini. Il rapporto Masini Menotti Garboli viene invece definito dalla lettera 3 settembre 1912, dal secondo diretta al primo, nella quale è precisata l'offerta fatta dal Garboli al primo, della costruzione cioè dei due solai, "il primo atto a sopportare un carico di 700 Kg.mq. ed il secondo di Kg. 300 mq." senza che sia stato fatto un riferimento qualsiasi al citato regolamento. E' a constatare d'altra parte che i periti, nel mentre hanno affermato che le dimensioni del cemento armato non erano corrispondenti a quelle del Regolamento per le opere statali, hanno escluso che tali minori dimensioni abbiano determi-

nato il crollo. Essi infatti -pag.43 - così si espri- =79 è
mono: "tuttavia questo Collegio deve escludere che la
causa essenziale del crollo sia da ricercarsi nelle
scarse dimensioni delle opere in cemento armato, essen-
do ancora il margine di sicurezza delle tensioni uni-
tarie disponibile prima della rottura dei solai tale
da non giustificare il disastro."

Ma, come si è visto, non risulta che il Carboli si
era obbligato nei rapporti del Masini a seguire ta-
li norme. A prova di ciò sta, oltre gli argomenti già
svolti, il verbale di collaudo esibito dal Carboli.

Dal quale risulta che in data 13 maggio 1913, cioè
prima del pagamento delle opere in cemento, che fu
posteriore (come si argomenta dalla lettera del 27
giugno 1913, con la quale la Società ebbe a rifiutar-
lo, allegando la mancanza di rapporto col Carboli),
fu fatta la prova di resistenza dei solai in cemento
armato ai fini del collaudo, in contraddizione delle
Ing. Ulderico Bencivenga, caricando prima il solaio
del primo piano di pesi, mercè sacchi di chiodi e di
cemento, per Kg. 811 mq. (cioè 111 Kg. in più del pe-
so garantite) e poi il solaio di secondo piano per
Kg. 305 (cioè 5 in più) mq. e lasciando il carico per
vari giorni con risultato favorevole alla collauda-
zione. Ora tale collaudo, nel mentre si occupa della

= 80 = prova di resistenza del carico, che dal Garboli era stato garantito al Masini, non fa alcuna menzione di una collaudazione ai fini del citato Regolamento per le costruzioni in cemento armato per le opere pubbliche. - Il Masini Menotti chiede di essere ammesso a provare : Che le solette in cemento armato non furono coperte con uno strato protettivo di piantito o pavimentazione, non essendo i piani in discorso destinati ad uso di abitazione. - Che in prosieguo di tempo, essendo state radicalmente cambiate le destinazioni, sia del piano sul livello stradale destinato ad uso di garage, sia del primo, che del secondo piano destinati ad uso di caserma, avvennero dei guasti e dei deperimenti derivanti da queste nuove destinazioni e, specialmente, nel piano sul livello stradale, ma non una volta ma due, si ruppero, tra l'altro, le volte in foglio della zona centrale, e nel primo e secondo piano in cemento armato le solette, consumate dall'attrite dei piedi dei soldati accasermativi, si ridussero di spessore, di tal che anche per queste ultime circostanze precise la Società Formaggio Pecorine pretese una cospicua indennità dall'autorità militare, che fu liquidata.

Che la Società non eseguì opere d'importanza e specialmente non reintegrò le solette in cemento armato

del primo piano del magazzino, quindi destinato a ri- = 81 =
cevere cereali. Che prima dell'immissione dei cereali
non fu redatta alcuna constatazione di stato, nè fatta
alcuna prova di carico, nè presa alcuna precauzione
di regolamento e controllo circa la distribuzione uni-
forme del carico dei cereali, che vi sarebbero stati
immessi. - Che pochi attimi prima della rovina fu di-
stintamente udita una successione di scoppi dal di fuo-
ri dei locali. - Ora tali fatti articolari dal Masini
Menotti che si assume di provarli in parte non impu-
gnati dalla Società del Formaggio Pecorino nel corso
della causa (come la circostanza dell'uso dei solai
fatto in precedenza all'immissione del grano), nel men-
tre non sono rilevanti della sua responsabilità come
costruttore dell'intero edificio, data l'accertata de-
ficienza dei pilastri, come causa del crollo, stanno,
perchè ammessi per veri dal Masini, a maggior discar-
rica della responsabilità del Carboli (già esclusa
per la fatte considerazioni).

Poichè, data che la causa unica ed effettiva del
crollo fu lo schiacciamento dei pilastri in muratu-
ram costruiti, perchè affetti da vizi interni, tut-
to quanto sia accaduto in conseguenza della eccessi-
va ed irrazionale usura dei pavimenti, non attenda
nè elimina la responsabilità del Masini. - Al contra-

= 32 = rio le circostanze suddette, ammesse dal Masini Menotti, stanno a dimostrare che i pavimenti di cemento armato, costruiti dal Garboli, furono sottoposti ad usura e logorio, cui non erano destinati, senza, che fossero stati poi riparati in secondo tempo, onde non potevano non risentirne nella interezza della loro resistenza e ciò malgrado, pur essendo stati ineluttabilmente trascinati nel orollo, determinato dallo schiacciamento dei pilastri, dettero sufficiente prova di resistenza per la parte rimasta intatta ed anche per quella necessariamente caduta, nella quale infatti furono trovati i pilastri di cemento armato pressochè intatti. - Che per tanto il Masini Menotti deve essere alla stregua delle fatte considerazioni dichiarato come costruttore dell'edificio, unico responsabile verso la Società del Formaggio Pesorino non solo dei danni direttamente subiti dalla stessa per il orollo del suo fabbricato, ma anche in rilievo di quelli che dalla stessa debbono essere risarciti agli altri danneggiati, mentre deve essere esclusa qualunque responsabilità a carico del Garboli in rilievo di quella del Masini Menotti. Poichè stabilita la responsabilità del Masini Menotti, come appaltatore della costruzione dell'intero edificio nei rapporti della Società Formaggio Pesorino, neanche può la stessa esse-

re in tutto ed in parte rilevata dall'altra, che si assume debba dichiararsi a carico della Commissione Ricevimento Cereali e per la stessa dell'Amministrazione Finanziaria. = 83 =

Innanzi tutto è da escludersi che la Società del Pecorino non fosse nel diritto di garantire, a nove anni di distanza dalla costruzione, i pesi massimi, che esse Masini Menotti aveva garantito nello assumere la costruzione, essendo ciò nel suo diritto. Posto che non può discutersi che il Masini ebbe in effetti a garantire tale resistenza, se l'edificio crollò parzialmente in conseguenza della insistenza del peso, a cui doveva resistere, nel mentre la Società si avvalse di un suo diritto nel dare in locazione lo stabile, garantendone la resistenza nel limite suddetto, la responsabilità del Masini Menotti nasce precisamente dal disposto dell'art. 1639 cod. civ. in effetto dei vizi della costruzione. - Potrebbe esserne attenuata ed eliminata solo quando fosse dimostrato che la locataria eccedette nel sovraccarico, in modo da far venire meno la resistenza garantita e determinare il crollo, come pare voglia sostenere la difesa del Masini Menotti.

Questa tesi coincide con quella sostenuta sotto tal profilo anche dalla Società del Formaggio Pecorino - ma la perizia espletata ha con rara perspicuità e mi-

= 84 = nuta analisi valutata anche la funzione dell'eccesso di peso determinato dalla ineguale distribuzione del grano nella zona crollata.

Poichè tenute conto del peso del grano nella sua quantità complessiva, che era, come dai documenti esaminati, per quintali 2800, della superficie della zona crollata (di circa mq.420) del peso specifico del grano della sua non uniforme distribuzione (nulla cioè verso il muro frontale per un passaggio lasciato vuoto e in altezza massima in vari punti di m.0,97, la perizia ha determinato che vi fu una eccedenza di peso non superiore ai 100 Kg. in qualche punto isolate, escludendo che il crollo possa essere avvenuto per tal motivo, così come ha escluso che il carico degli autoveicoli per il piano terraneo, adibito a garage dalla Società, possa essere stata la causa del crollo, per il maggior peso, sulle volte in curvatura, rispetto al peso che sarebbe stato dato da un carico di formaggio.

Ora tale ragionamento risulta non solo esatto in base ai coefficienti di calcolo, ma rispondente alla logica più stringente. Non bisogna invece dimenticare che la causa del crollo non fu lo scoppio delle solette di cemento, ma lo schiacciamento dei pilastri. Onde, se è vero che gli stessi erano destinati a sorreggere ambo i solai di cemento armato, i quali erano sta-

ti costruiti per carico di 700 Kg. mq. al primo pia- = 85 =
no e 300 Kg.mq. al secondo piano, è chiaro che la re-
sistenza degli stessi pilastri in muratura venne me-
no prima ancora che il peso, che doveva insistere su
di essi, avesse raggiunto il massimo complessivo di
1000 Kg.mq. - La difesa della Società del Pecorino fa-
cendo il calcolo del peso del grano a modo proprio cre-
de poter stabilire che erroneo fu quello dei periti
e che, secondo essa assume, il carico del grano, per
irregolare distribuzione, fu di parecchio superiore
al massimo dei mille Kg.mq.: onde chiede su tal punto
un supplemento di perizia. - Ma la Corte non crede di
poter accedere ad una tale richiesta. - Basta rileva-
re che, nel calcolo presentato, la difesa, dopo aver
concluso (alla base dei dati che essa assume, riportan-
do quelli della perizia), che a suo modo, in caso che
il grano fosse stato ugualmente distribuito, il peso
insistente per mq. sarebbe stato di Kg.881, arbitrariz-
mente aggiunge, per effetto dell'ineguale distribuzio-
ne, il maggior peso di 200 Kg.mq., che non si sa donde
abbia tratto e con quali criteri e più ancora aumenta
tale maggior peso per la zona più interna del orollo,
rispondente ai pilastri schiacciati. - Onde tale cal-
colo è evidentemente erroneo e non può spostare quello,
con la massima chiarezza e precisione, fatto dal peri-

= 86 = ti, dal quale emerge che, non essendosi superato il peso di 1000 Kg.mq., al quale dovevano essere globalmente atti i pilastri di sostegno, lo schiacciamento degli stessi, determinato dai vizi di costruzione, come unica causa efficiente del crollo, nel mentre di ragione della responsabilità del Masini Menotti, fa emulare quella della Commissione Ricevimento Cereali per abuso colpevole della cosa locata, onde anche irrilevante e quindi inammissibile si presenta il capitolo di prova per testi, cui chiede di essere abilitata la Società, per dimostrare i richiami avuti dalla Commissione Ricevimento Cereali per le preoccupazioni destate dal carico del granaio:-

In relazione a queste considerazioni, venendo al più largo esame dell'appello proposto dalla Società del Formaggio Pecorino nei rapporti della Commissione Ricevimento Cereali, lo stesso si ravvisa manifestamente infondato. Per poter invocare la esenzione di sua responsabilità come locatrice la Società stessa, nella sua comparsa aggiunta, prende ad oppugnare che essa abbia locati alla Commissione i locali al 1° e 2° piano dell'immobile, di cui si lamenta il crollo. Ora tale affermazione è, in pieno, contraddetta dalla scrittura di locazione del 14 luglio 1921, stipulata tra la detta Società, nella sua rappresentanza temporanea

in persona del suo sequestratario giudiziario Cav. Giu- = 87 =
seppe Scaramella e la Commissione Ricevimento Cereali,
in persona del Colonnello Nicola Rosatelli, debitamente autorizzato a tale stipulazione. Con essa il Cav. Scaramella dava in locazione alla Commissione stessa per la durata di un anno, decorrente dal 20 luglio 1921, ad uso di magazzino di grano il primo ed il secondo piano dell'immobile, con la corrisposta mensile di L.2 mila. - Nel contratto citato, nel mentre il Rosatelli dichiarava di riconoscere adatti i locali all'uso cui erano destinati, lo Scaramella aggiungeva, a discarico di responsabilità della Società, che il carico accidentale del solaio di primo piano era di quintali sette a metro quadrato e di quintali 3 a metro quadrato al secondo piano, con spiegazione che la superficie del primo piano era di 2000 m.q. circa ed altrettanto quella del secondo piano.

Se dunque la locazione esiste in tutti i suoi estremi è il caso di vedere quale fondamento può avere la impugnativa, che fa la Società del Pecorino di una invalidità giuridica di un tal contratto di locazione, per oppugnare le responsabilità, che dai danneggiati si sostengono a suo carico, come conseguenti alla locazione stessa.

A tal fine la Società impugna che il Cav. Scara-

nella nella sua qualità di custode giudiziario, nominato con l'ordinanza del Giudice Istruttore del 13 ottobre 1920; avesse potuto procedere all'affitto suddetto ed a destinazione dei locali ad uso di deposito di grano.

Al proposito occorre rilevare che, con la ordinanza suddetta, venne disposto il sequestro dell'intera azienda della Società (cioè di tutti i suoi beni mobili e immobili) ed il Cav. Scaramella fu nominato custode con l'incarico di proseguire nella gestione dell'azienda e di curarne la normale attività produttiva e commerciale, con l'obbligo di accantonare il ricavato, detrarre le spese.

Non essendo stato impugnato tale provvedimento ai sensi del successivo articolo 607 del Cod. di Proc. Civ. ne consegue di porre evidenza che il Cav. Scaramella, ad espletare lo incarico ricevuto, poteva per lo meno procedere ad atti, che non eccedevano la ordinaria amministrazione dovendo proseguire la gestione, curare la normale attività produttiva e commerciale della Società.

E non può revocarsi in dubbio che il contratto di locazione stipulato rientrasse negli atti di ordinaria amministrazione dell'azienda.

Poichè per il sistema del nostro codice civile

atti di amministrazione si intendono tutti quelli che = 89 =
occorrono per conservare i beni, migliorarli, renderli
produttivi dei frutti naturali e civili, di cui sono suscettibili, percepire i frutti medesimi e farà le spese necessarie per questi diversi oggetti. Onde è indubbiamente atto di semplice amministrazione la locazione degli immobili, per durata inferiore al novennio essendo dichiarato espressamente dall'articolo 1572 Cod. Civ. che solo quella eccedente i nove anni di sua durata non è permessa a coloro che non possono fare, se non atti di semplice amministrazione. Né vale il dire che i locali furono affittati ad uso diverso da quello cui erano destinati in quanto l'atto resta sempre nei limiti della pura amministrazione e d'altra parte la società stessa, ai fini di speculazione, non aveva dubitato in precedenza di poter affittare nello svolgimento della sua normale attività gli stessi locali prima al Ministero dell'Interno per Caserma della Guardia Regia (riscuotendo notevoli indennizzi per riparazione, che non fece, come non ha impugnato) e poi nei pianterreni alla Società Auto-transporti Roma per garage e depositi automobili, camion e autobus automobili per servizi postali, mentre poi un'altra parte del pianterreno stesso era già da tempo affittato per depositi di legnami. E bene

= 90 = il Tribunale ha rilevato che il Comm. Scaramella, che in forza della ordinanza suddetta aveva la esclusiva rappresentanza della Società, non solo potè contrattare la locazione, ma nelle stipulare la stessa agì con prudenza e diligenza, in quanto, sulla base della documentazione riguardante la costruzione dei locali, inserì nel contratto i limiti di resistenza (700 Kg.mq. per il 1° piano e 500 Kg.mq. per il 2° piano) entro i quali doveva essere usato il locale e la Società locatrice avrebbe dovuto rispondere dei danni verso i locatari in conseguenza, come proprietaria dello stabile, (per cui appare irrilevante il capoverso n° 4 di prova della comparsa 22 maggio 1926). Poichè riconosciuta valida la stipulata locazione ed escluso per quanto detto innanzi che l'abuso del deposito del grano, abbia determinato e contribuito il crollo dovuto invece alla difettosa costruzione dei pilastri di muratura di sostegno del fabbricato, ne scaturisce come conseguenza diretta ed immediata della qualità di proprietaria nella Società appellante, l'obbligo nella stessa al risarcimento del danno verificatosi in conseguenza del crollo, sia nei riguardi dell'Amministrazione dello Stato per la commissione Ricevimento Cereali che degli altri locatari Società Autotrasporti e terzi utenti del garage della stessa. Retta-

mente il Tribunale ritenne applicabile al caso il di- = 91 =
sposto dell'art. 1156 cod.civ. che stabilisce che il
proprietario di un edificio è obbligato per danni ca-
gionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta per
mancanza di riparazioni o per un vizio nella costru-
zione. - E poichè come si è visto, la rovina dello edi-
ficio avvenne per vizio nella costruzione, è indubbia-
mente applicabile l'art. 1155 suddetto e non il 1577
del cod.civ. come vorrebbe la Società del Pecorino.

Poichè quest'ultimo articolo di legge, come fu os-
servato, sancisce la responsabilità del locatore, quan-
do i vizi o difetti della cosa locata abbiano impedi-
to al conduttore di servirsi della medesima, ma non
contempla la ipotesi della rovina, che è cosa ben più
grave e disastrosa. - Le norme per garantire alle in-
quilino il pacifico e completo godimento dello sta-
bile, preso in fitto, stanno al di fuori ed indipen-
dentemente dalle altre che, prevedendo un fatto ille-
cito, obbligano il proprietario, in applicazione del
principio generale, che ogni fatto dell'uomo, che ar-
rechi danno ad un altro, obbliga quello, per colpa
del quale è avvenuto, a risarcirlo. - Poichè i vizi
o difetti, che impediscono l'uso della cosa locata
a mente dell'art. 1577 Cod.Civ. sono cosa ben diversa
dalla rovina per mancanza di riparazioni o per vizio

= 92 = nella costruzione (art. 1155 Cod.Civ.): dai primi il
legislatore con l'art. 1577 ha inteso garantire il
conduttore, ai fini dell'obbligazione contrattualmen-
te assunta dal locatore: dalla seconda, la rovina del-
l'edificio ha inteso, con l'art. 1155, garantire chiun-
que e quindi anche il conduttore, come dalla consecuen-
za di un fatto illecito, quale la rovina per omesse
riparazioni, alla quale ha sentito il bisogno di equi-
pare la rovina per vizio nella costruzione, della cui
bontà ha il dovere di assicurarsi il proprietario del-
l'immobile. E, bene osservò il Tribunale, la legge non
richiede la conoscenza del vizio, per far luogo alla
responsabilità del proprietario, considerando la stes-
sa oggettivamente, come dipendente dal fatto di essere
proprietario e quindi dal dovere nello stesso di man-
tenere la cosa per impedire la rovina o di assicurar-
si che essa sia immune da vizi intrinseci, sia che egli
l'abbia per suo conto fatta costruire, nel qual caso
gli incombe l'obbligo della vigilanza nella costruzio-
ne, sia che l'abbia acquistata dagli altri già costru-
ti, nel qual caso gli incombe l'obbligo di assicurar-
si della bontà e stabilità della già eseguita costru-
zione. - Onde di fronte alla rovina dell'edificio sor-
ge la presunzione di colpa a carico del proprietario
dell'immobile, presunzione che sussiste erga omnes,

indipendentemente dalla scienza dei vizi di costruzione, trattandosi di presunzione legale, iuris et de iure, contro la quale quindi è vano opporre la ignoranza di vizi. - Nel caso in esame poi non vale eccepire, come fa infine la Società del Formaggio Pecorino, che il crollo sia dovuto a forza maggiore, poichè contro tale affermazione sta l'accertamento della effettiva causale del crollo, consistente nel vizio riscontrato nella costruzione dei pilastri di sostegno, in effetto del quale già si è affermata la responsabilità della impresa costruttrice. - In conseguenza di quanto innanzi resta dimostrata la responsabilità della Società del Formaggio Pecorino per il risarcimento dei danni non solo a favore della Commissione Ricevimento Cereali, ma anche dell'altra locataria Società Autotrasporti e per la stessa della Banca Regionale, che le è succeduto, della Ditta Lauretti, dell'Avv. Umberto Tupini e del Banco di Roma, delle quali parti le tre ultime avevano depositati i loro veicoli ed automobili presso il garage della Società Autotrasporti tenuto in fitto dalla stessa nel locale crollato, onde giustificato appare l'intervento del Banco Roma che come gli altri ha subito danni. Né è a dire che con gli stessi mancava un rapporto di locazione diretta, poichè, come si è detto, trattasi

di responsabilità derivante dall'art. 1155 per colpa presunta, onde essa sussiste ergo omnes. Che circa l'appello interposto dalla Banca Regionale opina la Corte che lo stesso non merita accoglimento. - Esso invero è fondato su di una duplice doglianza: perchè il tribunale non ritenne di dover consentire allo strato una provvisoria sui danni risentiti dalla Società Autotrasporti; perchè il Tribunale la condannò al pagamento delle spese nei rapporti dell'Amministrazione dello Stato, del sig. Masini Menotti e dell'Ing. Garboli. Ora questa Corte ritiene che mancando elementi sufficienti per stabilire la effettiva entità dei danni subiti dalla Società Autotrasporti ed essendovi contestazione sulle affermazioni fatte circa tale entità, rettamente il Tribunale, come ne rimandò la liquidazione in sede separata, in conformità della richiesta della parte, così non ritenne di attribuire alcuna provvisoria su di essi, non ravvisandosi ragioni per dovere concederla, data pure la rilevante somma richiesta di L. 300 mila. Neanche si ravvisa fondata la doglianza circa la condanna alle spese nei rapporti dell'Amministrazione delle Finanze, posto che contro la stessa istituì un vero e proprio giudizio di responsabilità con gli atti 13 e 15 novembre 1921, seguito da corrispondenti conclusioni, giudizio nel qua-

le rimase soccombente. Merita invece accoglimento il = 95 =
motivo di doglianza solo per quanto riguarda la con-
danna alle spese nei rapporti della impresa Masini Me-
notti ed Ing. Garboli, contro i quali si limitò a pren-
dere solo in subordinata conclusione. - Che similmen-
te ritiene la Corte che la liquidazione dei danni su-
biti dalla Amministrazione dello Stato rettamente fu
rimandato dal Tribunale in sede separata, stante la
complessità dell'indagine di liquidazione, resa anco-
ra più difficile dalle contestazioni sollevate sulla
esattezza dei dati, che la difesa erariale pone a ba-
se di tale liquidazione. In conseguenza delle suespo-
ste considerazioni vanno respinti gli appelli propo-
sti dalla Società del Formaggio Pecorino, dal Masini
Menotti e quello per incidente dall'Amministrazione
dello Stato, mentre vanno accolti quello dell'ingene-
re Garboli e parzialmente quello della Banca Regiona-
le. - Poichè la soccombenza porta il carico delle spe-
se. - Per quelle sopportate dall'Ingegnere Garboli,
sia per il primo che per il secondo grado, vanno po-
ste in parti uguali a carico del Masini Menotti e del-
la Società del Formaggio Pecorino nei suoi riguardi
soccombenti. - Per quelle sopportate dalla Banca Regio-
nale, per questo secondo grado di appello si stima
equo compensarle per quattro quinti, mettendo l'al-

di della stessa la condanna alle spese a favore di Ma- = 97 =
sini Menotti e Ingegnere Antonio Garboli.

Respinge tutti gli altri appelli.

Condanna Masini Menotti e la Società del Formaggio Pecorino Romano a rifondere a favore dell'Ingenere Antonio Garboli le spese e gli onorari di difesa del doppio grado del giudizio nella proporzione di metà per ciascuna di esse parti soccombenti; da liquidarsi dal Consigliere Carruccio insieme a quelle per il secondo grado in favore dell'Avv. Tupini, Ditta Lauretti e Banco Roma, cui li condanna.

Compensa per quattro quinti le spese ed onerari di secondo grado erogate dalla Banca Regionale di Credito mettendo l'altro quinto a carico di Masini Menotti - Dichiarà pure compensate per un terzo le spese ed onerari difensivi per questo secondo grado a favore dell'Amministrazione della Finanza mettendo gli altri due terzi per metà a carico della Società del Formaggio Pecorino e per l'altra metà a carico di Masini Menotti.

Conferma nel di più la sentenza appellata.

Così deciso in Roma addì 19 novembre 1926 nella Camera di Consiglio della Prima Sezione di questa Corte di Appello dai sottoscritti Magistrati.

F:to Giulio Ronga, estensore -

= 98 = F:to Carruccio

" Tempesta

" Ferraro

" M. Montesano .

" V. Galardi, cancelliere -

Publicata dal sottoscritto a forma di legge nel-
l'udienza del 13 gennaio 1927 - Anno 5° -

F:to V. Galardi

Cancelliere Capo

Registrato a Roma il 31 gennaio 1927 Volume 497

Numero 5246 Atti Giudiziari -

Esatte lire novanta e dieci centesimi da Falassi

IL PROCURATORE SUPERIORE

Vito Pugno

Barbieri 21527

Cofre

REGIA

Corte di Cassazione del Regno

15 aprile

15 aprile

RICORSO

DELLA

Società Formaggio Pecorino con sede in Roma via Francesco Crispi 10 - in persona del Consigliere Delegato sig. Gioele Bertolli - elett. domiciliata in Piazza Navona N. 14 presso l'Avv. Felice Gualdi, dal quale è rappresentata insieme all'Avv. Paolo Gualdi, giusta procura speciale 4 giugno 1927 recog. Graziani.
Ricorrente

CONTRO

l'Amministrazione delle Finanze in persona dell'Intendente di Finanza di Roma - in Roma - in rappresentanza dell'Ufficio Stralcio Magazzini Statali di Grano - domiciliata in Roma presso la R. Avvocatura Generale Erariale - in Via Cola di Rienzo N. 28

Garboli Ing. Antonio - residente in Roma via Tirso 64

Masini Menotti - dom. in Roma

Banca Regionale - cessionaria della fallita Società Autotrasporti - con sede in Roma via del Gesù

Ditta T. M. Lauretti e C. - in persona del signor

Telesaco Maria Lauretti - con sede in Roma - via
Montenapoli 4

Tupini Avv. Umberto - residente in Roma piazza
Aracoeli 39

Banco Roma - con sede in Roma, Corso Umber-
to 307

PER LO ANNULLAMENTO

*della sentenza della Corte di Appello di Roma del 19
novembre 1926-13 gennaio 1927 reg. II 31 della
vol. 496/5246 - notificata ad istanza della Ammi-
nistrazione delle Finanze il 12 marzo 1927.*

FATTO. - La Società Romana Formaggio Pe-
corino nell'anno 1912 diede incarico alla impresa
di Costruzioni Masini Menotti di provvedere alla
fabbricazione di un immobile sopra un terreno di
proprietà della Società committente fuori Porta
S. Paolo, in Via del Commercio.

Il Masini provvide a mezzo della sua impresa
al progetto e alla costruzione del fabbricato che fu
conseguito alla Società nell'anno 1913 - con precise
assicurazioni, da sua parte e fra altro, che i carichi
di sicurezza adottati dall'ing. Antonio Garboli, che a-
veva provveduto alla costruzione della parte in cemen-
to armato dell'edificio, erano quelli stabiliti dal Reg.
10 gennaio 1907 per le opere pubbliche in cemento ar-
mato, e che i carichi accidentali che avrebbero po-
tuto sopportare i solai erano di 700 Kg. a mq. per

il primo piano e di Kg. 300 a mq. per il secondo piano
(n. 1 fasc. doc. II).

Il fabbricato, destinato in massima parte dalla
Società per i suoi scopi industriali, fu durante gli
anni di guerra requisito dalla Amministrazione Mi-
litare - senza che si rivelassero inconvenienti.

Nell'anno 1920 tra l'infuriare del malefico spi-
rito annientatore, che minacciò di sommergere in
una metodica distruzione - tipo russo - le migliori
energie della Nazione, si rovesciò sulla Società Ro-
mana la velenosa violenza dell'ora politica e mentre
i suoi amministratori, poi riconosciuti esenti da colpe,
venivano ingiustamente accusati e spogliati dell'Am-
ministrazione - a tutela dei pretesi diritti dell'Era-
rio, le attività sociali venivano poste sotto seque-
stro, a norma delle disposizioni dell'articolo 636 c.
p. p. e a custode della azienda veniva nominato il
Comm. Giuseppe Scaramella (n. 2 fascicolo docu-
menti).

Durante la gestione del custode Scaramella, lo
Stato che, come sopra fu accennato, aveva già pre-
cedentemente proceduto a requisizione dello im-
mobile della Società - affacciò nuovamente la propria
pretese e in persona del Colonnello Rosatelli, Pre-
sidente della Commissione Ricevimento Cereali per
la Provincia di Roma, dichiarò di aver bisogno dei
locali per deposito del grano e che avrebbe pro-
veduto a requisirli se non fossero stati spontanea-
mente concessi.

Il Comm. Scaramella - (al quale parve rientrare

fra le sue mansioni la stipulazione di un contratto di locazione per qualsiasi destinazione e al quale forse parve illecita ogni resistenza di fronte ad affermate necessità pubbliche e collettive) - consentì alle richieste della Commissione Ricevimento Cereali e stipulò col suo Presidente il contratto 14 luglio 1921 - reg. il 4 agosto succ. n. 5351.

Con quel contratto il Comm. Scaramella locò alla Commissione Ricevimento Cereali i piani primo e secondo dello immobile in Roma Via del Commercio « nella stala e condizioni in cui si trovano e delle quali il sig. Colonnello Rovitelli nel nome ha preso cognizione riconoscendo adatti i locali per l'uso di cui appresso al quale il assieme fu affittato ».

E leggesi ancora in quel contratto:

« *Uso.* - Per magazzini di grano. La Società Romana (ma era solo il custode giudiziario su parte lava) dichiara a discharge di sua responsabilità e per norma dell'affittuario che il carico accidentale del solaio del primo piano è di quintali sette per ogni mq. e che il carico accidentale del solaio del secondo piano è di quintali tre per ogni mq. ».

Concluso il contratto di locazione la Commissione Ricevimento Cereali cominciò la introduzione del grano, che condusse in modo audacissimo, riempiendo completamente il primo piano e parte del secondo di una ingentissima quantità di merce.

La sera del 2 agosto 1921 - proprio la parte più gravata dal carico crollò - traendo seco altre parti

dell'edificio e quanto trovavasi contenuto nelle zone crollate (doc. n. 3, 4, 5 del fasc. doc.).

Non solo di fronte alla entità del disastro, ma anche di fronte al timore che il danno si aggravasse con la estensione del crollo, dato che altra ingente quantità di grano gravava sulla parte dell'edificio rimasta in piedi, la Società Romana (n. 1 e 2 del 1° fasc. atti) mentre con citazione 6 agosto 1921 (n. 3 del 1° fasc. atti) conveniva dinanzi il Tribunale il signor Masini Menotti costruttore, e la Commissione Ricevimento Cereali - quali responsabili o corresponsabili - con altra citazione 2 agosto 1921 (n. 4 del 1° fasc. atti) conveniva le stesse parti innanzi il Presidente del Tribunale, per sentir far luogo - data l'urgenza - alla nomina di un perito, coll'incarico di procedere agli accertamenti di quanto avvenuto e di dare i provvedimenti opportuni per evitare maggiori danni.

Il Presidente del Tribunale con provvedimento 8 agosto 1921 (n. 5 del 1° fasc. atti) ordinò l'accesso giudiziario sul luogo, ad esso delegando il Giudice Cav. Marino Rocco e nominò a perito il prof. comm. Cesare Ceradini, con l'incarico di accertare le cause del crollo e di dare i provvedimenti opportuni per evitare ulteriori danni.

In virtù di tale disposizione il Perito prof. Ceradini provvide per i primi accertamenti e per le più opportune cautele e la Società Romana, in relazione agli ordini e subordinatamente alle autoriz-

razioni del perito, provvide a costosissime e difficilissime operazioni di puntellamento e di sgombrò.

Alle operazioni suddette intervenne spontaneamente - anche un rappresentante dell'ing. Garboli.

Compiuta la prima fase delle operazioni l'Avvocatura Erariale con citazione 19 settembre 1921 (n. 6 del 1° fasc. atti) convenne innanzi il Giudice Delegato tanto la Società Romana Formaggio Pecorino in persona del Custode Giudiziario comm. Giuseppe Scaramella, quanto il sig. Masini Menotti per sentir nominare altri due periti ingegneri per la formazione di un Collegio Peritale.

Con provvedimento 27 settembre 1921, il Giudice Delegato, sulla presenza dei rappresentanti della Commissione Ricevimento Cereali, della Società Romana Formaggio Pecorino, del sig. Masini Menotti, del sig. Antonio Garboli, della Società Autotrasporti Roma, nominò a periti, con una breve estensione dello incarico, anche i signori prof. ing. Anselmo Ciappi e Gianuelli Aristide, rimanendo così costituito il Collegio Peritale.

Con citazione 21 ottobre 1921 (n. 7, 1° fasc. atti) il sig. Masini Menotti convenne regolarmente in giudizio l'ing. Antonio Garboli, già intervenuto, come vedemmo, nella discussione dei rapporti, per sentirsi rilevare da ogni responsabilità.

Il Collegio peritale esaurì il suo compito e in data 15 aprile 1922, depositò, raccolte in una relazione, le sue conclusioni.

Con citazione 15 luglio 1922 (n. 8 del 1° fasc. atti) la difesa Erariale, in nome del Ministero delle Finanze e dei Magazzini Statali di Grano (suerediti alla Commissione Ricevimento Cereali), chiese la condanna ai danni, nei confronti della Società Romana, a seguito dell'avvenuto crollo.

Con citazioni 18 dicembre 1922, rinnovate al 10 gennaio 1923 (n. 9, 10, 11, 12 del 1° fasc. atti) la Società Autotrasporti Roma - premesso che i signori avv. Umberto Tupini e Ditta T. M. Lauretti e C. l'avevano convenuta in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni loro derivati dal fatto che due macchine, di loro proprietà, erano state travolte nel crollo - convenne in garanzia la Società Romana e i Magazzini Statali Grano nonché il Ministero delle Finanze per sentirsi rilevare da ogni eventuale responsabilità.

Con citazioni 8 maggio 1923 (n. 13 e 14 del 1° fasc. atti) la Società Romana convenne ancora in rilievo, anche con riferimento alle domande proposte dai signori Tupini e Ditta Lauretti, il sig. Masini Menotti e con altra citazione di pari data (n. 15 del 1° fasc. atti) espressamente dichiarò, sebbene superficialmente, di ritenere in ogni caso il costruttore Masini Menotti responsabile dei danni ad essa Società derivati dal crollo, e di tutte le altre responsabilità che a suo carico fossero, in assurda ipotesi, riconosciute in conseguenza del crollo.

Intervenne in giudizio il Banco di Roma, il quale, premesso che alcune macchine da esso affidate alla

Società Autotrasporti erano rimaste danneggiate dal crollo, dichiarò di voler appoggiare le domande proposte dalla Società Autotrasporti contro la Società Romann Formaggio Pecorino.

Le varie cause furono riunite.



Come rilevasi da quanto sopra esposto le rispettive domande delle parti traevano tutte fondamento e motivo dal seguente complesso di fatti e di rapporti: la *rovin*a dello edificio della Società Romana Formaggio Pecorino in via del Commercio - *costrutto* a suo tempo dal sig. Masini Menotti, che per la sopraelevazione in cemento armato aveva affidato l'incarico all'ing. Antonio Garboli - del quale edificio una parte dei locali terreni trovavasi al momento del crollo *locata* alla Società Autotrasporti Roma, che vi aveva anche, per quanto si afferma, *raccolto* macchine di pretesa spettanza dei signori Tupini, Ditta Lauretti e Banco Roma, - mentre i piani superiori (in forza della convenzione seguita col custode giudiziario) erano occupati dalla Commissione Cereali e *gravati* da una *ingentissima* quantità di grano.



Con sentenza 22 dicembre 1924-16 aprile 1925 il Tribunale di Roma - così giudicò sulle varie domande delle parti:

1) respinse la domanda di risarcimento di danni della Società Romana Formaggio Pecorino nei confronti dell'Amministrazione delle Finanze;

2) accolse l'azione riconvenzionale proposta dall'Amministrazione delle Finanze e per lo effetto condannò la Società Romana Formaggio Pecorino al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede;

3) autorizzò la detta amministrazione dello Stato ad introitare la somma di L. 66.593,16 depositata dal custode comm. Scaramella, quale ricavo della vendita del grano avariato;

4) accolse la domanda di risarcimento di danni proposta dalla Banca Regionale, quale cessionaria della Società Autotrasporti Roma, nei confronti della Società Romana Formaggio Pecorino - respingendola nei confronti delle Amministrazioni dello Stato;

5) accolse le domande di risarcimento di danni proposte dall'On. Tupini e dalla Ditta Lauretti e C. nei confronti della Società Romana Formaggio Pecorino - respingendole nei rapporti dello Stato e della Società Autotrasporti;

5) riconobbe ammissibile lo intervento del Banco di Roma e condannò la Società Formaggio Pe-

corino al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separate sede;

7) accolse la domanda di risarcimento di danni proposta dalla Società Romana Formaggio Pecorino contro la Impresa Masini Menotti e dichiarò il signor Masini Menotti tenuto a rievolvere la Società di tutte le conseguenze delle domande proposte contro di lei;

8) accolse la domanda di risarcimento di danni proposta dal sig. Masini Menotti contro l'ing. Antonio Garboli e dichiarò tenuto l'ing. Garboli a rievolvere il Masini da tutte le conseguenze dell'obbligo dell'indennizzo verso la Società Formaggio Pecorino.



Contro tale sentenza del Tribunale di Roma propose appello:

- a) la Società Romana Formaggio Pecorino;
- b) la Banca Regionale, quale cessionaria della Società Autotrasporti;
- c) il sig. Masini Menotti;
- d) l'ing. Garboli Antonio;
- e) ed appello incidente propose l'Amministrazione delle Finanze.

Innanzi la Corte di Appello di Roma - con le conclusioni contenute nelle comparse 22 maggio ed 8 giugno 1925 - sostanzialmente la Società Romana Formaggio Pecorino domandò che la Corte - in riforma della appellata sentenza 22 dicembre 1924-6

aprile 1925 del Tribunale di Roma - e in accoglimento dello appello proposto dalla Società, in via principale, volesse:

1) riconoscere la responsabilità del signor Masini Menotti ed in suo concorso (anche in virtù della esperita azione surrogatoria - art. 1234 c. c.) quella dell'ing. Garboli - in relazione alla costruzione ed al crollo del fabbricato della Società Romana Formaggio Pecorino in Via del Commercio fuori Porta S. Paolo - e conseguentemente anche in applicazione delle disposizioni dell'art. 1639 C. C. condannarli solidalmente (o comunque in concorso suo al totale dovuto) al risarcimento di tutti i danni da liquidarsi in separata sede - assegnando frattanto alla Società Romana Formaggio Pecorino una provvisoria non inferiore alle lire ottocentomila e riconoscendo che dal signor Masini Menotti il risarcimento sarà inoltre dovuto a norma delle più rigorose disposizioni dell'art. 1219 cod. civ.

2) riconoscere espressamente che le convenzioni intervenute tra la Commissione Ricevimento Cereali e il Custode Scaramella non contenevano alcuna garanzia e che in ogni caso il custode giudiziario, fra altro per le disposizioni degli art. 606 c. p. p. e 2085 cap. 2 c. c., e per tutte le disposizioni che disciplinano il mandato e l'ordinaria amministrazione - non aveva facoltà né di locare l'immobile in Via del Commercio - né di locarlo ad uso magazzino grano - né di garantirne in alcun modo determinate resistenze - che quindi la sua atti-

vità non poté in alcun modo impegnare la Società Romana:

- riconoscere che la Commissione Cereali aveva superato su tutta la zona crollata il carico massimo indicato dal custode giudiziario e enormemente sulla parte della zona che prima cedette, secondo i periti:

- disporre, ove occorra, per quanto si riferisce al carico del grano, che un perito, di elezione della stessa Corte, tenendo presenti gli accertamenti compiuti dai precedenti periti e risultanti dalla relazione e dai verbali, determinasse con precisione a quanto aumentasse il peso del grano sulla zona crollata e sui pilastri che primi cedettero secondo i periti - espressamente determinando la ampiezza della zona di solaio crollata che al momento del crollo trovavasi agombra di grano - allo effetto di determinare il peso che insisteva sulla parte residua:

- ammettere, ove occorra, la Società Romana a provare anche con testimoni, rinviando in tal caso le parti innanzi al Tribunale: « come sia vero » che la Commissione Ricevimento Cereali compì il « carico del grano e continuò in esso - nonostante « i richiami di prudenza - le raccomandazioni e le « proteste fatte dai vicini, preoccupati dalla quantità del grano immesso e dal modo con cui, senza « alcuna elementare cautela, la immissione era « fatta »:

3) respingere conseguentemente tutte le do-

mande proposte dalla Commissione Ricevimento Cereali (ora Ministero delle Finanze) ed in quella vece riconoscere la responsabilità della Commissione Cereali, anche per i maggiori danni derivanti dalle colpe nell'uso del fabbricato - e condannare la Commissione stessa (ora Ministero delle Finanze) al risarcimento dei danni (in concorso dei signori Masini e Garboli) danni da liquidarsi in separata sede, fissando frattanto il suo concorso nella provvisoria come sopra richiesta -

- quanto meno sospendere ogni giudizio in merito ai rapporti Società Formaggio - Ministero delle Finanze fino all'esito delle prove, sopra richieste - ferme rimanendo le conclusioni sopra proposte contro gli altri responsabili:

4) respingere anche in applicazione dell'art. 1577 1578, 1226 e. c. le domande sia dirette sia indirette proposte contro la Società Romana Formaggio Pecorino dalla Società Autotrasporti Roma nonché dal Sig. Avv. Tupini, dalla Ditta Lauretti e C. e dal Banco Roma - dichiarando di quest'ultimo improponibile l'intervento.

In via subordinata, salvo gravame - ferme le conclusioni sopra proposte in via principale contro il sig. Masini, in concorso coll'ing. Garboli, e contro la Commissione Ricevimento Cereali per i danni diretti sofferti dalla Società Romana,

quante volte, in dannata ipotesi, volesse affermarsi una qualsiasi responsabilità della Società stessa

verso la Società Autotrasporti Roma e verso i sig. Tupini, Lauretti e Banco di Roma o chiunque altro, condannare, solidamente o comunque a norma di legge, il sig. Masini Menotti (in concorso coll'ingegnere Garboli) nonché la Commissione Ricevimento Cereali a rilevare la Società Romana Formaggio Pecorino da qualunque danno, risarcimento etc.

In via ancor più subordinata - sempre salvo gravame:

Per la dannatissima ipotesi che volesse riconoscersi alla Commissione ricevimento Cereali un qualunque diritto al risarcimento,

ferme sempre le conclusioni sopra proposte in via principale contro il sig. Masini Menotti e in suo concorso contro l'ing. Garboli per i danni diretti sofferti dalla Società Romana

condannare il sig. Masini-Menotti, sempre in concorso solidale o come per legge con l'ing. Garboli, anche a rilevare la Società Romana Formaggio Pecorino da qualunque danno, risarcimento, provvisoriale o spesa a chiunque dovuti.

La Corte di Appello di Roma con la denunciata sentenza 19 novembre 1926-13 gennaio 1927 reg. n. 31 gennaio succ. n. Vol. 496 n. 5245 così provvede:

- Accoglie l'appello prodotto dallo ing. Garboli Antonio e per lo effetto revoca nei riguardi dello stesso, la sentenza 22 dicembre 1924-9 aprile 1925 del Tribunale di Roma, rigettando le domande contro il Garboli avanzate.

- Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla Banca Regionale di Credito e revoca nei riguardi dello stesso la condanna alle spese a favore di Masini Menotti ed Ingegnere Antonio Garboli.

- Respinge tutti gli altri appelli.

- Condanna Masini Menotti e la Società del formaggio pecorino Romano a rifondere a favore dell'ing. Antonio Garboli, le spese ed onorari di difesa del doppio grado del giudizio nella proporzione di metà per ciascuna di esse parti soccombenti, insieme a quelle per il secondo grado in favore dell'avv. Tupini, della Ditta Lauretti, e Banco di Roma.

- Compensa per quattro quinti le spese ed onorari di secondo grado, erogate dalla Banca Regionale di Credito, mettendo l'altro quinto a carico di Masini Menotti.

- Declara pure compensate per un terzo le spese ed onorari difensivi su questo secondo grado a favore della Amministrazione delle Finanze, mettendo gli altri due terzi per metà a carico della Società del Formaggio Pecorino e per l'altra metà a carico del Masini Menotti.

Conferma nel di più la sentenza appellata.

•••

Dalla indicata sentenza della Corte di Appello di Roma la Società Romana chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

- 1) *Violazione delle disposizioni dell'art. 1639 c. c. anche in relazione alle disposizioni dell'art. 1234 codice civ.*

La Corte di Appello, interpretando l'art. 1639 c. c. ne ha legata la applicazione alla esistenza di un diretto rapporto tra stazione appaltante e costruttore, tanto da riconoscere tecnicamente esperibile l'azione nei confronti del Garboli, costruttore dei piani 1°, 2° e 3° dell'edificio solo in virtù dell'azione surrogatoria.

La interpretazione è contraria alla lettera e allo spirito della legge che viene in tal modo profondamente violata.

La responsabilità di cui all'art. 1639 c. c. è una obbligazione *ex lege*, che fa carico ad ogni architetto o imprenditore, che abbia costruito un edificio o una parte notevole di esso per il tutto stesso della costruzione.

Traffasi di una responsabilità imposta soprattutto per motivi di ordine pubblico - che può dirsi permanga per il tempo previsto dalla legge, inerente allo edificio - non alla persona del committente.

E conseguentemente l'esercizio della azione di

responsabilità nei confronti del Garboli era conseguenza di un diritto proprio della Società Romana (1).

Il non aver ciò riconosciuto costituisce evidente violazione di legge.

La Corte di Appello, nella impugnata sentenza, ha riconosciuto il diritto della Società Romana allo esperimento della azione surrogatoria (art. 1234 c. c.) nei confronti dell'ing. Garboli. Ma in merito ha respinto le domande proposte nei confronti del Garboli, escludendo ogni responsabilità di quest'ultimo nei confronti della impresa Masini.

La chiara dirione dell'art. 1639 c. c. sancisce senza limitazione la responsabilità così dei costruttori come degli architetti ed esplicitamente prevede tali responsabilità non solo per chi abbia costruito un intero edificio, ma anche per tutti coloro che abbiano provveduto alle costruzioni di opere notabili.

Questo aveva bene inteso il Tribunale di Roma, nella sua sentenza 22 dicembre 1924-6 aprile 1925, colla quale affermò la responsabilità dell'ing. Garboli non solo in applicazione delle disposizioni di legge - ma anche in conseguenza degli impegni tassativi e delle garanzie assunte dall'ing. Garboli, par-

(1) *La Società esercitò tale diritto ed in previsione di eventuali eccezioni volle esercitarlo anche in virtù dell'azione surrogatoria che in ogni ipotesi a lei compete.*

ticularmente con la sua lettera 3 settembre 1912.

Rottamente il Tribunale anche affermò che per chi sopraelevi un edificio, la parte di esso già preesistente costituisce, ai fini delle applicazioni delle disposizioni dell'art. 1639 c. c. - il suolo, di cui i vizi fanno carico all'architetto e all'imprenditore.

Con palese violazione delle disposizioni di tale articolo la Corte di Appello nella impugnata sentenza ha disatteso tale interpretazione e per giungere allo esonero di ogni responsabilità del Garboli ha dovuto completamente dimenticare, creando un evidente vizio di assoluta mancanza di motivazione, la parte più importante della lettera 3 settembre 1912, che pure era stata diligentemente trascritta nella sentenza del Tribunale - nelle difese della Società Romana - ed esibita in causa.

La lettera stessa bastava non solo a dimostrare la erroneità del giudizio della Corte di Appello sulla pretesa figura del Garboli - ma distruggeva anche tutti gli altri erronei elementi di giudizio adottati per scagionare il Garboli da ogni responsabilità.

Ma per giungere a tanto, la Corte ha dovuto disattendere persino le conclusioni peritali, che avevano rimproverato al Garboli non solo di non essersi attenuto nella costruzione alle prescrizioni regolamentari vigenti per le opere di cemento armato - ma financo a quanto di solito si richiede in simili opere - affermando che nei riguardi dei calcoli statici il solaio in cemento armato era risultato deficiente.

2) *Violazione delle disposizioni degli art. 606 c. p. p., 2076 e 2085 c. c., 1752 c. c., nonché delle disposizioni di legge relative alla ordinaria amministrazione, all'istituto del mandato, e di quelle relative alla interpretazione dei contratti (art. 1135, 1137 c. c.).*

La Amministrazione delle Finanze fonda la pretesa responsabilità della Società Romana nei suoi confronti e lo esonero di ogni sua responsabilità verso la Società sul contratto di locazione seguito tra la Commissione Ricevimento Cereali e il custode dei beni mobili della Società Romana - Comm. Scaramella.

Noi avevamo richiamato l'attenzione della Corte di Appello sia sulla dizione del citato contratto di locazione, che mentre creava una responsabilità della Amministrazione locataria, escludeva ogni garanzia da parte del custode, sia sulle facoltà e sui limiti di azione che dovevano riconoscersi esistenti nei confronti del custode stesso.

Ma le nostre precise argomentazioni furono superate dalla Corte di Appello con la sola affermazione che il contratto di locazione esisteva e che bene poteva esistere dovendo esso considerarsi atto di ordinaria amministrazione.

La interpretazione data al contratto di locazione costituisce precisa violazione delle disposizioni di legge, relative alla interpretazione dei contratti (art. 1131-1137 cod. civ.).

Sulla particolare figura giuridica di un « custode » che trae le sue facoltà dall'art. 606 c. p. p. (ed al quale conseguentemente non possono ritenersi applicabili le norme sull'ordinaria amministrazione) la Corte si è solo superficialmente intrattenuta - nè ha ritenuto di dover esaminare in alcun modo il tenore del provvedimento di nomina del custode giudiziario, emesso ai 13 ottobre 1920 dal Giudice Istruttore, nonostante lo esplicito richiamo da noi fatto.

Se una simile doverosa disamina fosse stata compiuta non avrebbero potuto sfuggire alla Corte nè la eccezionale figura giuridica del custode di cui all'art. 606 c. p. p. - nè i limiti imposti alla sua attività dal provvedimento di nomina e dalle disposizioni degli art. 2076 e 2085 c. c. - nè la illiceità giuridica di una qualsiasi destinazione eccezionale ed anormale dello immobile.

E conseguentemente la Corte non avrebbe potuto giungere in alcun caso (così come ha fatto con palese violazione delle disposizioni dell'art. 1752 c. c.) ad addossare alla Società Romana le conseguenze di attività del custode giudiziario, che dovevano in qualsiasi ipotesi riconoscersi eccedenti i limiti delle sue facoltà.

3) *Violazione delle disposizioni che disciplinano la colpa e la responsabilità artt. 1151, 1152, 1153, 1224, 1225, 1553 ecc., c. c., nonché violazione dell'art. 44 cod. comm.*

La Corte di Appello ha riconosciuto che quante

volte fosse dimostrato lo eccesso di carico del grano da parte della Commissione Ricevimenti Cereali non si sarebbe più potuto parlare di esonero di sua responsabilità.

Per le ragioni dianzi accennate la Società Romana aveva dimostrato come i limiti di carico indicati dal custode giudiziario non potessero aver valore ne' suoi confronti - ma ad ogni modo e per ogni ipotesi aveva chiesto di accertare coi mezzi dalla legge consentiti due fondamentali circostanze e cioè:

1) che il carico del grano effettuato dalla Commissione Ricevimento Cereali sulla zona crollata era stata superiore ai limiti indicati.

E si invocava in proposito una perizia.

2) che il carico del grano era stato effettuato con criteri contrarii ad ogni elementare prudenza - tanto da destare lo allarme dei vicini - i quali preoccupati avevano protestato coi delegati della Commissione Ricevimento Cereali.

Si invocava in proposito una prova testimoniale.

Le argomentazioni adotte per invocare una perizia supplementare erano dedotte da dati precisi e non contraddetti, i quali risultavano sia dalla perizia giudiziale - sia dai verbali di constatazione - sia dalle dichiarazioni delle parti in causa.

In proposito la Corte di Appello si è limitata a tacere di oscurità il ragionamento della Società Romana - senza neppur indicare se i dati da essa

Indicati fossero o no corrispondenti a esattezza — come di fatto erano.

E ha precluso così una indagine fondamentale sulla colpa della Commissione Ricevimento Cereali, che avrebbe avuto nella causa una influenza fondamentale — sia che volesse parlarsi di colpa contrattuale sia che volesse parlarsi di colpa extra-contrattuale anche ai fini eventuali di compensazione delle colpe.

Altrettanto dicasi per la negata prova testimoniale, la quale non avrebbe in nessun caso potuto essere negata, perchè anche a voler ammettere (il che noi contestiamo) la facoltà del custode giudiziario di indicare i limiti di carico — non avrebbe mai potuto la Commissione Ricevimento Cereali prescindere dall'allarme destato nei vicini e dalle loro proteste, che obbligavano la Commissione ad esaminare con la dovuta diligenza l'uso che si andava facendo dello immobile.

Nè poteva prescindere la Corte dal tener presente come la destinazione a magazzino di grano di piani superiori di un edificio fosse contraria a qualsiasi criterio di normalità.

Nè poteva in materia la Corte, senza darne alcuna giustificazione, prescindere dalle indicazioni date dai periti sui vari elementi che avevano contribuito al crollo.

Per le osservazioni suseposte la Corte di Appello con la impugnata sentenza ha profondamente violato le disposizioni di legge che disciplinano gli

istituti della colpa e della responsabilità — in quanto è evidente che sia per le risultanze già considerate in giudizio — sia per quelle che si domandava di accertare non solo non poteva riconoscersi alla Commissione Ricevimento Cereali alcun diritto di risarcimento — ma doveva in quella vece affermarsi la sua responsabilità con tutte le conseguenze di legge; ma non potevasi neppure nei confronti degli altri interessati (Garboli, Regionale etc.) giudicare così come la Corte ha giudicato.

4) *Violazione delle disposizioni degli art. 1155, 1577, 1578, 1226 c. c.*

Nei confronti della Banca Regionale (cessionaria della Società Autotrasporti) e dei Sigg. Oa. Tappini, Ditta Lauretti, Banco di Roma, la Società Romana fece presente come a parte ogni altra considerazione essa non potesse essere tenuta responsabile — in quanto non poteva disconoscersi che il crollo fu determinato dalla immissione dello ingentissimo quantitativo di grano fatta dalla Commissione Ricevimento Cereali con ingiustificabile abuso a seguito del rapporto costituito col custode giudiziario.

Trattavasi di un insieme di fatti che la Società non poteva per le particolari condizioni in cui venne a trovarsi assolutamente evitare e che dovevano liberarla da ogni responsabilità (articolo 1226 Codice Civile).

Ma osservavano altresì come dato il rapporto di locazione corrente tra la Società Romana e la

Società Autotrasporti non potesse nei confronti di quest'ultima, a seguito del crollo, trovare applicazione la disposizione dell'art. 1155 C. C. ma bensì dovevano applicarsi quelle degli articoli 1577-1578 Cod. Civile.

La Corte di Appello - con palese violazione delle disposizioni dei citati articoli - è andata in contrario avviso - che è fondato sull'erroneo apprezzamento degli istituti della colpa contrattuale ed ex-contrattuale.

Nè in alcun modo la Corte di Appello ha ritenuto di doversi interessare della denunciata duplicazione di azione da parte della Società Autotrasporti e de' suoi aventi causa Lupini, Lauretti e Banco Roma - creando così, in qualsiasi ipotesi, un ingiustificabile e inammissibile aggravio.

5) *Violazione delle disposizioni degli art. 517 N. 2 e 361 N. 2 c. p. c. per mancata motivazione.*

Coi precedenti motivi abbiamo denunciato precise violazioni di tassative disposizioni di legge e di disposizioni di legge che comunque si riferiscono ai rapporti in contestazione.

Ma la impugnata sentenza va anche esaminata sotto il profilo della mancata motivazione, che costituisce della sentenza stessa altra deficienza essenziale, - in quanto viola le tassative disposizioni di legge in materia, che rappresentano la fondamentale garanzia del giudizio.

Erano gravi le questioni discusse fra le parti:

gravissime le conseguenze economiche delle contestazioni in corso: la Corte di Appello, contro tassative disposizioni di legge, ritenne di poter prescindere nella formulazione del suo giudizio, dalle argomentazioni e richieste delle parti e da qualsiasi sufficiente motivazione.

Questo dicasi, oltre che in generale, per quanto si riferisce alla compilazione della impugnata sentenza - anche specificamente per quanto si riferisce a ciascuno dei motivi, superficialmente dedotti.

Ricordiamo, per quanto si riferisce al 1° motivo del presente ricorso - la dimenticanza in cui dalla Corte di Appello fu lasciato il contenuto fondamentale della lettera 3 settembre 1912, ricordata dalle parti, trascritta ed esibita - nonché la insufficienza della motivazione con cui la Corte ritenne di escludere che nei confronti del costruttore di una sopraelevazione la costruzione sottostante costituisca il « suolo » ai fini dell'applicazione dell'art. 1639 c. c. - nonché l'obbligo, in cui furono lasciati anche gli accertamenti dei periti giudiziari per quanto si riferisce alle rilevate deficienze di costruzione, imputate all'ing. Garboli.

E sebbene la perizia giudiziaria parli non solo di cause essenziali del crollo, ma anche di cause determinanti, di concause, di cause aggravatrici - la Corte ha ritenuto di poter tener pressate in tutto il suo giudizio una sola causa, senza giustificare affatto la esclusione di tutte le altre, almeno nei limiti in cui dai periti erano state fatte presentate.

Per quanto si riferisce al 2° motivo - nonostante che espressamente fosse stata invitata la Corte di Appello non solo a prendere in esame le disposizioni degli art. 606 cod. proc. pen. e degli art. 2076 e 2085 cod. civ. - (come quelli che soli potevano dare norma alla attività del custode giudiziario) - ma anche a scendere alla esame del preteso contratto di locazione intervenuto fra la Commissione Ricevimenti Cereali ed il custode giudiziario - la Corte stessa ritiene di poter prescindere del tutto da tali indagini - limitando la sua argomentazione alla affermazione che la locazione nei limiti del novennio rientra fra le facoltà della ordinaria amministrazione, e cioè nei limiti di un istituto assolutamente estraneo a quello in esame.

Per quanto si riferisce alle richieste indagini peritali e testimoniali, dirette a dimostrare la colpa della Commissione Ricevimento Cereali - la Corte di Appello è giunta ad escludere la perizia affermando oscure le nostre argomentazioni ma senza affatto preoccuparsi di esaminare se esse fossero o no esatte e se rispondessero effettivamente ai dati risultanti dalla perizia giudiziale e dalle ammissioni delle parti.

E' chiaro che in proposito, ai fini dello invocato supplemento di perizia, bastava dimostrare, come fu dimostrato, lo errore o lo equivoco incorso dai periti.

Altrettanto dicasi per quanto si riferisce alla negata prova testimoniale, richiesta con apposita

conclusione, e che fu disattesa senza esaminarne in alcun modo la pertinenza e la concludenza.

Altrettanto insufficiente si rivela la motivazione della impugnata sentenza per quanto si riferisce ai rapporti con la Società Autotrasporti, On. Tupini, Ditta Lauretti, Banco Roma - nei confronti dei quali non solo niuna sufficiente motivazione fu data per negare la applicazione degli art. 1577-1578 in luogo dell'art. 1155 cod. civ., ma niuna argomentazione fu addotta in replica alla proposta osservazione di duplicazione delle proposte domande ed azioni.

Per le suesposte ragioni e per quanto altro alle medesime possa riferirsi

DOMANDIAMO

alla Giustizia della Suprema Corte di annullare la sentenza della Corte di Appello di Roma - come sopra denunciata - con rinvio a termini di legge e col favore per la Società ricorrente di tutte le spese ed ordine della restituzione del deposito.

Roma il 6 giugno 1927.

Avv. Felice Gualdi

Avv. Paolo Gualdi

Si allegano al ricorso :

mandato speciale agli avv. F. e P. Gualdi recog. Graziani di Lucca li 4 giugno 1927;

sentenza denunciata atti e documenti dei giudizi di primo e di secondo grado;

ricevuta del deposito di lire 300 num. 8840 di matrice del seguente tenore: « il sig. avv. Felice Gualdi con danaro proprio ha pagato lire trecento per conto della Società romana per ricorrere in cassazione avverso sentenza della Corte di Appello di Roma, Sez. I, dei 19 novembre 1926-13 gennaio 1927 contro Amm. Finanze - Masini-Garboli, Banca Regionale ed altri. 6 giugno 1927 - Anno V ».

Avv. **Felice Gualdi**

28 luglio 1927

Eccellenza

Le compiego:

1.) Tre copie del contro ricorso, delle quali quella in velina è per Lei, mentre le due rimanenti, cui Ella cortesemente vorrà apporre la sua firma, pagherò io stesso a ritirare dinanzi al suo ufficio.

2.) La borse del contro ricorso da Lei stilate.

Con ossequi, mi professo

suo devoto

G. Flandini

1000. Carte di Capazione del Regno

Contro ricorso

dell'ing. Antonio Faroli, ~~residente~~
~~in Roma~~, rappresentato dagli avvocati
Ivanne Bonanni e Salvatore Galassi
e presso quest'ultimo domiciliato
in Via in Arcione 11.

in replica al ricorso

della Società Formaggio Peronino con
sede in Roma, in persona del consigliere
delegato ing. Gioele Bertoli, elettivamente
domiciliato presso l'avv. Felice Guadagni
in Piazza Navona N. 14; ricorso
notificato il 9 giugno 1927 ~~e diretto~~ e diretto
all'annullamento della
~~la~~ sentenza della Corte di Appello di
Roma dei 19 novembre 1926 - 13 gennaio
1927.

~~14~~ + +

La Società ricorrente chiede l'annullamento della predetta sentenza della Corte di Appello di Parma nei rapporti della Amministrazione delle Finanze, dell'ing. Sarbolì della Banca Regionale, Cupini, Lauretti e C, e Banco Parma.

~~È ovvio che~~ ~~il~~ controricorrente ing. Antonio Sarbolì, pertanto, nel resistere al ricorso della Società Formaggio Ferrino, ^{mentre si riserva} ~~si riserva~~ di combattere tutti i mezzi adotti per l'annullamento della sentenza della Corte di merito, ~~è~~ specificatamente ^{resiste} ~~impugna~~ ai mezzi primo e quinto che ~~si~~ hanno diretto rapporto coi punti della sentenza che lo riguardano.

In conformità ~~di~~ ciò, e riservando di sviluppare più ampiamente le sue ragioni, deduce:

Per le esposte considerazioni il ~~tribunale~~
resistente sig. Antonio Garbati chiede ^{che}
che l'Ex. Corte di Casapione del ^{tribunale}
Regno rigetti il ricorso della Lucia
Somaggiò Ferrero condannando
la ricorrente, in persona del Consigliere
Delegato sig. Givelo Bertoli, alle spese
e onorari tutti del giudizio.

REGIA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

CONTRORICORSO

dell'ing. ANTONIO GARBOLI, rappresentato dagli
Avvocati S.E. il Cav. S.S.A. On. IVANOE BONOMI e
Comm. SALVATORE GALASSI e presso quest'ultimo domiciliato
in Roma, 114 Via in Arcione,

in replica al ricorso

della SOCIETA' FORMAGGIO PECORINO, con sede in
Roma, in persona del Consigliere Delegato Sig. GIUSEPPE
BUCIOLI, eletto domiciliata presso l'Avv. EMILIO
GRANZI, in Piazza Navona N° 14; ricorso notificato
il 9 Giugno 1927 e diretto all'annullamento della
sentenza della Regia Corte di Appello di Roma,
Sez. I°, del 19 Novembre 1926_13 Gennaio 1927.

La Società ricorrente chiede l'annullamento della
predetta sentenza della Regia Corte di Appello
di Roma nei rapporti della Amministrazione delle
Finanze, dell'ing. Garboli, della Banca Regionale,
Tupini, Lauretti & C., e Banco Roma.

Il controricorrente ing. Antonio Garboli, pertanto,
nel resistere al ricorso della Società Formaggio Pecorino,
mentre si riserva, occorrendo, di combattere tutti i mezzi
addotti per l'annullamento

della sentenza della Corte di merito, specificatamente resiste ai mezzi primi e quinte che hanno diretto rapporto coi punti della sentenza che lo riguardano.

In conformità a ciò, e riservandosi di sviluppare più ampiamente le sue ragioni, deduce:

SUL PRIMO MEZZO

Infondata e temeraria è la tesi che la impugnata sentenza abbia violato l'art. 1636 C.C. negando alla Società Forzaglia Recorino l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Garboli, e così obbligando detta Società ad sperimentare nei confronti del Garboli l'azione surrogatoria (art. 1234 C.C.)

Sta di fatto che la Società, attualmente ricorrente, chiese in giudizio il suo imprenditore MASINI e fu il Masini che chiese in garanzia il Garboli come subappaltatore di una parte dell'opera. La Corte di merito ha, dunque, rettemente giudicato delle responsabilità dell'imprenditore Masini verso la Società e delle eventuali responsabilità del Garboli verso il Masini.

Quanto al giudizio intorno alle singole responsabilità, giudizio di merito desunto dalle risultanze di causa, non è materia che possa essere riportata

davanti la Corte di diritto.

SUL QUINTO MEZZO

La Società ricorrente afferma che la sentenza impugnata non motiva affatto o motiva insufficientemente questi punti:

1°) Gli obblighi assunti dal Garboli verso il Masini con la sua lettera contratto;

2°) Il preteso vizio del suolo, che, in verità, era invece vizio nelle murature di fondazione;

3°) Le pretese deficienze di costruzione del Garboli;

4°) Le pretese concause nel crollo.

Ora intorno a tutti questi punti si leggono nella sentenza lunghe ed esaurienti dimostrazioni che danno pienamente ragione delle conclusioni a cui è venuta la Corte di merito.

La ricorrente, interessata ad ottenere diverse conclusioni, avrebbe certo desiderato dimostrazioni e motivazioni diverse, ma questo suo naturale desiderio non può essere un argomento valido davanti la Corte di Diritto.

Per le esposte considerazioni il resistente Ing. Antonio Garboli chiede che l'Sec.ma Corte di Cassazione del Regno rigetti il ricorso della Società Formaggio Pecorino condannando la ricorrente, in persona

del Consigliere Delegato Sig. Gioele Bertolli, alle
spese ed onorari tutti del giudizio.

Roma, 28 Luglio 1927

Si allegano al controcorso:

- 1°) Mandato speciale agli Avv. Ivano Bonomi e Sal-
vatore Galassi, per Notar Buttaoni di Roma, in data
21 luglio 1927, anno V°
- 2°) Fascicoli di merito di primo e secondo grado
con relativo indice.